

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	132
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	152
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	160
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	177

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	178
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	194
AFFARI SOCIALI (XII)	»	202
AGRICOLTURA (XIII)	»	207
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	223
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	234
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	235

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sport, Luca Lotti, sulle linee programmatiche del suo Dicastero
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati,
e conclusione)

3

AUDIZIONI

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica, Andrea MARCUCCI. — Interviene il Ministro per lo sport Luca Lotti.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione del Ministro per lo sport, Luca Lotti, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Andrea MARCUCCI, presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo del Senato. Introduce i temi dell'audizione e dà il benvenuto al ministro Lotti. Invita altresì gli iscritti a parlare a contenere i propri interventi secondo le modalità concordate.

Il ministro Luca LOTTI espone i contenuti di una relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni i senatori Michelino DAVICO (GAL – GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), Rosetta Enza BLUNDO (M5S), Franco CONTE (AP (Ncd-CpI)), Josefa IDEM (PD), Pietro LIUZZI (CoR), Alessia PETRAGLIA (Misto-SI-SEL), Francesca PUGLISI (PD) e i deputati Bruno MOLEA (CI), Lorenza BONACCORSI (PD), Tamara BLAŽINA (PD), Simone VALENTE (M5S), Filippo FOSSATI (PD), Laura COCCIA (PD), Paolo COVA (PD) e Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE).

Il ministro Luca LOTTI risponde ai quesiti e si riserva di far pervenire ulteriori risposte per iscritto.

Andrea MARCUCCI, presidente, ringrazia il Ministro per l'ampia esposizione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	4
Audizione di rappresentanti di Invitalia	4
Sull'ordine dei lavori	5

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio GENTILE, *amministratore delegato e direttore generale di RFI SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, le deputate Raffaella MARIANI (PD) e Serena PELLEGRINO (SISEL), nonché il senatore Stefano ESPOSITO (PD).

Maurizio GENTILE, *amministratore delegato e direttore generale di RFI SpA*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia i rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti di Invitalia.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, la deputata Serena PELLEGRINO (SI-SEL), il senatore Stefano ESPOSITO (PD), quindi la deputata Raffaella MARIANI (PD).

Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia i rappresentanti di Invitalia e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore Stefano ESPOSITO fa presente che, d'intesa con i Presidenti Realacci e Matteoli, martedì 31 gennaio prossimo, alle ore 13, le Commissioni congiunte svolgeranno, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, l'audizione del capo del Dipartimento della Protezione civile, ingegner Curcio, e del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sismica, dottor Errani. L'audizione verterà specificamente sulle procedure di appalto utilizzate per la gestione delle emergenze di protezione civile legate agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia.

Sottolinea che tale confronto è necessario anche per fare chiarezza rispetto alle polemiche, a suo avviso, strumentali e pretestuose, sorte recentemente a proposito delle gare di appalto (in particolare quelle per l'acquisizione delle soluzioni abitative di emergenza, le cosiddette casette di legno). Ritiene infatti sbagliato e fuorviante

accusare le norme del nuovo codice degli appalti dei ritardi e degli inconvenienti che si sono registrati nelle varie operazioni: l'articolo 163 del Codice prevede chiaramente procedure semplificate e speditive per la gestione delle emergenze e lo svolgimento dei necessari affidamenti contrattuali, attraverso il meccanismo consolidato delle ordinanze di protezione civile che autorizzano espressamente le deroghe alle procedure ordinarie di appalto. Purtroppo, pare che alcune Regioni ed enti locali abbiano invece preferito ricorrere alle procedure ordinarie, più lunghe e complesse, confondendo tra la fase di emergenza e quella di ricostruzione.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, nel concordare con il senatore Esposito sulla necessità di fare chiarezza sul tema, rileva che forse nel rapporto con le regioni qualcosa non ha funzionato, come dimostra il ricorso alle procedure di affidamento da parte di alcune regioni, che non potranno garantire tempistiche rapide.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) concorda sulla necessità di porre tale questione, anche in considerazione del fatto che nel corso di molti incontri con le persone colpite dal sisma, anche nella regione Marche, sono state lamentate lungaggini burocratiche. Nel ritenere che l'articolo 163 del codice degli appalti rappresenti il presidio per gli interventi di emergenza, ritiene tuttavia opportuno che si intervenga, eventualmente con una circolare interpretativa per chiarire eventuali dubbi con particolare riguardo all'entità dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Un intervento chiarificatore sarebbe necessario anche in considerazione della demarcazione – in alcuni casi labile – tra gli interventi di emergenza e di ricostruzione.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere la propria preoccupazione per quanto riportato dagli organi di stampa,

rileva che nell'attuale codice degli appalti, così come nelle normative precedenti, sono sempre state presenti disposizioni volte a garantire un intervento tempestivo e rapido in caso di emergenza. Nel constatare che il meccanismo si è evidentemente inceppato, fa appello alla responsabilità di tutti, a cominciare dai funzionari pubblici. Ricorda, inoltre, quanto previsto dal progetto di legge in corso di esame parlamentare, che delega il Governo al riordino del sistema di protezione civile, anche al fine di rafforzarne l'efficacia.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei depu-*

tati, nel ribadire l'esigenza di affrontare il tema sollevato dai colleghi, sottolinea l'opportunità di svolgere l'audizione, del commissario straordinario, Vasco Errani, e del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nella giornata di martedì 31 gennaio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.30 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Poste Italiane SpA, sulle tematiche relative al collocamento al pubblico di strumenti finanziari da parte del gruppo Poste Italiane	8
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 gennaio 2017.

**Audizione dei rappresentanti di Poste Italiane SpA,
sulle tematiche relative al collocamento al pubblico
di strumenti finanziari da parte del gruppo Poste
Italiane.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 12.35 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	9
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Atto n. 378.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, premette che

si atterrà agli aspetti didattici e organizzativi della scuola, mentre gli aspetti più propriamente sanitari saranno trattati dalla collega Carnevali. Specifica, anzitutto, che per quanto riguarda l'inquadramento costituzionale il decreto legislativo si incastona nella filiera di principi che parte dall'articolo 3, secondo comma, in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e arriva agli articoli 32 sul diritto alla salute, all'articolo 33 sulle norme generali sull'istruzione e all'articolo 34 che stabilisce che la scuola è aperta a tutti. L'effettività di questi principi è poi rimessa alla fonte legislativa e all'azione amministrativa, con il concorso di tutte le componenti del mondo della scuola: docenti, non docenti, dirigenti, alunni e famiglie. Nella legge 107 è dunque contenuta una delega piuttosto articolata, i cui principi e criteri direttivi sono in numero di nove e attengono a tutto lo spettro applicativo del sostegno e dell'assistenza alla disabilità a scuola.

Espone che lo schema di decreto legislativo si compone di 21 articoli. Già dall'articolo 1 vengono individuati i prin-

cipi e le finalità della materia, identificando nel concetto di inclusione scolastica il pilastro di questa disciplina. Le strategie educative e didattiche della scuola devono dunque rispondere ai differenti bisogni educativi dei ragazzi e devono farne emergere tutte le potenzialità, in un contesto di inclusione e di effettivo coinvolgimento nella comunità scolastica. Quanto alle risorse destinate a queste finalità il decreto legislativo si muove lungo due direttrici, costituite dai docenti di sostegno e dai collaboratori scolastici da un lato, e dal personale ATA dall'altro. Vi è anche stabilito il principio che nelle classi con la presenza di alunni con abilità diversa non possano esservi più di 22 alunni.

Quanto al percorso didattico degli alunni e degli studenti con abilità diversa gli articoli da 9 a 11 tracciano la strada di una programmazione in tre fasi, costituito dal Piano per l'inclusione, dal Progetto individuale e dal Piano educativo individualizzato (PEI). Il PEI, già previsto dalla legge generale sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992, qui modificato) è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale oltre che del progetto individuale. Il PEI considera tutte le dimensioni: l'apprendimento, la relazione, la socializzazione, la comunicazione e l'interazione.

All'articolo 8 dello schema viene poi istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

Il GIT prende il posto di diversi organismi esistenti, attualmente previsti dalla legge n. 104 e si configura come una sorta di cabina di regia delle politiche di sostegno sul territorio, poiché riceve dalle diverse scuole i Progetti individuali e i PEI e svolge un ruolo di programmazione e di assegnazione delle risorse umane e strumentali alle singole scuole. Uno specifico spazio viene dedicato dallo schema di decreto legislativo alla formazione dei docenti di sostegno visto il delicatissimo compito loro assegnato. A questo proposito, c'è il tentativo di mantenere per dieci anni i docenti di sostegno nella loro fun-

zione e si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di garantire la continuità didattica anche ai docenti con contratto a tempo determinato. L'articolo 12 istituisce il ruolo degli insegnanti di sostegno, mentre gli articoli 13 e 14 introducono i corsi di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico.

Un altro punto cruciale dello schema di decreto delegato è costituito dalla valutazione. La valutazione della qualità dell'inclusione entra come componente decisiva della valutazione della scuola nel suo complesso. Essa interessa — a monte — la qualità del piano e — a valle — la sua realizzazione effettiva e la concreta valorizzazione delle competenze acquisite sul campo dal personale scolastico.

Ancora: viene istituito un Osservatorio permanente sull'inclusione, che ha sede presso il MIUR, con compiti di analisi e valutazione globale dell'andamento delle strategie d'inclusione e di proposta.

Nel complesso, si osserva nello schema di decreto lo sforzo di far convergere la normativa verso il nuovo impianto del sistema nazionale di istruzione disegnato dalla legge n. 107. Per esempio, sempre in punto di formazione dei docenti, si stabilisce che nel PTOF vengano individuati percorsi formativi che la legge n. 107 ha già finanziato.

Conclude affermando di voler lasciare ai colleghi la possibilità di prendere cognizione del testo dell'atto del Governo oltre che dell'ampio *dossier* predisposto dagli uffici di Camera e Senato, in cui sono evidenziati alcuni aspetti testuali che dovranno essere meglio chiariti, specialmente per motivi di coordinamento tra le diverse norme. Ricorda che lunedì 30 gennaio si svolgeranno in questa stessa sede di Commissioni riunite talune audizioni, in esito alle quali probabilmente emergeranno nodi sostanziali che dovranno essere sciolti. Pertanto, sotto l'aspetto del vaglio critico che è attribuito al Parlamento in sede di parere, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni nel prosieguo del dibattito, nel quale spera confluirà l'apporto di tutti i colleghi.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, espone, per le disposizioni nelle materie di competenza della XII Commissione, richiama gli articoli da 5 a 7 dello schema di decreto legislativo, volti a modificare la disciplina sull'accertamento della situazione di *handicap* per gli alunni e sulle valutazioni relative ai medesimi soggetti. Fa presente che la nuova normativa – ai sensi del successivo articolo 20, comma 1 – si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 (nonché dall'anno scolastico 2018-19 per quanto riguarda i rinnovi degli atti). In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 modifica la disciplina sulle valutazioni relative agli alunni di ogni scuola, da quella dell'infanzia fino a tutte le scuole secondarie, individuati come portatori di *handicap* (ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, sostituendo con una procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale (di natura bio-psico-sociale) le attuali distinte procedure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzionale. Il comma 2 dell'articolo 5 demanda ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto, secondo la procedura ivi stabilita (che prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome), la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione sia del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva sia della valutazione diagnostico-funzionale, secondo, rispettivamente, due documenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) e la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF). Al riguardo, rileva che potrebbe essere opportuno valutare se la previsione della certificazione e valutazione diagnostico-funzionale proposta nello schema di decreto in esame soddisfi pienamente la necessità di un profilo di funzionamento dell'alunno con disabilità. Il comma 3

dell'articolo 5 demanda all'INPS il compito di fissare, in accordo con il Ministero della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, le linee guida sui criteri per la definizione e la redazione, da parte del medico specialista, della documentazione di accompagnamento della domanda di accertamento della condizione di portatore di *handicap* (inerente ad un alunno). Per quanto riguarda il successivo articolo 6, rileva che il comma 1 modifica la composizione delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali per i casi in cui l'accertamento della situazione di *handicap* concerne un soggetto in età evolutiva. Resta fermo che la commissione debba essere presieduta da un medico specialista in medicina legale e che essa sia integrata con un rappresentante dell'INPS, mentre gli altri due medici devono essere scelti uno tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; la composizione generale attuale prevede invece che uno dei due medici sia scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. A suo avviso, sarebbe opportuno chiarire se, con riferimento alla nuova composizione, venga mantenuto il principio per cui i tre medici membri debbano essere scelti tra quelli dipendenti o convenzionati dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente nonché chiarire la nozione di età evolutiva, tenendo conto anche delle diverse possibili età di cessazione della condizione di alunno. Resta fermo, in base alla disciplina vigente, che la commissione sia integrata, per tutti i casi di accertamento di situazione di *handicap*, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali, e che la medesima commissione sia di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'ente o associazione rappresentativo di una determinata categoria di invalido. Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che le predette commissioni mediche siano integrate (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente), ai fini della valutazione diagnostico-funzionale ed ai fini degli atti di cui al successivo comma 3 del mede-

simo articolo 6, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale ed un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale (di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015). Nella normativa vigente, la definizione del profilo dinamico-funzionale (profilo ora assorbito nella procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale) è demandata ad un'unità multidisciplinare presso l'azienda sanitaria locale, ai docenti curricolari ed agli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno. Al riguardo, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà dell'integrazione della commissione con gli altri operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, le commissioni così integrate individuano per ciascun soggetto, successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale e sulla base esclusivamente di quest'ultima, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie ed accertano il diritto al sostegno didattico. Fa presente che la relazione illustrativa osserva che la norma in esame, facendo riferimento esclusivamente alla valutazione diagnostico-funzionale, è intesa a corrispondere meglio agli effettivi bisogni dell'alunno con disabilità, nell'ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni « meccaniche », discendenti automaticamente e in modo indifferenziato dall'accertamento della condizione di *handicap* o di *handicap* grave. In base al successivo comma 5, la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) (gruppo che è oggetto della novella di cui all'articolo 8 dello schema). In base al successivo articolo 21, comma 3, ai membri delle suddette commissioni mediche non spetta alcun tipo di emolumento o rimborso. Rileva che la nuova procedura, essendo

unica, è sottoposta per intero ad aggiornamento che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6, è operato al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona, mentre nel regime attuale il solo profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Osserva, quindi, come il comma 1 dell'articolo 7 preveda che la domanda per l'accertamento della situazione di *handicap* ai fini dell'inclusione sociale e scolastica sia presentata all'INPS, secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le commissioni mediche effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento. Per i casi in esame, dunque, si modifica la norma generale vigente (di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 324 del 1993), in base alla quale la commissione medica deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno della situazione di *handicap* entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il successivo comma 2 dell'articolo 7 prevede che: *a*) la domanda di accertamento della condizione di disabilità in esame sia presentata (in via telematica) da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta – su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale – con il corredo della documentazione del medico specialista; *b*) l'accertamento della condizione di disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale e le determinazioni (da parte, come detto, della medesima commissione medica) sulle prestazioni sociali e sanitarie e sul diritto al sostegno didattico siano trasmessi ai genitori, i quali li inoltrino all'istituzione scolastica ed al competente ente locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del piano educativo individualizzato (PEI) e, ove richiesto dai genitori, del progetto individuale per la persona disabile; *c*)

quest'ultimo progetto sia trasmesso, da parte dell'ente locale, all'istituzione scolastica; d) tutti i documenti summenzionati – ivi compresi il piano ed il progetto – siano inviati, a cura del dirigente scolastico, al GIT, ai fini della proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Atto n. 380.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore per VII Commissione*, ricorda (anche a nome della collega Daniela SBROLLINI, *relatrice per la XII Commissione*) che l'intervento promana dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge. Esso si colloca nell'albergo costituzionale della tutela dell'infanzia (articolo 31, secondo comma) e della scuola aperta (articolo 34). La norma di delega prevede l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie. In particolare, si prevede

che il nuovo sistema integrato avvenga attraverso la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo: la generalizzazione della scuola dell'infanzia; la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254. Deve, inoltre, essere previsto: la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni; la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della

presente legge; la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

Rinviando ad una nota in distribuzione per la descrizione dei singoli articoli del provvedimento, evidenzia che le disposizioni ivi contenute costituiscono una rilevante novità d'impianto. Sinora il sistema di educazione prescolare è diviso in due segmenti separati secondo l'età dei bambini e delle bambine: 1) quello dei servizi per l'infanzia per le bambine e i bambini sotto i tre anni d'età e 2) quello delle scuole dell'infanzia per le bambine e i bambini fino all'obbligo scolastico. I due segmenti differiscono per la rispettiva collocazione nel settore del sociale o dell'educazione ai diversi livelli di governo (nazionale, regionale e locale), per le conseguenti competenze istituzionali regionali o nazionali, per le normative distinte, le esperienze professionali e le condizioni lavorative degli operatori, il progetto pedagogico. I servizi all'infanzia sono principalmente organizzati a livello locale dai Comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole Regioni. Alcuni Comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia; esistono inoltre asili nido meramente privati. Recentemente, data la carenza di posti disponibili negli asili nido pubblici e per agevolare l'organizzazione familiare, è aumentata l'istituzione di asili nido aziendali. Inoltre, spesso più famiglie si organizzano in forme di asilo privato familiare, in cui una mamma si occupa di più bambini oltre al proprio. La richiesta di servizi per l'infanzia è andata aumentando in modo consistente negli ultimi anni. Gli

asili nido hanno costi di gestione elevati e, di conseguenza, alle famiglie vengono richiesti contributi a volte anche ingenti, in quanto si tratta di un servizio non gratuito. L'offerta è distribuita in modo disomogeneo sul territorio nazionale, in conseguenza della varietà delle politiche degli enti locali, delle aziende che promuovono interventi per facilitare la conciliazione tra esigenze familiari e impegni lavorativi dei dipendenti, o dell'iniziativa privata o privato-sociale. In genere, gli asili nido accolgono bambini da 3 a 36 mesi di età, ma alcuni Comuni organizzano anche servizi per l'infanzia per bambini di età inferiore a 3 mesi, in genere con la presenza anche di uno dei genitori. Ricorda che nel 2007 sono state avviate, in via sperimentale, nelle scuole dell'infanzia le «sezioni primavera» che accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi di età. Questo nuovo servizio è nato per rispondere al bisogno di servizi per l'infanzia, in particolare delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Le sezioni sono costituite presso le scuole dell'infanzia, sia statali che paritarie, come una sezione specifica con un proprio progetto educativo, propri spazi e personale dedicato. Le attività relative alla sperimentazione di questo nuovo servizio sono svolte sulla base di appositi accordi con le Regioni. Generalmente gli asili nido garantiscono un servizio che sia il più possibile idoneo a rispondere alle esigenze delle famiglie, sia per quanto riguarda l'apertura annuale sia in relazione all'orario settimanale e giornaliero. Il Comune redige un progetto educativo generale, che viene poi realizzato a livello di singolo asilo attraverso la propria programmazione educativa che definisce nel dettaglio i tempi e i modi in cui si svolge l'attività. Secondo dati ISTAT, nell'anno scolastico 2013/14 sono state censite sul territorio nazionale 13.459 unità che offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia, il 35 per cento è pubblico e il 65 per cento privato. I posti disponibili, in tutto 360.314, coprono il 22,4 per cento del potenziale bacino di utenza, ossia i bam-

bini sotto i tre anni residenti in Italia. Per i servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia i Comuni hanno impegnato nel 2013 circa 1 miliardo 559 milioni di euro: il 3 per cento in meno rispetto all'anno precedente.

Pressoché invariata, fra il 2012 e il 2013, la cifra incassata dai Comuni per la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie che è pari a circa 310 milioni di euro. Nell'arco del decennio 2003-2013, la quota a carico delle famiglie aumenta dal 17,5 per cento al 20 per cento della spesa comunale complessiva per gli asili nido. Le differenze territoriali nella quota di bambini presi in carico dai servizi pubblici o finanziati dal settore pubblico sono ancora forti. Al Centro-nord i posti censiti nelle strutture pubbliche e private coprono il 28,2 per cento dei bambini sotto i 3 anni, mentre nel Mezzogiorno si hanno 11,5 posti per cento bambini residenti. Oltre il 17 per cento dei bambini del Centro-nord è accolto in servizi comunali o finanziati dai Comuni. Nel Mezzogiorno è meno del 5 per cento. Inoltre, i servizi per l'infanzia sono stati considerati per lungo tempo afferenti al sistema dei servizi sociali e, pertanto, ricompresi nella sfera della legislazione esclusiva delle regioni. Tuttavia, come stabilito dalla Corte costituzionale, tali servizi hanno evidentemente perso la natura prettamente assistenziale, venendo in rilievo, invece, chiari profili educativi e ciò a seguito dell'evolversi della natura del servizio.

Come affermato nella relazione illustrativa, questo schema di decreto ha come obiettivo fondamentale di sviluppare, progressivamente e gradualmente, l'educazione prescolare su tutto il territorio nazionale. I nidi, che si rivolgono alle bambine e ai bambini sotto i tre anni, fanno tuttora riferimento alla legge n. 1044 del 1971 istitutiva del nido, che ne affida la programmazione e regolamentazione alle Regioni e la loro costruzione e gestione alle amministrazioni comunali. Ciò ha prodotto sia una diversificazione crescente delle normative, sia una diffusione ineguale dei nidi e degli altri servizi per l'infanzia sul territorio nazionale secondo

la diversa capacità degli Enti locali di rispondere alla domanda delle famiglie. Per ciò che attiene alla scuola dell'infanzia, l'intervento progressivo dello Stato dal 1968, ha permesso di coprire tutto il territorio nazionale arrivando ad accogliere complessivamente circa il 94 per cento dei bambini tra i tre e i sei anni d'età. Anche in questo caso, permangono importanti differenze tra le diverse aree del Paese, nella diffusione delle scuole e nell'assetto organizzativo. Le scuole gestite direttamente dallo Stato danno risposta circa il 63 per cento e quelle paritarie pubbliche, cioè gestite dai Comuni, a circa il 9 per cento dei bambini in età. È ancora fondamentale il contributo delle associazioni e dei privati che dà risposta a circa il ventotto per cento dell'utenza. Ma queste percentuali variano fortemente da un territorio regionale all'altro e secondo la dimensione urbana: nelle Regioni meridionali la scuola dell'infanzia è assicurata soprattutto dallo Stato, mentre le scuole comunali sono molto numerose nelle grandi città sia del Nord che del Centro che del Sud e soffrono anch'esse dei vincoli alla spesa pubblica e dello stato dei bilanci comunali.

Secondo la relazione illustrativa, per entrambi i segmenti zero-tre e tre-sei, l'obiettivo è quello di approntare un nuovo piano per l'estensione dell'offerta e il progressivo riequilibrio territoriale, fino a dar risposta ad almeno il 33 per cento dei bambini sotto i tre anni e alla totalità dei bambini tra i tre e i sei anni. Scopo del provvedimento è quello di ridisegnare meccanismi di finanziamento pubblico che vedano un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia. Sarebbe opportuna, altresì, l'abolizione dei servizi educativi per l'infanzia quali servizi a domanda individuale, che ha contribuito a frenare l'estensione dei servizi e ha scaricato sui soggetti gestori degli stessi e sulle famiglie costi crescenti di compartecipazione alla spesa.

Quanto alla formazione del personale, la relazione illustrativa sottolinea che la disomogeneità della formazione tra edu-

catori dei servizi per l'infanzia e insegnanti delle scuole per l'infanzia è di ostacolo alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell'esperienza dei bambini. La qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l'infanzia trova riscontro nella maggior parte delle normative regionali recenti e in percorsi universitari specifici, ma deve essere perseguita come elemento strutturale e obbligatorio per garantire la qualità dell'esperienza dei bambini nei servizi per l'infanzia, ovunque collocati e comunque denominati. Le iniziative di formazione continua devono essere assicurate a tutto il personale dei servizi per l'infanzia comunque denominati. La scuola dell'infanzia gode di una legislazione nazionale e di norme regionali e provinciali per il diritto allo studio, è pienamente inserita nel quadro scolastico e formativo, e la qualificazione universitaria prevista per il personale docente è comune a quella richiesta per gli insegnanti della scuola primaria. Tuttavia, sono troppo rare o episodiche le iniziative di formazione continua in servizio che coinvolgano gli operatori dei due segmenti. Una nuova riflessione, a livello nazionale e locale, per progettare percorsi formativi universitari e in servizio, che vedano la qualificazione degli educatori dei servizi per l'infanzia in continuità con quella degli insegnanti della scuola dell'infanzia, può contribuire all'arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i profili. Il potenziamento dei sistemi territoriali integrati di servizi e scuole dell'infanzia, attraverso percorsi di formazione continua degli educatori e insegnanti e l'esercizio della funzione di coordinamento pedagogico, che già caratterizzano

molte esperienze nel nostro Paese, sono indiscussi fattori di qualità dell'offerta educativa e come tali devono essere riconosciuti. Ricorda che già in occasione dell'esame della legge sulla «buona scuola» è stata riconosciuta l'importanza del ruolo di anello di congiunzione della scuola dell'infanzia con il nido e la scuola primaria, in un'ottica di accoglienza e di orientamento da realizzare avendo presente la distinzione tra servizi e scuola. Il nido deve essere considerato sempre più un servizio alla persona, nell'ottica dei diritti universalmente esigibili, pertanto non vincolato alla domanda diretta. L'offerta educativa tutta, ma ancor più nella fascia dell'infanzia, deve essere centrata sul bambino, soggetto portatore di diritti, ricco di potenzialità, espressione di specifiche istanze educative. In questo periodo critico, di grandi opportunità ed al tempo stesso di particolari vulnerabilità, deve essere dedicata una speciale attenzione per garantire il diritto di tutti i bambini ad un pieno sviluppo del potenziale. Assicurare ad ogni bambino il miglior inizio possibile rappresenta una delle più lungimiranti ed efficaci politiche che un Governo o un'amministrazione locale possano adottare. Gli investimenti nella salute e nello sviluppo cognitivo emotivo e sociale nei primissimi anni di vita sono quelli che garantiscono infatti il più alto ritorno economico per gli individui e per la società.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	17
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL)). Doc. XII, n. 1070 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Emendamenti C. 1178-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. Emendamenti C. 4113, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL)).
Doc. XII, n. 1070.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviata nella seduta del 17 gennaio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Emendamenti C. 1178-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di

Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. Emendamenti C. 4113, approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Nuovo testo C. 3671-bis Governo ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 3671, contenente una ampia delega per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, è stato presentato dal Governo alla Camera l'11 marzo 2016 ed è stato assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia. Trattando in realtà non solo del fallimento ma, più in generale, di tutte le procedure di insolvenza, il disegno di legge è stato stralciato (18 maggio 2016) così da poter assegnare alla Commissione Attività produttive la disposizione di cui all'articolo 15 relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (C. 3671-ter) e da lasciare alla Commissione Giustizia il restante contenuto della riforma (C. 3671-bis). È quest'ultimo il provvedimento che giunge ora all'esame della Commissione Affari costituzionali dopo l'esame in Commissione Giustizia dove è stata svolta una indagine conoscitiva e sono stati approvati numerosi emendamenti al testo.

I principali profili innovativi del disegno di legge di riforma delle procedure

concorsuali, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, appaiono i seguenti: nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di «allerta», finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, secondo i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria; la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie; l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali; in particolare, le procedure di maggiori dimensioni sono assegnate al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d'appello); l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; tale strumento vede, in particolare, il curatore come *dominus* della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti; la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; la pre-

visione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni; le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza successiva alla introduzione dell'istituto, previsto dalla legge n. 3 del 2012; colmando una lacuna dell'attuale legge fallimentare, viene introdotta una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese.

L'articolo 1 delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi (comma 1) per riformare: le procedure concorsuali (di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, la cosiddetta Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n. 270 del 1999; decreto-legge n. 347 del 2003). A seguito dello stralcio, i principi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio di questa delega sono ora contenuti nella parte del disegno di legge all'esame della Commissione Attività produttive (C. 3671-ter).

Il comma 2 precisa che nell'esercizio della delega il Governo deve «tenere conto» della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza), nonché dei principi della *model law*, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Il comma 3 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo: la proposta del Ministro della giustizia – il provvedimento, nonostante lo stralcio, fa ancora riferimento al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, per il quale richiede che la proposta venga dal Ministro dello sviluppo economico – il con-

certo con i Ministri dell'economia e del lavoro; il parere delle competenti commissioni parlamentari; se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

L'articolo 2 del disegno di legge, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine « fallimento », con tutti i suoi derivati, con l'espressione « liquidazione giudiziale » (lettera *a*). La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Il Capo II del provvedimento detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza. In particolare, l'articolo 3 – non modificato dalla Commissione di merito – detta principi e criteri direttivi per la disciplina alla crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede, sulla scorta delle raccomandazioni UE e delle linee guida internazionali, l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento, che può essere attivato tanto volontariamente dal debitore quanto d'ufficio dal tribunale, allertato da creditori pubblici, sfocia in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore in una dichiarazione pubblica di crisi.

L'articolo 5 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione – detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo (comma 1), oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare. Anche su questo aspetto della riforma è intervenuta in modo rilevante la Commissione di merito che, in particolare, ha respinto l'originaria impostazione della riforma, volta a concepire il concordato nell'ottica esclusiva della continuità di impresa (cosiddetto concordato in continuità) con conseguente inammissibilità di proposte che mirino nella sostanza alla liquidazione dell'azienda. A seguito delle modifiche apportate, il Governo dovrà consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l'apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari (lettera *a*)).

L'articolo 7 individua numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale (comma 1) che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

L'articolo 8, non modificato dalla Commissione di merito, detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione.

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, al fine di armonizzarla con le modifiche apportate all'insolvenza e alla crisi di impresa e incentivarne l'utilizzo. In particolare, il Governo dovrà riordinare e semplificare la disciplina del sovraindebitamento.

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Come noto, infatti, alla ripar-

tizione dell'attivo accertato tra i creditori si procede per categorie di credito; queste ultime sono, in ordine di liquidazione (articolo 111 della Legge fallimentare già citata): i crediti prededucibili (quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali oltre a quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge); i crediti privilegiati, in quanto assistiti da cause legittime di prelazione; i crediti non garantiti (cosiddetti crediti chirografari). Secondo la delega il Governo dovrà, quindi, procedere al riordino del sistema dei privilegi operando su un doppio piano: riducendo i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva); adeguando, di conseguenza, l'ordine della cause legittime di prelazione.

L'articolo 11 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia – detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari, in particolare attraverso (comma 1, lettera a)) l'introduzione nell'ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria. L'articolo 11 prefigura infatti una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: materiali o immateriali, anche futuri; determinati o indeterminabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito; crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente determinati. Il disegno di legge in esame non menziona il pegno mobiliare non possessorio ma prevede principi e criteri di delega per l'introduzione nell'ordinamento, come si è detto, di tale nuova forma di garanzia.

L'articolo 11-bis, introdotto dalla Commissione di merito, prevede una delega al Governo (da attuare con le modalità di cui all'articolo 1) per l'adozione di disposizioni che stabiliscano l'obbligo di stipula

per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'atto o del contratto di trasferimento non immediato di immobili da costruire o di altri diritti reali di godimento su tali immobili.

L'articolo 12 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione – stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare (ora di liquidazione giudiziale) si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca), soprattutto per le diverse logiche sottese ai provvedimenti di apprensione del bene: quelle penali, di natura pubblicistica; quelle del procedimento concorsuale, volte al soddisfacimento dei creditori.

L'articolo 13 autorizza il Governo, in sede di riforma, a modificare alcune disposizioni del codice civile.

L'articolo 14 del disegno di legge detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Lo scopo del legislatore delegante è, in particolare, quello di riportare anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta (si pensi ad esempio alle società cooperative) nell'alveo della disciplina comune (lettera a)), circoscrivendo tale istituto speciale a determinate ipotesi.

L'articolo 16 reca la disposizione di invarianza finanziaria del provvedimento.

Quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, la riforma delle procedure di insolvenza è riconducibile alla materia « ordinamento civile », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL)) (Doc. XII, n. 1070).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,

premessi che:

il rispetto della dignità umana, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali non costituisce soltanto la spina dorsale dei più avanzati sistemi costituzionali democratici ed il pilastro su cui sono fondate le tradizioni giuridiche degli Stati membri dell'UE, ma deve considerarsi altresì una delle principali ragioni della costruzione dell'integrazione europea;

gli standard elevati raggiunti dall'Unione europea in queste materie sono la risultante di un lungo processo di affinamento delle norme contenute nei Trattati, della equiparazione della Carta europea dei diritti dell'uomo ai Trattati medesimi, delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'evoluzione della disciplina legislativa in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

ciononostante, sul piano concreto, il tema è stato a lungo trascurato sia dagli Stati membri sia dalle stesse Istituzioni europee che dedicano grande attenzione al monitoraggio del rispetto di specifiche di-

sposizioni dell'ordinamento europeo così come del rispetto dei vincoli relativi alla finanza pubblica e all'eventuale attivazione, nel caso di infrazioni, di conseguenti meccanismi sanzionatori, mentre non hanno usato la stessa solerzia nel prevenire e contrastare comportamenti radicalmente e sistemicamente incompatibili con quelli che sono i valori fondanti dell'UE, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione stessa;

si è inoltre registrata una evidente asimmetria nel differente atteggiamento assunto dall'UE nei confronti delle violazioni di tali principi a seconda che si verifichino in Paesi terzi oppure che siano perpetrate dagli stessi Stati membri. Si è infatti progressivamente accentuata l'attenzione delle Istituzioni europee, mediante l'inserimento di specifiche clausole di condizionalità, per l'accertamento del rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte dei Paesi terzi contraenti nella stesura di trattati commerciali internazionali, oppure attraverso l'imposizione di stringenti parametri in materia di democrazia, Stato di diritto, e diritti fondamentali (i cosiddetti criteri di Copenaghen) in sede di negoziati di adesione. Al contrario, appare del tutto inefficace la reazione dell'UE in occasione di gravi episodi di violazione di tali valori da parte degli Stati membri dell'Unione stessa;

tale situazione ha assunto contorni inaccettabili alla luce di clamorose vicende verificatesi negli anni più recenti in alcuni

Stati membri, in cui si è registrato persino il tentativo di mettere in discussione uno dei principali modi in cui prende forma lo Stato di diritto, ovvero il principio stesso della separazione dei poteri;

è altresì il caso di altri Stati membri che, disattendendo gli impegni assunti in sede di Consiglio, hanno palesemente violato gli obblighi previsti dalle normative UE in materia di accoglienza dei rifugiati e di asilo con grave pregiudizio per la dignità e la vita stessa delle persone interessate;

il dibattito sull'efficacia dell'azione UE a tutela di tali valori si è concentrato, in primo luogo, sul malfunzionamento dello strumento di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, un complicato dispositivo di monitoraggio e sanzione delle violazioni da parte degli Stati membri che, in sostanza, non ha mai trovato concreta attuazione in ragione della farraginosità della procedura e delle difficoltà di raggiungere, in sede di Consiglio, le maggioranze richieste per procedere all'irrogazione delle sanzioni. In secondo luogo, si è dovuta constatare la scarsa efficacia del ricorso alle procedure di infrazione ai fini del contrasto di violazione che in taluni casi hanno assunto carattere sistematico;

L'Italia si è dimostrata sempre molto attenta e attiva nell'elaborazione di proposte volte a preservare e valorizzare il ruolo decisivo dell'UE come custode dei valori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. In particolare, durante il Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'UE, l'impegno italiano ha consentito di ottenere alcuni significativi progressi che hanno consentito di pervenire a rilevanti iniziative a livello europeo;

in questo scenario si colloca l'iniziativa adottata dalla Commissione europea nel 2014 per l'istituzione di una procedura rafforzata di dialogo politico con lo Stato membro che si ritiene abbia violato tali valori. Il meccanismo, sperimentato per la prima volta nel 2016 e la cui efficacia dovrà essere valutata sul piano

concreto in base all'esperienza, intende affrontare proprio le violazioni aventi carattere sistematico;

è invece apparsa assai limitata l'efficacia dell'iniziativa del Consiglio dell'UE di un dialogo intergovernativo nei confronti di comportamenti incompatibili con i valori UE, atteso che il confronto che si sarebbe dovuto svolgere in quella sede ai fini di un accurato monitoraggio si è limitato in questi ultimi due anni a poche sessioni di lavoro (nella configurazione Affari generali), senza affrontare le forti criticità emerse in alcuni Stati membri. Ciò è accaduto per la resistenza di alcuni Governi a considerare tali occasioni di dialogo intergovernativo quale sede appropriata per la valutazione *inter pares* dello stato di salute dei principi suddetti negli Stati membri;

considerato che:

la risoluzione del Parlamento europeo offre un contributo apprezzabile al confronto in corso sul rafforzamento degli strumenti UE di monitoraggio, prevenzione e contrasto delle violazioni dei citati valori UE, in primo luogo laddove raccomanda l'istituzione di una procedura puntuale e coerente nella successione delle varie fasi (un ciclo annuale) in cui sarebbero coinvolte le principali Istituzioni europee (Commissione, Parlamento europeo e Consiglio dell'UE) e gli Stati membri, che in uno sforzo di corresponsabilizzazione sono chiamati a misurarsi sui temi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. A questo proposito, appare condivisibile la scelta di ricorrere allo strumento dell'accordo interistituzionale;

è altresì da valutare positivamente il tentativo di valorizzare il contributo dei Parlamenti nazionali, i quali sono chiamati a partecipare alla discussione nell'ambito di una specifica sede interparlamentare, che dovrebbe presumibilmente prendere la forma di una riunione o conferenza interparlamentare nella quale sarebbero approfonditi i risultati contenuti nella relazione DSD (democrazia, Stato di

diritto e diritti fondamentali) che la Commissione europea presenterebbe all'inizio del ciclo. Il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali in tale discussione è del resto coerente con la funzione storicamente consolidata delle Assemblee parlamentari quali luoghi istituzionali centrali per quanto riguarda il tema della difesa dei diritti dei cittadini rispetto all'esercizio del potere costituito;

esprime una valutazione favorevole:

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che la Commissione europea dia puntuale seguito all'invito, rivolto dal Parlamento europeo, di presentare, entro il mese di settembre 2017, la proposta di un accordo interistituzionale volto ad istituire una procedura per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali rispettando in linea di principio le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo;

2) per quanto riguarda le modalità di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel ciclo annuale DSD, occorre pervenire a soluzioni equilibrate che ne valorizzino il ruolo nella procedura prefigurata dal Parlamento europeo;

3) è necessario che la Commissione europea utilizzi pienamente e senza remore gli strumenti che già ha a disposizione in base alla normativa vigente, dimostrando in questo ambito un'attenzione almeno pari a quella che manifesta in presenza di violazioni puntuali di singole norme dell'ordinamento europeo, con il conseguente avvio di procedure di infrazione, ovvero in presenza di scostamenti anche limitati rispetto ai vincoli relativi alla finanza pubblica;

4) è necessario che la Commissione europea sia richiamata affinché non trascuri di considerare i profili che attengono al rispetto dei diritti fondamentali per

quanto concerne gli impegni gravanti sugli Stati membri in materia di migrazione e asilo. In tal senso, gli atteggiamenti palesemente ostruzionistici finora tenuti da alcuni Stati membri nei confronti delle politiche dell'Unione in materia di asilo ispirate ai principi di solidarietà e corresponsabilità, che si sono peraltro tradotte in specifici obblighi giuridici, non soltanto dovrebbero determinare una ferma reazione delle Istituzioni europee in termini di misure sanzionatorie potenziate, ma dovrebbero altresì essere configurate quali fattispecie tipiche di violazione dei principi previsti nei Trattati e nella Carta europea dei diritti fondamentali, giustificando, di conseguenza, l'attivazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, che contempla la sospensione degli Stati membri irrispettosi di tali principi dai diritti previsti dai Trattati (ivi compreso il diritto di voto in sede di Consiglio) ovvero l'attivazione di procedure di infrazione;

5) è opportuno rafforzare le misure di carattere preventivo, volte a garantire il rispetto da parte degli Stati membri dei principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, avvalendosi di tutti gli elementi utili allo scopo di effettuare un puntuale monitoraggio, valorizzando il contributo di conoscenza e analisi che possono fornire organismi specializzati, a cominciare dalle Agenzie europee operanti in queste materie;

6) allo stesso fine, si devono valutare tutte le proposte utili, sul piano sanzionatorio, compresa l'introduzione di clausole di condizionalità che subordinino l'accesso degli Stati membri alle risorse del bilancio UE al rispetto di tali valori, in altre parole sanzionando, in ultima istanza, lo Stato inadempiente con la sospensione dell'erogazione dei fondi stanziati dall'UE, come proposto nel 2013 da parte dei Ministri degli esteri tedesco, olandese, danese e finlandese all'allora Presidente della Commissione europea.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Nuovo testo C. 3671-bis Governo ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante « Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza »;

considerato che il provvedimento in esame presso la II Commissione risulta dallo stralcio del disegno di legge C. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, contenente una ampia delega per la riforma delle disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza;

preso atto che lo stralcio ha avuto ad oggetto la disposizione – recata all'articolo 15 del C. 3671 – relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con successiva assegnazione alla Commissione Attività produttive del C. 3671-ter;

rilevato che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate in sede referente, presenta profili innovativi di riforma delle procedure concorsuali;

valutato, in particolare, che l'articolo 1, non modificato presso la Commissione di merito, delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi (comma 1) per riformare: le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, cosiddetta Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n. 270

del 1999, cosiddetto Prodi-bis; decreto-legge n. 347 del 2003, cosiddetto decreto Marzano); il sistema dei privilegi e delle garanzie;

considerato che, a seguito dello stralcio, i principi e criteri di delega relativi all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi testé richiamata dal comma 1 dell'articolo 1, sono ora contenuti nella parte del disegno di legge all'esame della Commissione Attività produttive (C. 3671-ter);

rilevato poi che il comma 3 del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, nel delineare il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega – oltre a prevedere la proposta del Ministro della giustizia, il concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e il parere delle competenti commissioni parlamentari – continua a fare riferimento, nonostante lo stralcio, al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, per il quale richiede che la proposta venga dal Ministro dello sviluppo economico;

valutata dunque l'opportunità – a seguito dello stralcio – di eliminare dal testo dell'articolo 1 del C. 3671-bis ogni riferimento alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese (comma 1) e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico (comma 3);

rilevato poi che il richiamato articolo 1, al medesimo comma 3, terzo periodo, prevede, quanto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che se il ter-

mine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »);

richiamata in proposito l'opportunità di valutare – anche alla luce dell'orientamento a più riprese espresso dal Comitato della legislazione in proposito – la correttezza di tale richiamata « tecnica dello scorrimento » del termine della delega, tenuto conto dell'esigenza di individuare un termine certo per il suo esercizio;

preso atto poi che l'articolo 11 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia – detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari, in particolare attraverso l'introduzione nell'ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria (comma 1, lettera a);

osservato al riguardo che il pegno mobiliare non possessorio è già stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016;

preso atto, quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, che la riforma delle procedure di insolvenza è riconducibile alla materia « ordinamento

civile », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ai commi 1 e 3, primo periodo, dell'articolo 1, si valuti la possibilità – a seguito dello stralcio – di eliminare dal testo ogni riferimento alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico;

b) al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di valutare la correttezza della « tecnica dello scorrimento » del termine della delega, tenuto conto dell'esigenza di individuare un termine certo per il suo esercizio;

c) all'articolo 11, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo con quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016 (convertito nella legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119), in materia di pegno mobiliare non possessorio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti</i>)	38
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a La Valletta, l'8 e il 9 novembre, sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo all'interno di una cornice giuridica »	30
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che sono pervenute osservazioni scritte sul provvedimento in discussione da parte dell'Unione camere penali italiane. Quanto ai rilievi formulati dal collega Colletti, sottolinea come la scelta di intervenire sull'articolo 2635 del codice civile, anziché di introdurre la fattispecie del reato di corruzione tra privati nel codice penale, è condivisibile alla luce della legislazione vigente, tenendo comunque conto che appare sempre più opportuno un intervento normativo di na-

tura sistematica volto ad includere nel codice penale, secondo il principio di riserva di codice, tutte le fattispecie penali, ivi comprese quelle contenute in leggi speciali, previste dalla legislazione vigente, assicurandone la piena conoscibilità. A tale proposito ricorda che l'articolo 31, comma 1, lettera *p*), del disegno di legge S. 2067, recante modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, all'esame dell'Assemblea del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati (C. 2798), prevede quale principio e criterio direttivo di delega l'attuazione sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena. Osserva, inoltre, che l'articolo 4 dello schema di decreto introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati con esclusivo riferimento a coloro che svolgono funzioni dirigenziali o direttive, in considerazione della circostanza che il principio di delega che prevede la punibilità dell'istigazione alla corruzione (articolo 19, comma 1, lettera *c*), della legge 12 agosto 2016, n. 170) si riferisce specificatamente alle ipotesi in cui l'attività corruttiva sia svolta da coloro che svolgono tali funzioni. Ritiene opportuno, sulla base del principio di delega secondo cui occorre tenere conto delle « disposizioni incriminatrici già vigenti », prevedere la punibilità della istigazione alla corruzione tra privati anche nei confronti dei soggetti che nell'ambito della società o dell'ente sono sottoposti alle predette funzioni di direzione o di vigilanza, modulandone la sanzione. Evidenzia, infine, che lo schema di decreto legislativo non modifica il sesto comma dell'articolo 2635 – che prevede la perseguibilità a querela del reato di corruzione tra privati, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi – e prevede la perseguibilità a querela anche per il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 4 dello schema di decreto). Rileva, quindi, l'opportunità di av-

viare una riflessione su tale scelta, sia alla luce della circostanza che il reato di corruzione tra privati è strutturato dallo schema di decreto come reato di pericolo e non più come reato di danno, sia sulla base della raccomandazione IV contenuta nel Secondo rapporto di conformità relativo ai temi del III Ciclo di valutazione da parte del *Groupe d'Etats contre la corruption* (GRECO). In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, ritiene che debba essere valutato se dalla nuova configurazione del reato debba conseguire anche la sua trasformazione in reato perseguibile d'ufficio. Alla luce di tali considerazioni, presenta, quindi, una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento ai rilievi di cui al punto 7) della parte premissiva della proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, rileva l'opportunità che gli stessi siano trasformati in una condizione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, non ritiene di poter accogliere la richiesta del collega Colletti, dal momento che nelle disposizioni del provvedimento in titolo non si ravvisa alcuna violazione dei principi di delega di cui all'articolo 19 della legge n. 170 del 2016.

Andrea COLLETTI (M5S), fa notare come la legge n. 170 del 2016 appena richiamata, non abbia fatto riferimento alcuno alla eliminazione del « nocumento alla società » quale elemento costitutivo del reato di corruzione tra privati e che nonostante ciò nella nuova formulazione del reato di corruzione tra privati non sia traccia del danno. Per quanto sia favorevole a tale soluzione, sottolinea come questa non trovi alcun appiglio formale nei principi di delega, ai quali la presidente si è riferita per motivare la sua contrarietà alla trasformazione della osservazione in condizione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che l'eliminazione del rife-

rimento al « documento alla società » è del tutto conforme al principio di fondo della delega che è dato dall'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, la quale non prevede l'elemento del danno.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire che nel provvedimento in discussione è ravvisabile un « eccesso di delega », evidenza come dovrebbe parimenti ritenersi da espungere anche il riferimento alla violazione degli obblighi di fedeltà, quale elemento costitutivo della condotta del reato di corruzione tra privati.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel rammentare che la violazione degli obblighi di fedeltà è già prevista nella vigente formulazione dell'articolo 2635 del codice civile, ribadisce ritiene di non modificare la nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono stati presentati ulteriori emendamenti al testo base (*vedi allegato 2*) rispetto a quelli già presentati la scorsa settimana e pubblicati nel bollettino delle giunte e commissioni del 19 gennaio scorso. Avverte che l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, volto ad istituire il Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici, è da considerarsi inammissibile per estraneità di materia. Ricorda, a tale proposito, che nella scorsa seduta non si è proceduto all'abbinamento della proposta di legge Brignone C. 3803, diretta ad istituire un Fondo per l'indennizzo della vittime di reati di violenza di genere ed un Fondo per l'indennizzo degli orfani vittime di reati di violenza di genere, in quanto si è ritenuto che tale proposta di legge verta su materia non analoga a quella delle proposte di legge in esame.

Comunica, infine, che l'onorevole Marilena Fabbri ha sottoscritto le seguenti proposte emendative: Sannicandro 1.3, Giuliani 1.02 e Gribaudo 5.015 e 5.016.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che, nella seduta del 12 maggio scorso, il deputato Ferraresi aveva rilevato l'opportunità che sul provvedimento in discussione la Commissione procedesse ad un ciclo di audizioni, indicando, in particolare, tra i soggetti da audire, rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione Camere penali italiane.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel manifestare perplessità sulla richiesta del collega Ferraresi, rammenta che il provvedimento

in discussione, che non necessita di particolari approfondimenti, ha lo scopo di introdurre l'articolo 293 bis del codice penale, punendo come delitto perseguibile d'ufficio, la propaganda del regime fascista e nazifascista.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpI) fa notare come la questione che dovrebbe essere oggetto di riflessione non sia tanto quella se procedere o meno all'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione camere penali italiane, che potrebbero apportare alla Commissione un contributo meramente tecnico-processuale, quanto, piuttosto, quella relativa all'opportunità di introdurre nel codice penale un'ulteriore ipotesi di reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizione, o di contributi scritti, entro lunedì 30 gennaio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a La Valletta, l'8 e il 9 novembre, sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo all'interno di una cornice giuridica ».

Stefano DAMBRUOSO (CI) informa che, con il seminario dell'8 e 9 novembre

scorsi, si è chiuso il progetto dell'Istituto Internazionale per la Giustizia e lo Stato di Diritto (IIJ), promosso dall'Unione Europea, sul ruolo dei Parlamentari nel contrasto al terrorismo. Si è trattato dell'ultimo di una serie di incontri (La Valletta, maggio 2015; Marocco, ottobre 2015; Bruxelles, marzo 2016; Turchia, aprile 2016) ai quali ho avuto l'onore di partecipare su delega della Commissione Giustizia di questa Camera. Hanno aderito a tale iniziativa, con partecipazione e passione, parlamentari di Paesi africani, del Medio Oriente e, ovviamente, europei. Ciò a testimonianza del fatto che il terrorismo rappresenta una minaccia globale e che una maggiore cooperazione internazionale è sentita dalla maggior parte dei Paesi come necessaria per contrastarla efficacemente. Le tematiche affrontate durante i vari workshop sono state numerose e tutti i contributi sono stati altamente significativi. Sono state analizzate le varie legislazioni antiterrorismo adottate dai Paesi partecipanti, vi è stato un dibattito approfondito sulle cause primarie di tale fenomeno criminale, sul sistema investigativo e sull'efficacia della giustizia nel contrasto al terrorismo, sono state analizzate le « buone pratiche » in materia di antiterrorismo per l'inclusione e il coinvolgimento della società civile e quelle in materia di bilancio, supervisione e riservatezza. Questa serie di incontri ha portato all'adozione di un documento, formalmente adottato dal Global Counterterrorism Forum (CGTF) durante la sua settima riunione ministeriale a New York nel settembre scorso, conosciuto come « Valletta Recommendations Relating to Contributions by Parliamentarians in Developing an Effective Response to Terrorism ». Le « Valletta Recommendations » (allegate al presente rapporto) costituiscono un riferimento pratico per tutti i parlamentari nell'affrontare i problemi legati al terrorismo e suggeriscono: 1) l'incorporazione dei requisiti degli strumenti internazionali e regionali contro il terrorismo nel diritto interno e la promulga-

zione in modo rapido di leggi anti-terrorismo che rispettino i diritti umani e le libertà fondamentali; 2) di indagare sulle cause del terrorismo, incluso il processo di radicalizzazione, sul finanziamento e sulle varie tipologie di terrorismo; 3) di sviluppare istituzioni efficaci nel settore della giustizia e creare enti di collegamento fra queste; 4) di mantenere gli strumenti di indagine nell'ambito dello stato di diritto; 5) di promuovere riforme nell'ambito della giustizia criminale per far fronte alle nuove sfide rappresentate dal terrorismo; 6) di favorire la comprensione pubblica e l'inclusività nello sviluppo delle politiche nazionali di lotta al terrorismo; 7) di includere la società civile nella formazione, nello sviluppo e nell'implementazione delle strategie nazionali antiterrorismo; 8) di allocare risorse economiche sufficienti per massimizzare l'uso di risorse governative nel supporto allo sviluppo delle strategie nazionali antiterrorismo; 9) di controllare l'applicazione delle leggi e l'operato dei servizi di intelligence al fine di garantire i diritti dei cittadini; 10) di operare un bilanciamento tra sorveglianza efficace, sicurezza operativa, e i benefici della diffusione pubblica delle notizie relative a fatti di terrorismo; 11) di promuovere uno scambio *di informazioni e una maggiore* cooperazione interparlamentare.

Rammenta che l'ultimo meeting svoltosi a La Valletta ha riunito 39 parlamentari provenienti da: Algeria, Benin, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Francia, Iraq, Italia, Giordania, Kenya, Mali, Malta, Mauritania, Senegal, Serbia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Uganda. Hanno inoltre partecipato rappresentanti del Parlamento ECOWAS, dell'Assemblea Parlamentare della NATO, del Pan African Parliament, dell'Autorità Nazionale Palestinese, nonché esperti di varie organizzazioni internazionali. Tutti i partecipanti hanno sottolineato l'importanza di un'azione collettiva contro questa minaccia mondiale, in particolare attraverso la condivisione di informazioni sensibili e una più stretta collaborazione interparlamentare per aumentare la fiducia tra i Paesi. La prima

giornata di lavoro è iniziata con i discorsi di apertura dell'On. Angelo Farrugia, Presidente della Camera dei Rappresentanti di Malta, del dott. Robert Strang e della dott.ssa Maria Sanchez Gil-Cepeda, entrambi delegati UE, i quali hanno sottolineato il ruolo fondamentale dei parlamentari nella lotta al terrorismo nonché la necessità di sviluppare sistemi di giustizia forti, rispettosi dello stato di diritto e dei diritti fondamentali della persona. La dott.ssa Gil-Cepeda, in particolare, si è soffermata sulla necessità di rafforzare le istituzioni statali, in quanto i terroristi traggono profitto da istituzioni fragili, ed ha auspicato che tutti i parlamentari si adoperino per sostenere l'applicazione delle politiche antiterrorismo e delle buone pratiche all'interno dello stato di diritto. Durante il suo discorso, il dott. George W. Vella, Ministro degli Affari Esteri di Malta, ha condiviso le crescenti preoccupazioni dell'UE per quanto riguarda le minacce dell'estremismo violento, dei foreign fighters e degli attacchi terroristici eseguiti in nome di Da'esh all'interno dell'UE, in Libia, Siria e Iraq. Egli ha aggiunto che per affrontare tali fenomeni è prioritario intervenire sulle cause, ovvero i conflitti, la povertà, la proliferazione delle armi e la fragilità degli Stati. Sono state quindi presentate, da parte del Programme Manager IJJ, dott. Valerio de Divitiis, e dall'On. Yaya Sangaré, dell'Assemblea Nazionale del Mali, lo studio sul lavoro dei parlamentari nella lotta al terrorismo e le « Valletta Recommendation ».

Riferisce che durante la sessione sull'azione dei parlamentari per combattere il finanziamento del terrorismo, l'On. Luciano Busuttil, della Camera dei Rappresentanti di Malta, ha evidenziato il lavoro dei legislatori maltesi nella lotta al terrorismo. Egli ha sottolineato l'importanza della chiarezza nelle legislazioni, di differenziare le « attività terroristiche » dagli « atti terroristici » e di aumentare la consapevolezza verso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare da parte del settore privato. L'On. David Donat Cattin, del « Parlia-

mentarians for Global Action» (PGA) è intervenuto per richiedere a tutti di essere più attivi nel contrastare le ideologie terroristiche e per contrastare il finanziamento di organizzazioni terroristiche. L'On. Samir Ghattass Mikhaeil, del Parlamento egiziano, ha denunciato il ruolo di alcuni poteri nel promuovere il terrorismo e la radicalizzazione, riferendosi all'intervento a guida Usa in Iraq nel 2003 e alla crisi in Libia del 2011, e ha ricordato che la sovranità degli Stati e le norme internazionali devono essere rispettati. Egli ha aggiunto che la lotta al terrorismo necessita di un quadro internazionale di intervento. La dott.ssa Joelle Garriaud-Maylam, rappresentante NATO, in reazione a tali affermazioni ha suggerito di concentrarsi sulle questioni relative allo sviluppo, come l'istruzione e la promozione del ruolo della donna. La On. tunisina Houda Slim ha aggiunto che maggior sforzi dovrebbero essere profusi per i giovani e i disoccupati che rappresentano il principale bacino di reclutamento per i gruppi terroristici.

Entrambi i rappresentanti del Benin, l'On. Sedogbo Augustin Ahouanvoebla e l'On. Abdoulaye Gounou Salifou hanno espresso aperture a ricevere suggerimenti relativamente ad iniziative parlamentari sul contrasto al terrorismo ed hanno anche proposto alla IIG di rivedere un progetto di legge da presentare all'Assemblea Nazionale del Benin. Hanno poi invitato tutti i Paesi a prendersi le proprie responsabilità e hanno infine ricordato che i Paesi avranno bisogno di una guida nella fase di attuazione delle raccomandazioni adottate. Il rappresentante dell'Iraq, On. Sabah Alshami Alsuwaid, è intervenuto per sottolineare che il terrorismo in Iraq proviene anche dai foreign fighters in viaggio verso il paese. Ha quindi chiesto l'aiuto finanziario della Turchia e degli altri Paesi vicini in questa guerra e, più in generale, ha auspicato una maggiore cooperazione internazionale, ad esempio per quanto riguarda la condivisione delle informazioni. La rappresentante turca, On. Fatma Benli, ha riferito delle crescenti preoccupazione del suo Paese per i fenomeni terroristici, per la crisi dei rifu-

giati nonché per la difficoltà dei controlli alle frontiere a causa della difficile situazione dei Paesi vicini. Il dott. Robert Strang ha presieduto la prima discussione tematica sulle «Valletta Recommendation» in relazione alle politiche di lotta al terrorismo internazionale.

Informa che la discussione si è incentrata principalmente sulle ideologie, sulla strumentalizzazione della religione per giustificare atti di terrorismo e sulla necessità di prevenire che i giovani e le persone vulnerabili abbraccino ideologie violente. È stata sostenuta l'importanza dello sviluppo di sistemi di prevenzione dei crimini informatici e auspicato un maggior controllo della rete internet ed in particolare dei social media, utilizzati dai gruppi terroristici per reclutare. Il rappresentante tunisino ha sottolineato che informazioni errate possono rallentare gli sforzi antiterrorismo e il rappresentante del Benin ha espresso la convinzione che alcuni degli Stati più potenti potrebbero dover rinunciare a parte della loro influenza per la causa comune. L'On. Mohammed Bekhechi, dell'Assemblea Nazionale del Popolo di Algeria, ha rivolto il suo intervento, in particolare, sulla questione della deradicalizzazione e sull'urgenza di un'azione collettiva comune. L'On. Abdoulaye Gounou Salifou, Vicepresidente della Commissione per gli Affari Legali dell'Assemblea Nazionale del Benin, ha ribadito l'impegno del suo Paese nella lotta al terrorismo nel rispetto delle leggi e ha spiegato che, con l'aiuto di un piccolo comitato di esperti che coinvolge le ambasciate francesi e statunitensi, è stata redatta una proposta di legge che cerca di definire con precisione «crimini» e «crimini terroristici» e che prevede dure condanne per questi ultimi. Il rappresentante del Benin ha quindi sostenuto che le leggi dovrebbero andare al di là della criminalizzazione dei soli atti terroristici per affrontare questioni trasversali, come il finanziamento del terrorismo ad opera della criminalità organizzata, il traffico di droga e i controlli alle frontiere. Con l'intervento del dott. Adnan Almashakbeeh, che ha sottolineato la necessità di imparare dalle

migliori pratiche di altri Paesi e di coinvolgere studiosi, come sociologi e psicologi, per capire meglio questo fenomeno ideologico, è terminata la prima discussione tematica.

Segnala che la seconda discussione tematica si è incentrata sul ruolo dei parlamentari nella definizione delle politiche antiterrorismo in materia investigativa, procedurale e di giustizia.

Riferisce di essere quindi intervenuto spendendo alcune parole sul quadro ordinamentale italiano in cui si inseriscono le politiche di prevenzione e contrasto del terrorismo. In particolare mi sono concentrato sulla separazione dei poteri dello Stato, sulle varie fasi in cui si articola l'attività di contrasto al terrorismo e sull'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). In tale contesto ha ricordato di come il Parlamento italiano eserciti, in modo sistematico e continuativo, attraverso il COPASIR, un potere di controllo sull'operato dei Servizi segreti vigilando, in particolare, che questi agiscano nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Ha quindi sottolineato come il Parlamento italiano, nel corso di questa legislatura, sia stato particolarmente attivo nella lotta al terrorismo internazionale approvando norme molto importanti – quali ad esempio il reato di auto-addestramento, quello di proselitismo attraverso internet o quello di organizzazione o finanziamento di viaggi finalizzati al compimento di atti terroristici – che hanno permesso all'autorità giudiziaria di sgominare alcune cellule terroristiche presenti sul nostro territorio. Ha dedicato l'ultima parte del mio intervento a due temi a me molto cari, la lotta alla radicalizzazione e le politiche di de-radicalizzazione, delineando il contenuto della proposta di legge a mia prima firma che, appunto, reca « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista » e ricordando l'importantissimo ruolo svolto in ambito europeo dalla « rete per la sensibilizzazione in materia di lotta alla radicalizzazione » (RAN).

Evidenzia che, dopo il suo intervento, ha preso la parola l'On. Lawen Redar, membro della Commissione Giustizia del Parlamento svedese, la quale ha sottolineato come il modo in cui i vari Paesi affrontano le sfide legate al terrorismo abbia anche dei risvolti esterni. Ha portato come esempio di ciò il fenomeno dei foreign fighters di origine svedese che sono andati a combattere in Iraq. Ha quindi sostenuto la necessità di un maggior coordinamento nazionale nella lotta al terrorismo nel suo Paese. Il rappresentante spagnolo, l'On. Antonio Ramon Maria Trevin Lomban, è intervenuto sulla questione del finanziamento legale del terrorismo e sulla necessità di analizzare le origini e la destinazione di tali operazioni. Egli ha aggiunto che il ruolo delle associazioni per le vittime del terrorismo non deve essere trascurato dallo Stato. Con l'intervento del rappresentante spagnolo è terminata la prima giornata di lavori.

Informa che il secondo giorno il Dott. Valerio de Divitiis ha moderato la terza discussione tematica sulla inclusività delle politiche antiterrorismo e sulla necessità di colmare il divario tra il ramo esecutivo e le parti interessate a livello comunitario. La discussione si è incentrata sull'armonizzazione degli standards internazionali e la cooperazione tra Stati nonché sull'effettivo scambio di informazioni sensibili e sulla responsabilità dei singoli Paesi nello sviluppare la normativa antiterrorismo anche nel caso in cui non siano stati direttamente interessati da attacchi terroristici. Ha preso quindi la parola l'On. Barisa Colak, Primo Vicepresidente, membro della Commissione Mista Casa dei Popoli per la Difesa e Sicurezza dell'Assemblea Parlamentare della Bosnia-Erzegovina, la quale ha spiegato che il suo Paese ha adottato nel 2004 alcune misure antiterrorismo, alle quali è seguita l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un piano d'azione per il 2015-2020 relativo alla loro attuazione. Ha inoltre presentato le azioni che la Bosnia-Erzegovina sta portando avanti per sviluppare una maggiore cooperazione con i Paesi vicini e per favorire l'utilizzo, da parte loro, degli

strumenti internazionali di contrasto al terrorismo già esistenti. L' On. Kalthoum Badreddine Houidi, membro dell'Assemblea Popolare della Tunisia, ed altri rappresentanti tunisini hanno discusso sulla loro legislazione prima e dopo il cambio di regime del 2013, sottolineando come adesso ci sia un rispetto senza precedenti dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come non venga più adoperata la normativa antiterrorismo contro gli avversari politici e come non vengano più utilizzati tortura ed altri maltrattamenti. Ha infine ribadito l'importanza di prendersi cura delle vittime del terrorismo. Ha preso quindi la parola l'On. Khadidiatou Diedhiou, dell'Assemblea Nazionale del Senegal, la quale ha parlato delle modifiche normative attuate nel suo Paese per fronteggiare la minaccia terroristica ed ha ricordato che nessun paese è completamente al sicuro da attacchi terroristici. Nel corso del suo primo intervento l'On. ugandese Hood Kiribedda Katuramu ha riferito dell'approvazione nel suo Paese di una legge che prevede una condivisione delle informazioni, a livello locale, relative ad attività terroristiche e la condanna dei discorsi di odio.

Rammenta che è iniziata quindi la quarta discussione tematica sul ruolo fondamentale che hanno i parlamentari nel controllo delle politiche antiterrorismo e nel preservare la sicurezza nazionale. Tutti coloro che sono intervenuti hanno auspicato un aumento della fiducia tra i Paesi, in particolare attraverso meccanismi di assistenza giudiziaria reciproca. L'On. Makali Mulu, dall'Assemblea Nazionale del Kenya, ha evidenziato l'obbligo degli Stati membri di perseguire o estradare i terroristi. Ha dichiarato, quindi, che le risorse economiche destinate dal suo Paese alla lotta al terrorismo hanno generato delle problematiche interne ed ha, infine, evidenziato come i principali problemi del Kenia, in tale ambito, siano legati alla difficile situazione della confinante Somalia. La rappresentante turca, l'On. Fatma Benli, è quindi intervenuta sottolineando che la mancanza di responsabilità per i crimini può portare a frustrazione e sen-

timenti di vendetta da parte delle vittime o delle persone vicine alle vittime, e ciò non può che aggravare la situazione. Ha anche auspicato un maggiore coinvolgimento della società civile nella realizzazione delle legislazioni antiterrorismo. L'On. Nayyef Mukaeef Shnan, membro del Parlamento Iracheno, ha poi tenuto un discorso appassionato sulle lotte del suo Paese contro il terrorismo e ha chiesto una cooperazione reale di tutti i Paesi rivolgendosi, in particolare, a quei Paesi che non fanno abbastanza per impedire che propri cittadini raggiungano l'Iraq per compiere atti terroristici. Il rappresentante francese, l'On. H.E. Sébastien Pietrasanta è poi intervenuto sintetizzando le procedure legislative francesi relative all'adozione delle misure di sicurezza e di intelligence, approvate dopo gli attacchi terroristici del 2015. Il rappresentante del Pan African Parliament è quindi intervenuto sul ruolo di segnalazione dei media, sui social media e l'impatto economico degli attacchi terroristici.

Segnala che è iniziata così la quinta e ultima discussione tematica sulla promozione del ruolo dei parlamentari nella lotta al terrorismo e il lavoro dei forums interparlamentari. L'On. Victor Hlatshwayo, Presidente del Comitato per la Cooperazione, le Relazioni Internazionali e la Risoluzione dei Conflitti del Pan African Parliament ha parlato di questioni che interessano i Paesi africani e che potrebbero favorire la radicalizzazione e il terrorismo, come la povertà, la mancanza di istruzione, la pluralità di religione, e le questioni socio-economiche. Ha poi sottolineato che i parlamentari hanno svolto un ruolo molto importante nello sviluppo delle politiche necessarie a prevenire la crescita del terrorismo. A questo proposito ha aggiunto che le organizzazioni regionali e internazionali, quali la PAP e l'Unione Africana, possono mettere a disposizione la consulenza di esperti nei workshops antiterrorismo al fine di aiutare i propri membri a comprendere meglio tali problematiche e quindi avere un impatto maggiore nello sviluppo di politiche antiterrorismo dei loro Paesi. Il Sen. Joelle Garriaud-Maylam, Relatore Ge-

nerale del Comitato sulla Dimensione Civile della Sicurezza dell'Assemblea Parlamentare della NATO, è intervenuto sul ruolo della NATO nella lotta al terrorismo, in particolare a partire dall'11 settembre del 2001 in Afghanistan e attualmente contro il Da'esh, ed ha sottolineato l'importanza dell'Assemblea Parlamentare della NATO per il dialogo interparlamentare e per promuovere forti meccanismi di sicurezza. Il rappresentante del Mali, l'On. Yaya Sangaré, ha sottolineato la necessità di promuovere nuove iniziative per rafforzare la cooperazione e il coordinamento fra i Paesi africani e che ciò rappresenta l'unica strada per una efficace azione antiterrorismo nel suo continente. Nelle loro osservazioni conclusive, il dott. Robert Strang e la dott.ssa Elena Grech, Capo della Rappresentanza UE a Malta, si sono congratulati con i partecipanti per il loro lavoro e l'impegno dimostrato in favore di questa iniziativa. La dott.ssa. Grech, in particolare, ha auspicato una maggiore collaborazione al fine di combattere il terrorismo e il suo finanziamento ed ha sottolineato l'opportunità di condividere le buone pratiche in tutti i Paesi.

Riferisce che, in conclusione si è condiviso che il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Una maggiore cooperazione internazionale è quindi fondamentale per affrontare il problema. Tutti i Paesi, anche quelli che non sono stati finora interessati da attacchi terroristici,

hanno il dovere di sviluppare politiche antiterrorismo efficaci, coinvolgendo anche la società civile, e di cooperare con le controparti internazionali. Solo uno sforzo congiunto può portare a dei risultati apprezzabili. A tal fine una armonizzazione delle legislazioni e un maggiore scambio di informazioni sensibili rappresentano un punto cruciale. È necessario un potenziamento dei servizi di intelligence ma anche controllare che questi operino nel pieno rispetto delle leggi. Per quanto grande sia la minaccia che la comunità internazionale deve affrontare, il rispetto dei diritti umani non può mai essere messo in discussione. Lo Stato di diritto non può permettersi di degradarsi a livello dei terroristi e chiara deve essere la differenza tra chi calpesta la vita umana e chi invece ne rispetta la dignità. Infine è necessario adoperarsi per contrastare le ideologie che sono alla base dei fenomeni terroristici per impedire la radicalizzazione dei giovani e delle persone più vulnerabili. Si tratta, evidentemente, di sfide molto impegnative che dovremo affrontare anche negli anni a venire.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Dambruoso per la relazione svolta e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

1. lo schema di decreto è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015), volta ad attuare la decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI, in materia di corruzione nel settore privato;

2. la fattispecie penale della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012 (cd. legge Severino), proprio al fine di adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI);

3. la Commissione europea ha più volte segnalato l'esigenza di intervenire ulteriormente in via legislativa al fine di conformare pienamente l'ordinamento italiano ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate dal Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO).

4. lo schema di decreto legislativo, pertanto, mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previ-

sioni contenute nella decisione-quadro, come recepite nei principi di delega, ridefinendo le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato, introducendo la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, estendendo la pena accessoria a tutti i responsabili della corruzione tra privati e modificando la disciplina anche sanzionatoria in materia di responsabilità delle persone giuridiche;

5. la scelta di intervenire sull'articolo 2635 del codice civile, anziché di introdurre nel codice penale, è condivisibile alla luce della legislazione vigente, tenendo conto che comunque appare sempre più opportuno un intervento normativo di natura sistematica volto ad includere nel codice penale, secondo il principio di riserva di codice, tutte le fattispecie penali previste dalla legislazione vigente, assicurando piena conoscibilità di tutte le fattispecie penali comprese anche quelle contenute in leggi speciali. A tale proposito si ricorda che l'articolo 31, comma 1, lettera p) del disegno di legge S. 2067, recante modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, all'esame dell'Assemblea del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati (C. 2798), prevede quale principio e criterio direttivo di delega l'attuazione sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena;

6. il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'ar-

articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, prevede quali autori del reato di corruzione passiva tra privati i soggetti che svolgono funzioni apicali o comunque direttive nell'ambito di società o di enti privati, oltre coloro che svolgono funzioni dirigenziali già oggi previsti dal primo comma. I soggetti che nell'ambito della società o dell'ente svolgono funzioni diverse sono puniti dal secondo comma dello stesso articolo 2635, che punisce colui che sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma;

7. lo schema di decreto legislativo non modifica il sesto comma dell'articolo 2635 la perseguibilità a querela del reato di corruzione tra privati, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, e prevede la perseguibilità a querela anche per il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 4 dello schema), per cui appare opportuna una riflessione su tale scelta sia alla luce della circostanza che il reato di corruzione tra privati è strutturato dallo schema di decreto come reato di pericolo e non più come reato di danno sia sulla base della raccomandazione ivi contenuta nel Secondo rapporto di conformità relativo ai temi del III Ciclo di valutazione da parte del Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO). In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, occorre valutare se dalla nuova configurazione del reato debba conseguire anche la sua trasformazione in reato perseguibile d'ufficio;

8. l'articolo 4 dello schema di decreto introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati con esclusivo riferimento a coloro che svolgono funzioni dirigenziali o direttive, in considerazione della circostanza che il principio di delega che prevede la punibilità dell'istigazione alla corruzione (articolo 19, comma 1, lettera c) della legge 12 agosto 2016, n. 170) si riferisce specificatamente alle ipotesi in cui l'attività corruttiva sia svolta da coloro che svolgono tali funzioni. Pare

opportuno, sulla base del principio di delega secondo cui occorre tenere conto delle « disposizioni incriminatrici già vigenti », prevedere la punibilità della istigazione alla corruzione tra privati anche nei confronti dei soggetti che nell'ambito della società o dell'ente sono sottoposti alle predette funzioni di direzione o di vigilanza, modulandone la sanzione;

9. l'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-ter (pene accessorie), che prevede l'applicazione, a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e per l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale, senza indicare un limite di pena minimo per l'applicazione della predetta pena accessoria, che l'articolo 32-bis fissa nella condanna alla reclusione minima di 6 mesi. La mancata previsione di un limite minimo di pena irrogata si giustifica con il fatto che la delega prevede la predetta pena accessoria dell'interdizione per i due reati di corruzione passiva e di istigazione alla corruzione, senza stabilire specifici limiti. Conseguentemente sarebbe irragionevole anche alla luce della decisione quadro, articolo 4, paragrafo 3, introdurre i limiti di cui all'articolo 32-bis del codice penale solo per il reato di corruzione attiva, oggettivamente più grave dell'istigazione alla corruzione. Proprio la previsione nella legge delega dell'interdizione per il reato meno grave dell'istigazione, senza limiti minimi di pena irrogata, non consente di prevedere tali limiti per il più grave reato di corruzione consumata attiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo valuti quanto rilevato nei punti 5,7 e 8 della premessa.

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.**

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale sono sostituite dalle seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno del genitore del coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva.

1. 5. Carfagna, Sarro, Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, dopo le parole: non autosufficienti, aggiungere le seguenti: , economicamente o in condizioni di disabilità,.

1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva di coppia,.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: il coniuge, inserire le seguenti: il convivente o persona legata da relazione affettiva di coppia,;*

b) *all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 2-bis, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva di coppia,;*

c) *all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 463-bis dopo la parola: coniuge aggiungere, ovunque ricorra, le seguenti: convivente o persona legata da relazione affettiva di coppia.*

1. 8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;

all'articolo 3, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;

1. 2. Brignone, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, sostituire le parole: , anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti: , qualora il reddito personale non superi il triplo dei limiti previsti,.

1. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, sostituire le parole: , anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti: , qualora il reddito personale non superi il doppio dei limiti previsti,.

- 1. 7.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, dopo le parole: procedimento penale, aggiungere le seguenti: , sin dall'inizio dello stesso,.

- 1. 3.** Sannicandro, Daniele Farina, Fabbri.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

1. All'articolo 577 del codice penale, al primo comma, punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: « o contro il coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

- 1. 02.** Giuliani, Verini, Ermini, Morani, Rossomando, Berretta, Tartaglione, Amoddio, Bazoli, Mattiello, Iori, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

ART. 2.

Al capoverso, la parola: accerta, è sostituita dalla seguente: rilevata.

Conseguentemente all'articolo 3, capoverso, la parola: accertata, è sostituita dalla seguente: rilevata.

- 2. 1.** Brignone, Andrea Maestri.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso, alla fine è aggiunto il seguente periodo: In presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, essi subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore indagato che perde il diritto di ripetizione.

- 5. 3.** Brignone, Andrea Maestri.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Dal giorno del rinvio a giudizio, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di proscioglimento ovvero assoluzione, anche non passata in giudicato. Dalla sentenza definitiva di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. Il reo, in seguito a sentenza definitiva di condanna, è tenuto a restituire quanto percepito medio tempore.

- 5. 4.** Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal giorno di pubblicazione della sentenza di condanna, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di proscioglimento ovvero assoluzione, anche non passata in giudicato. Dalla sentenza definitiva di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. Il reo, in se-

guito a sentenza definitiva di condanna, è tenuto a restituire quanto percepito medio tempore. ».

5. 5. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente comma:

1-bis.1. Il coniuge, in stato di bisogno economico, indagato per tentato omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge che incorre nelle disposizioni del comma 1-bis percepisce, fino al rinvio a giudizio, l'assegno sociale anche in deroga ai limiti d'età e comunque in misura non superiore all'importo della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* sospesa.

5. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Trattamento previdenziale in favore degli orfani di crimini domestici).

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente per gli orfani di crimini domestici nel caso in cui l'autore del reato sia deceduto, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

5. 06. Fabbri, Lenzi, Gnechi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. Agli orfani per crimini domestici si applicano le disposizioni relative al collocamento obbligatorio presso le pubbliche

amministrazioni secondo le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'assunzione ai sensi del primo periodo può essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche tramite chiamata diretta, sulla base delle domande presentate dagli interessati. Qualora non siano state presentate domande, l'amministrazione pubblica rivolge agli uffici competenti per il collocamento obbligatorio richiesta di avviamento al lavoro sulla base delle liste presso questi istituzioni.

2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

5. 08. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. I figli, rimasti orfani a seguito rimasti orfani a seguito di delitto compiuto ai danni del genitore, da parte del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva, hanno diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private ai sensi della legge 10 giugno 1997, n. 285 e della legge 12 marzo 1999, n. 68, con precedenza su ogni altra categoria indicata dalle medesime leggi.

5. 04. Brignone, Andrea Maestri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Diritto al collocamento obbligatorio in favore di figli superstiti di crimini violenti).

1. I figli superstiti di vittime del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo

comma del codice penale, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed alle altre vigenti disposizioni in materia, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

5. 015. Gribaudo, Fabbri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani di crimini domestici).

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta gratuita, delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, appositamente formato.

2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:

a) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento ai diritti delle vittime e ai servizi organizzati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute attive nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore degli orfani di cui alla presente legge;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di vittime crimini domestici;

e) acquisiscono e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione.

5. 05. Fabbri, Lenzi, Gnechi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Diritto all'assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria).

1. Agli orfani per crimini domestici è assicurata un'adeguata assistenza psicologica.

2. Gli orfani per crimini domestici sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi si applica il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

5. 011. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

1. A favore dei figli superstiti di vittime dei reati di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sani-

tario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

5. 016. Gribaudo, Fabbri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sostegno alla formazione scolastica e universitaria).

1. Agli orfani per crimini domestici è garantito un contributo per il sostegno della formazione scolastica e universitaria nelle seguenti misure:

a) fino al completamento della scuola dell'obbligo: euro 3.000 annui;

b) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, euro 4.000 annui;

c) fino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, avente sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000 annui.

2. I contributi di cui al comma 1 sono annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alla variazione positiva dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.

3. L'erogazione dei contributi cessa a decorrere dalla data in cui il beneficiario intraprenda un'attività di lavoro autonomo o inizi un rapporto di lavoro dipendente.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dall'anno accademico 2017/2018 sono istituite borse di studio riservate agli orfani per crimini domestici, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di

primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

5. 09. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

5-*quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-*sexies*. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinquies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

5. 010. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà in favore degli

orfani per crimini domestici, con una dotazione di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento delle risorse del Fondo è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 012. Carfagna, Sarro, Santelli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	44
7-01162 Cicchitto: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.	
7-01168 Manlio Di Stefano: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.	
Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
Sui lavori della Commissione	47

RISOLUZIONI

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che, a far data dal 19 gennaio scorso, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Carlo SIBILIA, che ringrazia per il contributo dato ai lavori della Commissione stessa.

7-01162 Cicchitto: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.

7-01168 Manlio Di Stefano: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.

(*Discussione congiunta e rinvio*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, a seguito delle intese intercorse con il deputato Di Stefano, primo firmatario della risoluzione n. 7-01168, impossibilitato a partecipare a questa seduta per intervenuti impegni istituzionali in sede di delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella giornata odierna si procederà alla sola illustrazione degli atti in titolo, la cui deliberazione avrà luogo in altra seduta. Al riguardo precisa che tale organizzazione dei lavori rientra in una consolidata dinamica di dialogo tra i gruppi e non attiene al merito specifico delle risoluzioni in oggetto.

La Commissione concorda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione n. 7-01162, a sua prima firma, premette che ogni contesto geopolitico è esposto ad una ciclicità ineludibile. A livello globale e nell'ambito della cultura socialdemocratica ricorda che in passato emerse una crisi da cui derivò la svolta conservatrice facente capo a figure

come Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Tale ciclo sfociò successivamente nella cosiddetta « Terza Via » di Blair, quindi dei presidenti Clinton e, da ultimo, Obama. Il contesto venezuelano attuale è attraversato in questa fase dalla crisi dell'antimperialismo e del populismo del presidente Chavez che, a differenza di Maduro, poteva contare su un forte consenso popolare. Ci troviamo adesso, invece, di fronte ad una doppia crisi di *leadership* politica, caratterizzata da una marcata deriva autoritaria e segnata da una gravissima situazione sul piano finanziario. Fatte queste premesse, rileva come il presidente Maduro surroggi la perdita di carisma e di consenso personale con la gestione autoritaria del potere avvalendosi in modo improprio dello strumento rappresentato dal Tribunale Supremo, istituzione ormai sistematicamente piegata a obiettivi politici. Vi è poi una situazione drammatica sul piano dell'ordine pubblico, da cui derivano gravi violazioni sul terreno dei diritti e delle libertà fondamentali, che ledono anche la nostra comunità di connazionali.

Sottolinea che l'iniziativa riguardante la risoluzione in titolo è scaturita da recenti accadimenti avvenuti nella scena politico-parlamentare venezuelana, anche in riferimento agli arresti disposti nei riguardi di parlamentari di opposizione; alla perdurante condizione di detenzione ingiustificata di dissidenti, come nel caso dell'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledesma; infine, alla grave insicurezza, anche sul piano alimentare e sanitario, in cui versa la popolazione, compresa la comunità dei connazionali. Ricorda, quindi, il caso del funzionario italiano in servizio presso la nostra Rappresentanza diplomatica a Caracas, ucciso in circostanze tuttora da chiarire e riferisce in ordine alle difficoltà incontrate nell'invio di medicinali richiesti dai nostri connazionali e che il regime impedisce di far pervenire agli interessati, non volendo ammettere la crisi umanitaria in atto. Vi sono poi i casi clamorosi di connazionali arrestati per motivi di carattere marcatamente politico. Ricorda infine le difficoltà

di recente risolte dal Governo italiano con l'INPS per l'aggiornamento delle pensioni minime per gli italiani in Venezuela.

Intervenendo, quindi, sul merito della risoluzione n. 7-01168 Di Stefano, dichiara di non condividerla sul piano della filosofia politica che la attraversa, nonché dell'approccio acritico che la caratterizza. Ciò nonostante, in uno sforzo costruttivo teso a valorizzare la buona volontà di tutti coloro che hanno a cuore i diritti del popolo venezuelano e la comunità italiana in Venezuela, esprime consenso sul primo e sul terzo punto della parte dispositiva della risoluzione a prima firma Di Stefano, di cui dà lettura. Auspica conclusivamente che si possa individuare un terreno di incontro tra maggioranza e opposizione, pur nella difformità delle valutazioni sulla situazione in Venezuela.

Marta GRANDE (M5S) segnala che il testo della risoluzione presentata dal suo gruppo non si pone in maniera acritica rispetto alle scelte del governo del Venezuela, come invece affermato dal presidente Cicchitto, esprimendo a sua volta una forte preoccupazione per quanto accade in tale Paese. Sottolinea che, oltre agli impegni segnalati dal presidente Cicchitto in quanto possibile oggetto di una integrazione della risoluzione a sua prima firma, appaiono rilevanti anche quelli relativi alla cessazione di ogni forma di violenza e di ingerenza e alla rimozione delle sanzioni. Quest'ultimo impegno è in linea con un approccio seguito dal Movimento 5 Stelle anche in relazione ad altre realtà, posto che tale strumento di pressione finisce nella gran parte dei casi per incidere in maniera critica sull'esistenza quotidiana di tutta la popolazione. Considerata l'apertura prospettata dal presidente Cicchitto e il maggior tempo a disposizione, si riserva, a nome del gruppo, in ogni caso di valutare la posizione da assumere in sede di votazione alla luce delle modifiche proposte.

Il viceministro Mario GIRO conferma l'aggravamento di giorno in giorno della situazione in Venezuela sotto molteplici profili relativi alla situazione economica,

umanitaria, sanitaria e di sicurezza. Ricorda le difficoltà incontrate nell'inviare aiuti sanitari, anche mediante « valigia diplomatica », in quanto il governo Maduro si rifiuta di riconoscere la situazione di crisi. Rimane in ogni caso aperto un canale di dialogo, posto che egli stesso si è recato cinque volte in missione in Venezuela, da ultimo nello scorso ottobre, e che si è riusciti ad ottenere la liberazione di quattro delle cinque persone con nazionalità italiana detenute per motivi politici. Ricorda le difficoltà che incontra il processo di dialogo avviato, dopo due false partenze, dal Vaticano, che si scontra con un'intransigenza di entrambe le parti. Segnala l'unico fattore positivo derivante dalla soluzione della questione sull'integrazione al minimo delle pensioni italiane erogate in quel Paese, grazie all'intervento del Ministero del lavoro, della Banca d'Italia e dell'INPS. Permane critica la situazione sul piano della sicurezza personale, che ha registrato anche tre vittime tra il personale in servizio nelle nostre strutture diplomatiche e i relativi familiari, con molti connazionali riparati all'estero, in particolare negli Stati Uniti e a Panama. Sottolinea che il Ministero è impegnato nell'assistenza anche con l'invio di personale *in loco*; dopo le cinque unità trasferite nelle scorse settimane e che il Ministro Alfano ha disposto l'assegnazione in Venezuela di altre sei unità di personale per affrontare eventuali ulteriori emergenze, legate al possibile implodere di una sorta di guerra civile, fino ad oggi scongiurata malgrado le violenze di ogni giorno. Rileva come la notevole presenza italiana – 150.000 persone con doppio passaporto ed un milione di italo-discendenti – rappresenti da un lato un'opportunità per incidere nella realtà venezuelana ma, nello stesso tempo, anche un fattore che spinge ad agire con cautela per scongiurare il rischio di possibili ritorzioni, tenendo conto che molte ambasciate europee sono state chiuse. Fa presente le difficoltà in cui versa la comunità dei connazionali, colpiti da misure restrittive, sequestri e vessazioni di

ogni genere nello svolgimento delle proprie attività e che esprimono complessivamente una posizione omogenea, tipica della classe media o medio-alta locale.

In conclusione, esprime un parere favorevole sul testo della risoluzione presentata dal presidente Cicchitto, anche con l'eventuale integrazione con il primo e il terzo punto degli impegni inclusi in quella a prima firma Di Stefano.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, coglie l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo notizie circa la sorte dei tre concittadini detenuti in Venezuela, Vincenzo Scarano, Salvatore Lucchese e Rodrigo Damiani.

Il viceministro Mario GIRO risponde che i primi due sono stati liberati e si riserva di fornire notizie sulla sorte del terzo.

Fabio PORTA (PD) ringrazia il presidente Cicchitto per aver fatte proprie le preoccupazioni per una situazione da lui seguita con costanza negli ultimi anni, come pure il rappresentante del Governo per l'impegno manifestato su tale problematica. A nome del suo gruppo, dichiara di condividere l'intenzione di rinviare la votazione ad una seduta successiva per poter garantire la presenza del deputato Di Stefano, purché si sottolinei che tale rinvio non rappresenta una mancanza di sensibilità rispetto alle vicende venezuelane, ricordando anche le discutibili posizioni assunte da molti gruppi nel corso di un recente dibattito sullo stesso tema svolto al Senato ed auspicando che in questo ramo del Parlamento si possa avere un approccio diverso e largamente condiviso. Nel riallacciarsi alle considerazioni svolte dal presidente in merito alla chiusura di cicli politici, ricorda che la mobilitazione della masse popolari avviata all'inizio del nuovo secolo in America Latina rappresenta ormai un fenomeno in esaurimento. In questo quadro si deve essere consapevoli della degenerazione delle pratiche democratiche causata dalle politiche del presidente Maduro. Rispetto a quanto riportato nel testo della risoluzione pre-

sentata dal Movimento 5 Stelle, ricorda che se è vero che il Venezuela è una repubblica presidenziale non per questo è legittimo comprimere il ruolo proprio del Parlamento, che è eletto direttamente dal popolo venezuelano. Ben conoscendo la situazione in Venezuela, di cui il presidente Casini ha personalmente appreso in occasione della sua recente visita, manifesta il pieno sostegno del Partito Democratico al testo della risoluzione presentata dal presidente Cicchitto che ribadisce l'impostazione di quella approvata all'unanimità dalla Commissione nello scorso luglio e che chiedeva iniziative politiche anche a sostegno della consistente comunità italiana presente in Venezuela. Ricorda che rispetto agli impegni assunti in quella sede ha trovato soluzione il tema dell'adeguamento delle pensioni, che è ingiustamente rappresentato come ancora inevaso, secondo quanto riportato nella risoluzione del Movimento 5 Stelle. Ribadisce, in conclusione, la necessità di procedere quanto prima alla votazione della risoluzione in discussione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, concorda con il collega Porta che il dibattito al Senato ha assunto toni assai diversi rispetto a quelli usati in questa Commissione.

Guglielmo PICCHI (LNA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione del presidente Cicchitto, anche se integrata con i due impegni previsti in quella del Movimento 5 Stelle, in ragione della gravità della crisi umanitaria in Venezuela, sottolineando con ciò un elemento di discontinuità rispetto al dibattito in corso al Senato.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta, secondo quanto convenuto e nel rispetto della consueta corretta dinamica tra i gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Andrea MANCIULLI (PD) e Andrea COLLETTI (M5S).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA replica agli interventi e svolge ulteriori considerazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, intervenendo in merito alle risoluzioni n. 7-01162 Cicchitto e n. 7-01168 Di Stefano, informa la Commissione dell'avvenuta liberazione anche del connazionale Rodrigo Damiani.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, a nome della Commissione, esprime soddisfazione per la notizia testé ricevuta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	48
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa. COM(2016)950 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa.

COM(2016)950 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il documento in esame e ha proposto di svolgere alcune audizioni per approfondire gli aspetti salienti dello stesso.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, precisa che a suo avviso la Commissione dovrebbe svolgere un numero limitato di audizioni, per acquisire il contributo di riflessione e di esperienza dei soggetti più qualificati in questo campo. In particolare, evidenzia l'opportunità di svolgere l'audizione dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, di rappresentanti dell'Agenzia europea per la difesa (EDA), nonché dei vertici militari italiani competenti in materia.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival. C. 4113, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53

SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

C. 1178-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, nonché degli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 18 gennaio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda altresì che la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente il 18 gennaio scorso, approvando talune proposte emendative volte a recepire tali condizioni e apportando talune correzioni formali al testo.

In conseguenza di ciò, e non presentando il testo del provvedimento profili di problematicità dal punto di vista finanzia-

rio, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

De Lorenzis 3.50, che è volta a prevedere che l'iscrizione nell'apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici del Registro di immatricolazione nazionale debba avvenire senza oneri a carico del richiedente, disponendo che agli oneri derivanti dalla norma, peraltro non quantificati, si provveda a valere sul Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

De Lorenzis 3.51, che è volta a prevedere che l'iscrizione nell'apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici del Registro di immatricolazione nazionale debba avvenire con oneri a carico del richiedente solamente nella misura del 50 per cento, disponendo che agli oneri derivanti dalla norma, peraltro non quantificati, si provveda a valere sul Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

De Lorenzis 4.50, che è volta a prevedere che, con apposito decreto, può essere stabilito l'esonero dal pagamento della tariffa da corrispondere al gestore dell'infrastruttura nazionale per la medesima tratta per un massimo di tre anni,

disponendo che agli oneri derivanti dalla norma, peraltro non quantificati, si provveda a valere sul Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

De Lorenzis 5.52, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del registro dei Gestori Abilitati ai Servizi Ferroviari Turistici, precisando che l'iscrizione al registro non comporta oneri per il richiedente e disponendo che agli oneri derivanti dalla norma, peraltro non quantificati, si provveda a valere sul Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

Franco Bordo 9.050 e 9.051, che prevedono che, in sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione del decreto di individuazione e classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico di cui all'articolo 2, comma 1, siano qualificate come ferrovie turistiche, salvo diversa richiesta della regione interessata rivolta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determinate linee. Gli articoli aggiuntivi in oggetto, che riproducono sostanzialmente una disposizione soppressa dal testo a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio in data 18 gennaio 2017, prevedono, in sede di prima applicazione, a prescindere da qualsiasi vincolo di carattere finanziario, che siano classificate come ferrovia turistiche alcune linee ferroviarie;

De Lorenzis 9.052 che prevede, al fine di consentire la gestione dei veicoli a pedalata naturale o assistita, specifici obblighi a carico del proprietario o del gestore dell'infrastruttura, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acqui-

sire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Coppola 2.51, che è volta a prevedere che tutti i dati relativi all'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico siano pubblicati in formato aperto sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Coppola 3.54, che prevede che la richiesta di iscrizione, nell'apposita sezione dedicata ai rotabili storici e turistici del Registro di immatricolazione nazionale, dei rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie debba essere effettuata esclusivamente in via telematica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

De Lorenzis 5.53, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le risorse umane e strumentali per l'istituzione dell'Ufficio delle Ferrovie Turistiche. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

De Lorenzis 9.053, volto a prevedere l'istituzione, mediante apposito decreto, dell'Osservatorio sulle ferrovie ad uso turistico, disponendo che il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio siano stabiliti dal medesimo decreto. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1178-A, recante Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.51, 3.50, 3.51, 3.54, 4.50, 5.52 e 5.53, e sugli articoli aggiuntivi 9.050, 9.051, 9.052 e 9.053, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival.

C. 4113, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 1.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Luigi Gallo 2.1, che sopprime l'articolo 2, recante la copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Luigi Gallo 1.2, il quale, sostituendo gli articoli 1 e 2 del provvedimento, prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è indetta la selezione dei progetti culturali finalizzati alla realizzazione di manifestazioni culturali e che il medesimo decreto definisce i criteri di selezione dei progetti, privilegiandone il carattere internazionale, nonché l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa si provvede mediante riduzione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Polidori 1.3, volta a prevedere, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un

contributo di un milione di euro a favore anche della Fondazione Umbria Jazz per la realizzazione del Festival di Umbria Jazz, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sulle proposte emendative Luigi Gallo 2.1 e 1.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta per i profili finanziari sull'emendamento Polidori 1.3, nonché su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, in quanto prive di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 4113, approvato dal Senato, recante Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 e 2.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha predisposto la relazione tecnica di propria competenza e che la stessa è attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato ai fini della sua verifica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Ministro per la coesione territoriale e Mezzogiorno Claudio De Vincenti e il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 19.55.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 233 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge n. 243 del 2016, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emenda-

tive, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Evidenzia quindi che, alla luce di tali criteri, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Cinzia Maria Fontana 1.16, che proroga la durata degli incentivi destinati ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni;

Lenzi 1.17 e Piazzoni 4.09, che autorizzano procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione del personale precario dell'Istituto superiore di sanità;

Castricone 1.03 e Losacco 3.05, che prorogano la durata degli incentivi destinati agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili;

Sgambato 2.02, che prevede che fino al 31 dicembre 2017 non siano soggette ad esecuzione forzata le somme appartenenti ai consorzi di bonifica che operano nelle regioni del Mezzogiorno destinate al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali del personale dipendente;

Carrescia 2.05, che interviene sulla disciplina per l'attribuzione degli incentivi per l'energia prodotta da impianti solari termodinamici;

Palese 3.03, che istituisce un Fondo destinato ad interventi urgenti per la rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo e per il ripristino dello stato dei luoghi;

Pisano 3.030, che considera produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti eoliche;

gli identici Prestigiacomò 4.13, Baggero 4.14 e Palese 4.15, che intervengono sulle modalità di autorizzazione all'esercizio dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale da parte delle riunioni temporanee di imprese;

Boccadutri 4.17, che interviene su un termine entro cui le imprese armatoriali devono adeguarsi al decreto legislativo n. 221 del 2016, recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime;

Lodolini 4.18, che autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere 150 unità di personale;

Murer 4.20, che esclude dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese degli enti previdenziali di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 228 del 2012, le spese sostenute dall'INPS per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui dipendenti del settore privato assenti per malattia;

Burtone 4.010, che prevede la possibilità di promuovere specifici progetti volti al reinserimento occupazionale dei lavoratori già beneficiari della mobilità in deroga;

Altieri 4.011, che reca misure di semplificazione di alcuni adempimenti in materia di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria previsti per le imprese agricole;

Altieri 4.012, che interviene con alcune modifiche sulla disciplina penalistica relativa all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Pisano 4.017, che destina apposite risorse al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica nelle Regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dall'obbligo scolastico;

Carfagna 5.8, 5.9 e 5.10, che prevedono che l'INAIL destini, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni compresi nelle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale;

gli identici Piazzoni 5.03, Lodolini 5.01 e Rostellato 5.02, che destinano ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al finanziamento del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Oliverio 5.05, che incrementa, in misura pari a 60 milioni di euro per il 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per interventi volti a promuovere la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole;

Russo 5.06, che interviene in materia di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, prevedendo che, in caso di mancata intesa con la Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2017, per il medesimo anno venga applicata la disciplina di riparto definita dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996;

Sammarco 6.3, che riconosce un contributo per il triennio 2017-2019 ad alcune Università non statali con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza;

Barbanti 6.01, che reca modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi maturati da società partecipate estere;

Braga 6.03, che autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile;

Antezza 6.04, che prevede che al comune di Matera, Capitale europea della cultura 2019, non si applichino, fino al 31 dicembre 2019, alcune norme di contenimento delle spese;

Prestigiacomo 6.09, che attribuisce un apposito contributo alle 21 città selezionate per il titolo di «Capitale italiana della cultura 2018»;

Occhiuto 6.013, che prevede un piano straordinario di potenziamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia;

Russo 6.014, che attribuisce un apposito contributo alle città sedi di riconoscimento ai sensi della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

Rostellato 7.06, che aumenta da tre a quattro il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nell'ambito della cabina di regia che sovrintende alla rete del lavoro agricolo di qualità;

Palese 7.08, che prevede che partecipino alla ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato, tra l'altro, al finanziamento di assunzioni di personale a tempo determinato, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Palese 7.011, che reca disposizioni concernenti l'utilizzazione di risorse per l'attuazione di un programma di edilizia sanitaria;

Quartapelle Procopio 7.12, che istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo per il finanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2017;

Latronico 7.03, che istituisce in via sperimentale il programma Magna Grecia, volto a finanziare, con un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019;

Latronico 7.04, che autorizza il comune di Matera ad acquistare un immobile da recuperare, riqualificare e rendere funzionale quale luogo di comunicazione culturale;

Latronico 7.05, che reca disposizioni volte ad escludere l'applicazione alla città

di Matera di alcuni vincoli in materia di assunzione di personale previsti a legislazione vigente;

Latronico 7.014, che prevede la costituzione di una zona economica speciale nell'area della città di Matera;

Palese 7.09, che reca disposizioni in materia di contabilizzazione delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni titolari di programmi comunitari che svolgono la propria attività in esecuzione di regolamenti europei;

Palese 7.010, che proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro cui devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013;

Palese 7.012, che detta disposizioni contabili ai fini del rispetto dell'equilibrio di bilancio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Scotto 7.01, che prevede specifici obiettivi di spesa per le amministrazioni centrali da destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;

Palese 7.07, che prevede la possibilità, per il biennio 2017-2018, per le regioni che hanno avviato procedure di stabilizzazione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di concludere tali procedure in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Colletti 7.029 e 7.030, che delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al fine di includervi anche le conseguenze del sisma del 18 gennaio 2017.

Rocco PALESE (Misto-CR), riservandosi di valutare con attenzione quanto testé comunicato dal presidente, chiede comunque come sia stato possibile dichiarare estraneo alla materia del provvedimento in esame, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, l'articolo aggiuntivo 7.010 a sua firma, relativo alla programmazione del Fondo sviluppo e coesione.

Maino MARCHI (PD), apprezzando la valutazione effettuata dal presidente in relazione all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, invita, se possibile, a riconsiderare con maggiore disponibilità le proposte che prevedono interventi localizzati nel Mezzogiorno d'Italia.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) condivide la richiesta dell'onorevole Marchi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricordando che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 11 della giornata di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno. C. 4200 Governo.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 6, secondo periodo, le parole: « in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » sono soppresse.

1. 25. Labriola.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis) al comma 8, quinto periodo sono aggiunte in fine le parole: « , conformandola altresì alle eventuali prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, con corrispondente proroga, limitatamente a tali intendenti, del termine di attuazione previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » »;

b) alla lettera b), capoverso comma 8.4, ultimo periodo, aggiungere, in fine il seguente periodo: « L'eventuale omessa o

incompleta realizzazione, nei termini di attuazione previsti, delle predette attività e dei predetti ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale da parte dei commissari straordinari non comporta alcuna responsabilità a carico dell'aggiudicatario individuato ai sensi del comma 8.1 neppure per violazione delle prescrizioni previste dal predetto Piano e dall'autorizzazione integrata ambientale. »;

c) alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 8.6. In caso di eventuale omessa o incompleta realizzazione delle attività esecutive del Piano di cui al comma 8.1 che, in base al cronoprogramma reso noto ai soggetti offerenti devono essere realizzate dai commissari straordinari entro la data di efficacia del contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali, tali attività devono essere proseguite o completate dai commissari straordinari, senza alcuna responsabilità a carico dell'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 neppure per violazione delle prescrizioni previste dal Piano e dall'autorizzazione integrata ambientale. ».

1. 14. Boccadutri.

Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 8 il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione, quanto meno parziale e progressiva, delle linee

produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, fondate sulla *low carbon economy*, al fine di minimizzare l'impatto sanitario e ambientale dell'intero processo produttivo, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione, e non aggiornino, di conseguenza e previa modifica, l'offerta presentata. Dovranno essere altresì attuate tutte le BAT (*Best Available Techniques* – migliori tecniche disponibili) di settore e ai relativi Documenti di Riferimento per le BAT « BREFS (*Bat Reference Documents*) » prevedendo, ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 29-*octies* comma 4 lettere a), b), c), e) del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Riesame dei Provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, fin ora emanati al fine di completare l'adeguamento dell'assetto produttivo alla Decisione di cui alla Conclusione della BAT 2012/135/UE del 28/02/2012, anche con riferimento alle matrici acqua e suolo e al comparto gestione delle materie prime e dei rifiuti, delle emissioni e delle immissioni, al recupero ed alla efficienza energetica, alla sicurezza industriale, ovvero per dare attuazione agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla « decarbonizzazione » dei processi produttivi. »

1. 15. Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo dopo, le parole: amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti: si avvalgono delle agevolazioni, in caso di necessità ed urgenza previste dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e »

1. 30. Labriola.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, primo periodo, dopo le parole 8.1 aggiungere le seguenti: reso pubblico attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o attraverso altri siti

web istituzionali a disposizione del Governo.

1. 7. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4 dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: I Commissari della procedura di amministrazione commissariale sono affiancati da una Commissione di Controllo sui finanziamenti, composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, da un rappresentante della regione Puglia, da un rappresentate per i comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e tre esperti dell'Università locale con il compito vigilare e di elaborare progetti migliorativi e ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti dal Piano. I membri della Commissione sono scelti all'interno del personale delle amministrazioni di provenienza e non percepiscono ulteriore compenso. Dai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo si fa fronte, nei limiti di una spesa complessiva di 100.00,00 euro per ciascuno degli anni 2017-2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. 31. Labriola.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: entro tale termine, i commissari straordinari con le seguenti: Entro tale termine, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commissari straordinari, avvalendosi della collaborazione dell'Arpa Puglia ai sensi dell'articolo 252, comma 4.,

1. 6. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: tale termine, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.

1. 5. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, al terzo periodo sostituire le parole: sono autorizzati ad con la seguente: devono.

1. 26. Labriola.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* sono autorizzati *aggiungere le seguenti:* , solo nel caso in cui vi sia un evidente miglioramento ambientale o di tutela sanitaria,;

b) *dopo le parole:* risanamento ambientale, *aggiungere le seguenti:* o di attività per la tutela della salute.

1. 19. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: sono autorizzati aggiungere le seguenti: , solo nel caso in cui vi sia un evidente miglioramento ambientale,.

1. 18. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: ad individuare e realizzare aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dagli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di siti di interesse nazionale.

1. 8. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: e risanamento ambientale, con le seguenti: risanamento ambientale o attività per la tutela della salute.

1. 20. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: risanamento ambientale aggiungere le seguenti: anche quelli per lo smantellamento e la bonifica delle parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 8.4, terzo periodo, sostituire le parole: ma allo stesso strettamente connessi con le seguenti: ma strettamente connessi secondo le modalità e i criteri dello stesso.

1. 3. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: predetto Piano, aggiungere le seguenti: dopo aver acquisito il parere di ARPA Puglia,.

1. 21. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo le parole: predetto Piano, aggiungere le seguenti: sentiti ISPRA e ISS,.

1. 22. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: allo scopo comunque di garantire il totale reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo.

1. 33. Duranti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Fratojanni, Sannicandro, Placido, Airaudo, Martelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

I Commissari straordinari, altresì, comunicano all'interno della relazione prevista dal comma 10-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 gli interventi individuati e lo stato di attuazione degli interventi.

1. 9. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

I risultati delle caratterizzazioni, delle analisi, delle messe in sicurezza e delle bonifiche finora effettuate e quelle eventualmente da realizzare dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della società ILVA s.p.a.

1. 10. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

Tutti gli atti afferenti le proposte di modifica o integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sono resi disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo non inferiore a 30 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

1. 23. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 8.5 con il seguente:

8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano che preveda defiscalizzazione delle nuove attività imprenditoriali legate alla green economy; sussidi

economici alle famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; aiuti agli imprenditori e lavoratori del settore primario le cui attività sono state penalizzate dall'inquinamento. Il piano, della durata di tre anni, è approvato dal Ministero dello sviluppo economico. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, alla copertura del relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1. 27. Labriola.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, primo periodo, dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti: , sanitario.

1. 24. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I criteri di selezione e la graduatoria dei soggetti beneficiari sono resi pubblici sui siti web istituzionali dei comuni coinvolti.

1. 11. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*) all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, terzo periodo dopo le parole: « piano industriale » sono inserite le seguenti: « di decarbonizzazione ».

1. 4. Crippa, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministro della salute presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, che indichi in particolare gli interventi realizzati nell'anno precedente con le relative risorse finanziarie utilizzate e gli interventi in programma per l'anno in corso con la valutazione della rispondenza degli obiettivi e delle priorità individuate alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione.

1. 12. Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimaldi, Guidesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: realizzazione di un progetto aggiungere le seguenti: finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria in atto e.

1. 2. Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Mantero, Nesci, De Lorenzis, Cariello, Caso, Castelli, Brunerotto.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine le parole: con particolare riferimento alla formazione dei pediatri.

1. 29. Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere la seguente:

2-bis) È istituito, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Puglia e l'Azienda sanitaria di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le strutture sanitarie pubbliche già esistenti per potenziare i settori carenti, in particolare oncologia, pediatria e pneumologia, le linee guida per gli interventi previsti ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori del settore. Al gruppo di

lavoro, istituito presso il Ministero della salute, partecipano rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e finanze, della regione Puglia e della Azienda sanitaria di Taranto. Entro due mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro della salute e alla regione Puglia. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo e per i maggiori oneri si fa fronte per gli anni 2017-2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1. 28. Labriola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire all'Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2 comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'am-

bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 32.** Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Nicchi, Gregori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione Puglia presenta al Ministero della salute e al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno in corso.

- 1. 13.** Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimaldi, Guidesi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale per 230 unità complessive, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in euro 8.000.000 per il 2017 e in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2017 e ad euro 6.585.840 a decorrere dall'anno 2018 a carico del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 364 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 17.** Lenzi, Piazzoni.

Al comma 4 sostituire le parole: sui saldi di finanza pubblica con le seguenti: in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

- 1. 1.** Fanucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni.

- 1. 16.** Cinzia Maria Fontana.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Bonifica del deposito ex Cemerad).

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 19 novembre 2015, è autorizzato ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito Cemerad con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici, alla Sogin S.p.A., società *in house* dello Stato dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le funzioni ed i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.

1. 01. Vico, Massa, Pelillo, Ginefra, Michele Bordo, Capone, Cassano, Grassi, Losacco, Mariani, Mongiello, Ventricelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Sud).

1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del programma pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise,

Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o elicoidale.

2. Alle medesime finalità di cui al comma 1 concorrono anche le risorse derivanti dai processi di revoca di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi agli investimenti in ammodernamento tecnologico.

3. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta con proprio decreto un piano specifico di intervento, a valere sul complesso delle risorse di cui al presente articolo, che prevede le modalità ed i tempi di attuazione dello stesso.

1. 02. Amato, Vico, Covello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 150, le parole: « riconosciuto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « riconosciuto dal comma 1, primo capoverso, dell'articolo 19 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012 ».

1. 03. Castricone.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 4.** Daga, Cariello, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zozzezi, Vignaroli, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate.

Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: è nominato aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

- * **2. 14.** Prestigiaco, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate.

Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: è nominato aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

- ***2. 17.** Melilli.

Al comma 1 sostituire le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate, *con le seguenti parole:* d'intesa con le regioni interessate.

- ****2. 1.** Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1 sostituire le parole: sentiti i presidenti delle regioni interessate, *con le seguenti parole:* d'intesa con le regioni interessate.

- ****2. 27.** Palese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è nominato aggiungere le seguenti parole: previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

- 2. 18.** Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e in assenza di conflitto, anche potenziale, di interesse.

- 2. 33.** Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1 sostituire le parole: Il Commissario resta in carica per un triennio *con le seguenti:* Il Commissario resta in carica un anno. La sua conferma ovvero la sua sostituzione è collegata agli obiettivi raggiunti ovvero a quanti agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 si adeguano alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Gli obiettivi annuali minimi da raggiungere sono contenuti all'interno del decreto di nomina del Commissario unico di cui al presente comma.

- 2. 10.** Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo le parole: non ancora dichiarati conformi *aggiungere le seguenti parole:* o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità.

- * **2. 2.** Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo le parole: non ancora dichiarati conformi *aggiungere le seguenti parole:* o per i quali non risultano poste in essere concrete attività che prefigurano il prossimo perseguimento della conformità.

* **2. 28.** Palese.

Al comma 2, sostituire le parole: ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo *con le seguenti:* ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo ossia fin quando l'agglomerato urbano corrispondente non ottemperi a quanto stabilito dalla CGUE.

2. 12. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La priorità degli interventi è data agli agglomerati urbani oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2034 giacché la Commissione europea su tale contenzioso ha nuovamente deferito l'Italia alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.

2. 11. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Commissario trasmette almeno semestralmente, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, e le criticità eventualmente riscontrate.

2. 34. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Commissario unico di cui al comma 1 invia, ogni sei mesi, una relazione scritta alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera

dei deputati e alla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica contenente lo stato dell'arte degli interventi previsti dal comma 2 del presente articolo. Tale relazione viene pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni.

* **2. 9.** Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Commissario unico di cui al comma 1 invia, ogni sei mesi, una relazione scritta alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e alla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica contenente lo stato dell'arte degli interventi previsti dal comma 2 del presente articolo. Tale relazione viene pubblicata anche sul sito del Governo denominato Italia Sicura nella sezione Infrazioni.

* **2. 25.** Mannino.

Al comma 4, dopo le parole: dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 *aggiungere le seguenti parole:* per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2.

** **2. 3.** Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 4, dopo le parole: dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 *aggiungere le seguenti parole:* per gli agglomerati oggetto del commissariamento unico di cui al comma 2.

** **2. 29.** Palese.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il Commissario straordinario, una volta nominato, provvederà a nominare i commissari cessati dal proprio

incarico di sub-commissari, i quali potranno operare in sua vece direttamente sul territorio nel quale avevano consentito di avviare le procedure. Una volta nominati provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, trasferendo al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

2. 6. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 5, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: alle procure regionali della Corte dei conti.

2. 8. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

A comma 5, dopo le parole: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti parole: alle Camere.

2. 13. Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 5, dopo le parole: attuazione degli interventi di competenza aggiungere le seguenti: nonché le difficoltà incontrate nella esecuzione dei medesimi.

2. 19. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Sopprimere il comma 6.

2. 5. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 8, dopo le parole: dell'articolo 134 aggiungere le seguenti: commi 2 e 8.

2. 30. Palese.

Al comma 8, dopo le parole: dell'articolo 134 aggiungere le seguenti parole: , comma 8,.

* **2. 15.** Prestigiaco, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 8, dopo le parole: dell'articolo 134 aggiungere le seguenti parole: , comma 8,.

* **2. 35.** Zaratti, Pellegrino, Marcon, Mellilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale albo è sottoposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Entro 30 giorni dalla sua nomina, il commissario straordinario provvede alla stipula di un protocollo di intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione al fine di definire in maniera puntuale i criteri e le modalità per la sottoposizione dell'albo air Autorità Stessa.

2. 7. Daga, Villarosa, De Rosa, Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: Tale albo aggiungere le seguenti: , entro 60 giorni dalla predisposizione anche con posta certificata,.

2. 31. Palese.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: entro quindici giorni dalla sua predisposizione.

- 2. 36.** Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché del rispetto dei criteri di cui all'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, garantendo la conformità dello stesso ai principi di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e proporzionalità nell'individuazione dei suddetti criteri.

- 2. 16.** Prestigiacomò, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 9, sopprimere le parole: i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare,.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine i seguenti periodi: Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- 2. 20.** Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente comma, per gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge, trova applicazione il limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della Legge 28 dicembre 2015, n.208.

- 2. 21.** Bratti, Braga, Tino Iannuzzi, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, cal-

colati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.

11-*ter*. Per le finalità di cui al comma 11-*bis* è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma 11-*ter*. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.

11-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 32. Bargero.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 11-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni che hanno avviato le opere per l'adeguamento del collettamento e del trattamento delle acque reflue urbane ai fini dell'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE.

2. 37. Marguerettaz.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Istituzione della zona franca nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e loro successive integrazioni, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le macro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al presente comma fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. 01. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Marcon, Duranti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di garantire la continuità degli interventi di pubblico interesse in campo idrogeologico espletati dai Consorzi di bonifica che operano nelle regioni del Mezzogiorno, fino al 31 dicembre 2017 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme nella titolarità di detti Consorzi destinate al pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente e dei correlati oneri previdenziali.

2. 02. Sgambato, Manfredi, Carloni, Ribaudo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i Comuni colpiti da eventi sismici nel 2016).

1. All'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti relativi al quarto trimestre 2016 fino a quelli relativi al quarto trimestre 2017 quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto dall'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in deroga

all'articolo 205, comma 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015 ».

2. 03. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Applicazione addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai Comuni colpiti da eventi sismici nel 2016).

1. Ai Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. 04. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme in materia di impianti solari termodinamici).

1. All'articolo 3, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, dopo le parole « di cui all'articolo 4, comma » sono aggiunte le parole: « e per gli impianti solari termodinamici soggetti a procedura d'asta ».

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, in fine è aggiunto:

« Per i contingenti non assegnati entro il 1° dicembre 2016 con le procedure di cui al comma 1, relativi agli impianti solari termodinamici, il GSE pubblica un se-

condo bando entro il 20 agosto 2017. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in novanta giorni ».

2. 05. Carrescia.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « e delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa ».

3. 2. Sammarco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Allo scopo di finanziare le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad attività di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, è istituito un fondo denominato interventi urgenti per la rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo e nel suolo e per il ripristino dello stato dei luoghi, con uno stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. 03. Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Bur-

gesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia predispone, avvalendosi dell'ARPA Puglia e della ASL competente, un Piano straordinario di indagine di approfondimento teso alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.

2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali in località Burgesi-Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. 02. Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Laddove, per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo di un determinato sito risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla Parte IV, titolo V del presente decreto, il riutilizzo del materiale escavato

allo stato naturale, di cui al comma 1, lettera c), dovrà avvenire secondo modalità idonee a prevenire emissioni ed impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzabili per il sito in cui i materiali sono riutilizzati. Tali materiali, qualora non riutilizzati nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma, sono sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti ».

3. 04. Abrignani, Galati.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di accelerare il processo di bonifica del sito di interesse nazionale concernente l'area industriale denominata Valbasento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo procede alla nomina di un Commissario straordinario.

3. 07. Burtone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Razionalizzazione delle società pubbliche operanti nel settore ambientale).

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica, nonché della razionalizzazione delle attività a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte delle società pubbliche operanti nel settore ambientale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dal presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla messa in liquidazione della SOGESID S.p.a. e alla nomina di un liquidatore con il compito di

procedere alla liquidazione della medesima società.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, negli affidamenti diretti disposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore di SOGESID S.p.a., nelle convenzioni dalla stessa sottoscritte, nonché nella titolarità delle strutture, del personale e dei beni ad essa connessi. Al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo, il liquidatore di cui al comma 1 e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. sottoscrivono un apposito accordo che definisce modalità e termini per il trasferimento delle strutture, del personale e dei beni relativi alle convenzioni di cui al presente comma.

3. A fronte delle nuove attività trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nei successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana un apposito decreto per definire le modalità di esercizio del controllo analogo anche da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., limitatamente alle attività svolte per il medesimo Ministero.

3. 09. Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera

p-sexiesdecies) è aggiunta la seguente: « *p-septiesdecies*) area industriale di Ottana ».

3. 015. Murgia, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure per la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico).

1. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle Ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche.

3. 010. Braga, Mariani, Cenni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affida al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la definizione del progetto di fattibilità e la conseguente realizzazione, in prossimità degli epicentri degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016, di uno o più pozzi di trivellazione finalizzati a individuare la situazione dei piani di faglia prodotti dai predetti terremoti e monitorare l'attività sismica.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 5 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 06. Dallai.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti commi:

« 2-bis. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.

2-ter. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle ».

3. 014. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate inoltre a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali ».

3. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 dell'articolo 22, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate ».

3. 012. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziare nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. 018. Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo destinato

agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

3. 021. Nastri, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2017).

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose e piovose, che hanno colpito alcune zone del territorio nazionale nel mese di gennaio 2017, ivi compresi i danni causati dalle medesime avversità alle produzioni agricole e zootecniche, come individuate dalle dichiarazioni dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dello stato di calamità ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi indicati nel medesimo comma segnalati dalle strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro.

3. 022. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2017).

1. Per l'attuazione dei primi interventi di emergenza nelle aree colpite dagli

eventi sismici del 18 gennaio 2017 e in quelle interessate dagli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili interventi, si provvede allo stanziamento di 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ai fini della riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica, ai territori colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 si applica il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con successivo provvedimento in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie. All'onere derivante dal presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Mi-

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro.

3. 026. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017).

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017 è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca, che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del gennaio 2017 di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Per attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che

il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

3. 027. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. 020. Giorgia Meloni, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi urgenti per le produzioni agricole e zootecniche colpite dagli eventi sismici e meteorologici del gennaio 2017).

1. È autorizzata la somma di 40 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi agli eventi sismici e alle eccezionali avversità atmosferiche, con precipitazioni nevose e piovose, che nel mese di gennaio 2017 hanno colpito le produzioni agricole e zootecniche delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le regioni interessate.

3. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 40 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 029. Saltamartini, Guidesi, Grimoldi, Castiello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Esclusione dal pareggio di bilancio delle spese sostenute per interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del gennaio 2017).

1. Per l'anno 2017, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del saldo di cui al comma 465 e seguenti della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, non sono considerate, nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2017, le spese

sostenute dagli enti territoriali per gli interventi urgenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e in quelle interessate dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 36 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 6 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro;

c) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi del successivo articolo 7-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Copertura finanziaria).

1. Entro il 31 marzo 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa – si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017.

3. 023. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « legge 28 dicembre 2015, n. 288 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

2. Sono esclusi altresì dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni interessati dai nuovi eventi sismici del 18 gennaio 2017.

3. 024. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Sospensione dei termini di pagamento mutui e finanziamenti contratti dai Comuni delle aree colpite dal sisma 2016-2017).

1. In considerazione dei nuovi eventi sismici e calamitosi che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria nel mese di gennaio 2017, il termine della

sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge e quelli rientranti nella dichiarazione dello stato di emergenza del 20 gennaio 2017.

3. 025. Saltamartini, Guidesi, Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Snellimenti burocratici).

1. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, tutti i termini amministrativi e procedurali, ivi compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti ad un terzo, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, ivi compresi i bandi di gara, gli atti di esclusione dei concorrenti e le procedure di occupazione e di espropriazione.

3. 028. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia,

Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 031. Palese.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture, anche di carattere sanitario, presenti nelle

aree classificate, a partire dal 2006, ad alto e a medio rischio sismico.

2. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

3. 016. Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di garantire lo sviluppo infrastrutturale e la messa in sicurezza dei territori, il cinquanta per cento delle risorse stanziato nel Fondo di cui all'articolo 1 comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle regioni del Mezzogiorno.

3. 017. Rampelli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le regioni meridionali e settentrionali del Paese».

3. 019. Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Incentivi alla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili).

1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e fotovoltaiche» sono sostituite dalle seguenti: «fotovoltaiche ed eoliche».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 030. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modificazioni in materia di energie rinnovabili).

1. Al fine di rendere operativi i meccanismi agevolativi vigenti e assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno, entro il 30 giugno 2017, di beneficiare degli incentivi sull'energia prodotta, nonché per avviare politiche per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149 la cifra «2020» è sostituita dalla seguente «2021» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

b) al comma 150 le parole «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal comma 1, primo capoverso dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10

luglio 2012» e le parole «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017»;

c) al medesimo comma 150 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ferma restando la copertura finanziaria esistente non riferibile al gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica, la produzione annua di energia incentivata non potrà essere in ogni caso superiore all'80 per cento di quella risultante dalla media dell'ultimo triennio intero di esercizio degli impianti»;

d) al comma 151 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3. 05. Losacco.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, riducendo il *digital divide*, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica con-

venzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

***3. 01.** Zanetti.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).

1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi – porti, interporti e piattaforme – del Sud, riducendo il *digital divide*, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione

delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

***3. 08.** Capodicasa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni per garantire l'approvvigionamento idrico per le isole minori mediante il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili).

1. Le competenze di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli oneri comunque connessi all'attività tecnica, ivi comprese le spese di viaggio, soggiorno e le eventuali indennità, alle condizioni e nella misura previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, restano a carico della società richiedente, che provvederà al relativo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, ai fini del rilascio della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali.

4. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse

liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre amministrazioni interessate.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 011. Culotta.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, su richiesta degli enti beneficiari, per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalle citate disposizioni, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista. Le predette richieste devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 1 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione dei predetti decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi per il parere alle compe-

tenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta degli enti beneficiari, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalla citata disposizione, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 3 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto. Lo schema di decreto è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

*3. 032. Palese.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).

1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, su richiesta degli enti beneficiari, per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalle citate disposizioni, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista. Le predette richieste devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 1 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione dei predetti decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e integrazioni, su richiesta degli enti beneficiari, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere utilizzati per la realizzazione di interventi che, anche se difformi da quelli risultanti dagli atti di indirizzo parlamentare previsti dalla citata disposizione, riguardino opere che mantengono analoghe caratteristiche di pubblica utilità, o di interventi parziali, che costituiscano stralci funzionali dell'opera originariamente prevista.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sono individuati i contributi utilizzabili ai sensi del medesimo comma 3 e sono conseguentemente prorogati i termini previsti per il loro utilizzo fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto. Lo schema di decreto è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi trenta giorni, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

***3. 033.** Ginato.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, viene previsto un contributo straordinario nel limite di 30 milioni di euro per il 2017, 18 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 in favore dei porti di rilevanza nazionale distribuiti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-regioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, a 18 milioni di euro per il 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

4. 1. Saltamartini, Guidesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei quali almeno *sino a:* attività terminalistiche *con:* di Napoli, Salerno, Palermo, Catania, Messina, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Taranto e Cagliari.

Conseguentemente,

al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 *fino alla fine del comma medesimo comma con le seguenti:* pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;

al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a

64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;

al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.

4. 3. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei quali almeno l'80 per cento *fino a* o *cessazioni con le seguenti:* di rilevanza nazionale in stato di crisi aziendale o cessazione.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: 18.400.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019 *con le seguenti:* 38.144.000 di euro per il 2017, 28.112.000 di euro per il 2018 e 16.064.000 di euro per il 2019;

9-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per il 2017, a 14 milioni di euro per il 2018 e a 8 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

4. 4. Saltamartini, Guidesi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: almeno l'80 per cento *fino a:* in modalità *transshipment* e.

Conseguentemente,

al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 *fino alla fine del comma medesimo comma con le seguenti:* pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;

al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della mis-

sione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;

al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.

4. 2. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 1 dopo le parole: o cessazioni delle attività terminalistiche *aggiungere le seguenti:* nonché nei porti di Napoli e Salerno.

4. 21. Sammarco.

Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti: di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,.

- 4. 5.** Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: Agenzie inserire le seguenti: di cui al comma 1.

Conseguentemente,

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia inserire le seguenti: di cui al comma 1;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Sistema portuale inserire le seguenti: , di cui al comma 1 e, al secondo periodo, dopo le parole: 1994, n. 84, inserire le seguenti: la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e;

al comma 6, dopo le parole: Agenzia di somministrazione aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

- 4. 6.** Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Pagni, Mognato, Giacobbe.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,.

- 4. 7.** Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti.

Al comma 3, secondo periodo, secondo le parole: o di riqualificazione del personale con le seguenti: , di riqualificazione o di ricollocazione professionale.

- 4. 8.** Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 1994, n. 84, inserire le seguenti: la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e;

- 4. 9.** Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Pagni, Mognato, Giacobbe.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: determinato ed.

- 4. 10.** Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Placido, Martelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente: L'Autorità di Sistema portuale competente, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, mantiene in ogni caso il controllo pubblico dell'Agenzia di somministrazione, anche in caso di partecipazioni da parte di soggetti privati.

- 4. 11.** Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Placido, Martelli.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

« 15-ter. In alternativa a quanto disposto dal comma 15-bis, qualora un'impresa o un'agenzia che svolga esclusivamente la fornitura di lavoro temporaneo presenti squilibri di bilancio accompagnati dalla presenza di giornate di mancato avviamento riconducibili a carenze di specifiche professionalità e ad andamenti della domanda caratterizzati da frequenti ed elevate variabilità giornaliere, al fine di sostenere l'occupazione, l'operatività e l'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può erogare contributi alla forma-

zione degli organici operativi nei limiti dei costi complessivamente sostenuti dal soggetto autorizzato nel corso del pregresso esercizio. L'ente gestore del porto può inoltre destinare una quota delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a compensazione dei costi di personale e generali che permangono in capo al soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo per le giornate di mancato avviamento accertate ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 15. Tutti i contributi indicati non possono eccedere l'occorrenza all'equilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo, non possono eccedere il 10 per cento delle entrate derivanti dalle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate e sono limitati ai bilanci 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente,

al comma 7, sostituire le parole da: pari a 18.144.000 fino alla fine del comma medesimo comma con le seguenti: pari a 82.194.000 euro per l'anno 2017, 79.302.000 euro per il 2018 e 73.254.000 euro per il 2019;

al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 64.050.000 euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 7.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali per euro 1.000.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 9.360.000;

al comma 9, lettera b) aggiungere in fine, le seguenti parole: e quanto a 65.190.000 euro per gli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per euro 36.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 3.300.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 6.390.000; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 11.500.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 7.500.000.

4. 22. Prestigiacomò, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

8-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15-bis le parole: «nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo» sono soppresse;

b) dopo il comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti:

15-ter. In caso di squilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo, l'Ente gestore del porto può erogare contributi alla formazione degli organici operativi nei limiti dei

costi complessivamente sostenuti dal predetto soggetto nel corso del pregresso esercizio. L'ente gestore del porto può inoltre destinare una quota del 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a compensazione dei costi di personale e generali che permangono in capo al soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo per le giornate di mancato avviamento accertate ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 15.

15-quater. I contributi di cui al comma precedente non possono eccedere l'occorrenza all'equilibrio di bilancio del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo ».

4. 12. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: « In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata.

10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

***4. 13.** Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: « In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata.

10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

***4. 14.** Bargerò.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni

ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: « In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (Ce) 21 ottobre 2009, n. 1071, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata.

10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

***4. 15.** Palese, Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di incentivare l'occupazione nei porti del personale attualmente inoccupato, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

4. 17. Boccadutri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire l'operatività dei porti italiani, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli è autorizzata ad assumere, nei limiti assunzionali previsti dalla nor-

mativa vigente, 150 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di assistente doganale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'occupazione e l'operatività dei porti italiani.

4. 18. Lodolini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nonché dell'articolo 16 » sono aggiunte le seguenti: « derivante dalla trasformazione delle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) »;

b) le parole: « ente di gestione del porto » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità di Sistema portuale »;

c) le parole: « e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio dello Stato ».

4. 19. Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Paganì, Mognato, Giacobbe.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di garantire un efficiente ed efficace controllo del fenomeno riguardante l'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, tutelando una quota importante di spesa pubblica erogata a sostegno delle politiche di coesione sociale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da

conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, effettuate dai medici iscritti nelle liste speciali, che non potranno essere inferiori all'80 per cento delle risorse impiegate dall'INPS stesso prima della entrata in vigore della suddetta legge.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma 10-bis e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso Istituto, le risorse finanziarie residuali di quelle assegnate alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

10-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 20. Murer, Mognato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno).

1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.

2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.

3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.

6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:

- a) operazioni di importazione;
- b) operazioni di deposito;
- c) operazioni di confezionamento;
- d) operazioni di trasformazione;
- e) operazioni di assemblaggio;
- f) operazioni di riesportazione.

7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:

a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;

h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria.

11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.

13. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; 4)

le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.

14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: *a)* imprese insediate; *b)* occupazione creata; *c)* volume di affari; *d)* entità consuntivata dei benefici.

16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.

17. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

4. 01. Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016).

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: « 1. È concessa nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 250 milioni di euro per l'anno 2017, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre

2016, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in favore: »;

b) al comma 3, dopo le parole: « L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e di 250 milioni di euro per l'anno 2017 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno » e dopo le parole: « All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e di 270 milioni di euro per l'anno 2017, »;

d) al comma 5, dopo le parole: « nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e 520 milioni di euro per l'anno 2017, ».

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede attraverso le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.

3. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

4. 02. Ricciatti, Placido, Airaudo, Martelli, Duranti, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

ART. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di fusioni di comuni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016).

1. In riferimento agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, di cui all'articolo 15 del

decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.

2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità, attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propeudeutici alla fusione.

3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dispongono strumenti normativi volti a semplificare ed accelerare le fasi che ricorrono nelle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 4-ter.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale per i comuni oggetto di fusione).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 4-bis, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici,

nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione.

3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

d) valorizzazione delle filiere della *green economy* locale;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.

6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle ri-

sorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

ART. 4-*quater*.

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti dagli eventi sismici ed oggetto di fusioni).

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate per via telematica al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni

anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.

5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 03. Ricciatti, Scotto, Fratoianni, Zarratti, Nicchi, Costantino, Duranti, Piras, Melilla, Quaranta, Sannicandro, Ferrara, Gregori, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Fava, Martelli, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Carlo Galli, Pannarale, Placido.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incentivi all'assunzione per le Aree di crisi industriale complessa).

1. Gli incentivi all'occupazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 novembre 2016 – « Incentivo occupazione Sud » PON « Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) » – sono estesi per l'anno 2017 ai lavoratori assunti nei territori dichiarati « Aree di crisi industriale complessa » ai sensi della normativa vigente.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 04. Pillozzi, Melilli, Carella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. All'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « sono dispensati » sono aggiunte le seguenti: « fino al 31 marzo 2017 ».

4. 07. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti, Morani, Agostini, Lodolini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 48, comma 1-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. I sostituti d'imposta, a richiesta degli interessati ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-bis. 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis le ritenute relative al mese di gennaio non sono oggetto di rimborso ed il termine del 30 settembre 2017 è prorogato al 31 ottobre 2017. ».

4. 08. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti, Morani, Agostini, Lodolini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

1. Al comma 13, terzo periodo, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di trentasei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018 ».

4. 05. Manzi, Carrescia, Lodolini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nette legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro ».

4. 06. Carrescia, Preziosi, Manzi, Marchetti, Morani, Agostini, Lodolini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione del personale precario dell'Istituto superiore di sanità).

1. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanità può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale per 230 unità complessive, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati in euro 8.000.000 per il 2017 e in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2017 e ad euro 6.585.840 annui a decorrere dall'anno 2018 a carico del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 364 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previste del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 09. Piazzoni, Lenzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Al fine di sostenere il reinserimento occupazionale dei lavoratori ex beneficiari della mobilità in deroga e attualmente privi di qualsiasi forma di protezione sociale, al netto degli interventi previsti dalle singole regioni, l'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le regioni del Sud, prevede per l'anno 2017 la possibilità di promuovere specifici progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana nonché per quanto riguarda ser-

vizi alla persona e di *welfare* nei quali impiegare i suddetti soggetti nell'ambito dei comuni che ne facciano richiesta e presso i quali è più alta la presenza di questi lavoratori.

4. 010. Burtone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura).

1. Al fine di sostenere la crescita economica del settore agricolo ed agroalimentare, la tutela dell'occupazione, nonché per garantire livelli adeguati di sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso articolo 603-bis, primo comma, numero 2, la parola: « anche » è soppressa;

b) al comma 1, capoverso articolo 603-bis, terzo comma, all'alinea, le parole: « una o più » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due »;

c) al comma 1, capoverso articolo 603-bis, terzo comma, numero 3, dopo le parole: « la sussistenza di » sono inserite le seguenti: « gravi e reiterate ».

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole agro alimentari e forestale, del Ministro della salute, del Ministro dell'interno, del Ministero della giustizia, dell'agricoltura previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o di Bolzano, nel rispetto dei livelli gene-

rali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti gli ambiti di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 199, con particolare riferimento alle disposizioni contenuti all'articolo 1, capoverso articolo 603-bis come modificate dal presente articolo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 012. Altieri, Distaso.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Zone franche).

1. Ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 150 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. 014. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Zone franche in aree portuali).

1. Ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità di sistema portuale, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le misure di attuazione del presente comma, ivi incluse misure di agevolazione procedurale, amministrativa e fiscale, nei limiti di spesa di cui al presente comma, comunque con l'esclusione di misure riguardanti prelievi diretti o risorse proprie dell'Unione europea.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. 015. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate).

1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014.

2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo di coesione territoriale, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziare per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta, di cui ai commi 98-108 della legge 28 dicembre 2015, n. 108 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.

5. Il credito di imposta di cui ai commi 98-108 della legge 28 dicembre 2015, n. 108, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Entro il 28 febbraio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro il 31 marzo con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

4. 016. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. In via sperimentale, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono destinate risorse, nel limite di spesa di euro 3.000.000 annui, per il contrasto del fenomeno di dispersione scolastica nelle regioni del Mezzogiorno a maggior rischio di evasione dell'obbligo scolastico.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo svolgimento di progetti di

sviluppo della didattica integrativa da svolgere mediante l'apertura pomeridiana dei plessi scolastici con la collaborazione di associazioni senza scopo di lucro che perseguono come finalità statutarie: l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero del disagio sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri e le modalità attuati ve delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal

2017 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 017. Pisano, Cariello, Caso, Brugnerotto.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Incremento del fondo per le non autosufficienze).

1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2. All'onere di cui al comma 1, per un importo pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per un importo pari a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. 3. Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:

a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.

5. 7. Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5. 13. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

5. 12. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 con le seguenti: annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: per la quota parte di 50 milioni di euro per l'anno 2017.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, per la quota parte di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione e «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 1. Di Vita, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Carriello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2017 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2017.

5. 11. Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Fratoianni.

Al comma 1 dopo le parole: per l'anno 2017 *aggiungere le seguenti:* con criterio prioritario di riparto misurato sugli indici di povertà e di deprivazione.

5. 4. Russo, Prestigiaco, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse possono essere utilizzate anche per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad integrazione del finanziamento previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. 2. Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

2-ter. Per le strutture di cui al comma 2-bis, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-quater. Entro il 30 aprile 2017 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di

rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 15 marzo 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

2-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 31 maggio 2017 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma *2-ter* ed è disposto l'utilizzo delle stesse per garantire il funzionamento e i servizi delle nuove strutture di cui al comma *2-bis*, fino a 100 milioni di euro, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma *2-ter*, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del fondo per le non autosufficienze ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

5. 10. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di stru-

menti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

2-ter. Per le strutture di cui al comma *2-bis*, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma *2-bis*, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del fondo per le non autosufficienze ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

5. 9. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui al comma 1, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

2-ter. Per le strutture di cui al comma *2-bis*, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incremento del fondo per le non autosufficienze ed altri interventi per la coesione sociale, con particolare riferimento a situazioni critiche nelle aree con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

5. 8. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, a decorrere dall'anno 2017, dovranno prevedere, tra le aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, interventi specifici a sostegno delle incombenze a carico dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione, avviamento al lavoro, sostegno alla vita indipendente.

5. 5. Carfagna, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

5. 6. Russo, Prestigiacomio, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incremento del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019).

1. Al fine di consentire la piena realizzazione delle iniziative previste dal programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019, le risorse ad esso destinate sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***5. 01.** Lodolini, Manzi, Luciano Agostini, Carrescia, Morani, Marchetti, Petrini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incremento del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019).

1. Al fine di consentire la piena realizzazione delle iniziative previste dal programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019, le risorse ad esso destinate sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***5. 02.** Rostellato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incremento del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019).

1. Al fine di consentire la piena realizzazione delle iniziative previste dal programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2017-2019, le risorse ad esso destinate sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***5. 03.** Piazzoni, Lavagno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Operazioni di credito agrario nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche).

1. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale

intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 04. Oliverio, Antezza, Sani, Mongiello, Venittelli, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zanin, Amoddio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Incremento del Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2017, destinati agli interventi per la ripresa dell'attività produttiva di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 05. Oliverio, Antezza, Sani, Mongiello, Venittelli, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zanin, Amoddio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Riparto Fondo sanitario).

1. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

5. 06. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: euro 577.522,36 aggiungere la seguente: annui.

6. 1. Fanucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di avviare una sperimentazione del medesimo tenore di cui al comma 1 in favore dei figli del personale straniero in servizio presso la Base della NATO a Napoli, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. 2. Sammarco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel limite di spesa di euro 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2019, alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti,

nella misura di euro 3.500,00 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionalmente ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Scuola europea di Brindisi e finanziamento quadriennale delle Università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno.

6. 3. Sammarco.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi).

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 01. Barbanti, Fragomeli, Ribauda, Carrella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto alla criminalità).

1. Per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno d'Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, all'articolo 12, comma 2, lettera e), numero 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Carabinieri n. 10. », sono sostituite dalle seguenti: « Carabinieri n. 35. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali, sicurezza e istruzione.

6. 02. Losacco.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Definizione del termine per l'espletamento di misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della Protezione civile).

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della Protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza

alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della Protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 700.000 per l'anno 2017 e di euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma.

6. 03. Braga, Mariani, Cenni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Matera « Capitale europea della cultura »).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 346 è sostituito dal seguente:

« 346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di « Capitale europea della cul-

tura » riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della presente legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore *pro capite* mensili, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 04. Antezza, Covello, Vico.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei « Programmi complementari » nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per lo sviluppo dei distretti turistici o delle aree a vocazione turistica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. 05. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei « Programmi complementari » nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete ferroviaria nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. 06. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei « Programmi complementari » nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria stradale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. 07. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei « Programmi complementari » nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. 08. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle 21 città selezionate per il titolo di « Capitale Italiana della Cultura 2018 » – Alghero, Aliano, Altamura, Aquileia, Caserta, Comacchio, Cosenza, Ercolano, Iglesias, Montebelluna, La Spezia, Ostuni, Palermo, Piazza Armerina, Recanati, Settimo Torinese, Spoleto, Trento, Unione dei Comuni Elimo Ericini, Vittorio Veneto, Viterbo – Orvieto – Chiusi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 30 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.

6. 09. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento dello sviluppo dell'economia del territorio Mezzogiorno, e della riqualificazione delle città).

1. Al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree del Mezzogiorno, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di contrastare il rischio sismico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un apposito fondo da ripartire tra i Comuni che presentino progetti per promuovere e finanziare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dei centri storici a più alto rischio sismico, con una dotazione di 200 milioni di euro annui.

2. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo comma, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono individuate le modalità e le condizioni di acquisizione, da parte dei Comuni, degli immobili di proprietà privata nei confronti di coloro che abbiano interesse alla vendita, e la loro gestione anche attraverso la destinazione di detti immobili a edilizia pubblica residenziale, nonché gli specifici interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede:

a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 010. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A valere sulla dotazione finanziaria di cui al periodo precedente, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle

regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture. ».

- 6. 011.** Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei « Programmi complementari » nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento e la manutenzione delle opere di accesso agli impianti portuali nelle regioni obiettivo convergenza.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 6. 012.** Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Tempo pieno nel Mezzogiorno).

1. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è altresì finalizzato ad avviare un piano straordinario di potenziamento e ampliamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia, provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati del numero dei docenti e delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, sportive, di informatica.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute al comma 1, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 6. 013.** Occhiuto, Russo, Prestigiacomo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del

patrimonio culturale immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle città sedi di riconoscimento e comunque in misura non superiore a 5 milioni di euro per ciascun bene, ai sensi della Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, per la tutela della cultura tradizionale e del folclore del nostro Pianeta: Palermo, Orgosolo, Orane, Oliena, Oniferi, Orosei, Bitti, Buddusò, Lula, Bolotana, Dorgali, Silanus, Bortigali, Seneghe, Torpé, Fonni, Irgoli, Mamoiada, Ollolai, Siniscola, Urzulei, Agropoli, Cremona, Sassari, Viterbo, Nola, Palmi, Pantelleria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 10 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.

6. 014. Russo, Prestigiaco, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-*quater*, sono inseriti i seguenti:

« 341-*quinquies*. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle « zone a » o nelle « zone c » della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, n. 117/10 – Italia, approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 215 del 18 agosto 2010, sono considerate zone franche, di seguito denominate « zone franche ASI ». Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.

341-*sexies*. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle « zone franche ASI », possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-*quinquies*:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i

servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-*sexies* è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.

341-octies. Possono fruire delle agevolazioni, di cui al comma 341-*sexies*, le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente legge, e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 244 del 1° ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-*septies*.

341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-*sexies* e 341-*octies*.

341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-*quinquies*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 015. Palese.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).

1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, inerenti alla realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione « Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati » per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo decreto.

7. 5. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione « Delegazione per la Presidenza Italiana del

Gruppo dei Paesi più industrializzati » per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. 7. Palese.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Gli interventi fino a: conseguentemente, le parole: in caso di necessità e urgenza e le parole: di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63.

- *7. 8. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Gli interventi fino a: conseguentemente, le parole: in caso di necessità e urgenza e le parole: di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63.

- *7. 9. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, Librandi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Gli interventi fino a: conseguentemente, le parole: in caso di necessità e urgenza e le parole: di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63.

- *7. 4. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Guidesi.

Al comma 1 sopprimere le parole: in quanto imprevedibili.

Conseguentemente, dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire che le procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma 1 siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma 1, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, sono contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-ter. Al fine di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli enti aggiudicatori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal presente articolo attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. 3. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 1, sopprimere le parole: in quanto imprevedibili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non è, in ogni caso, ammessa per gli appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000.

7. 14. Mannino, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 381 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente: «381-bis. Il vertice dovrà svolgersi in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 4 agosto 2018, 30 ottobre 2018 e 18 gennaio 2017.»

7. 10. Rampelli, Giorgia Meloni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In occasione della presidenza italiana del G7 per l'anno 2017 e della presidenza italiana dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per l'anno 2018, al fine di rafforzare l'amministrazione centrale e gli uffici dedicati alla promozione economica e culturale dell'Italia all'estero e la cooperazione internazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curricolari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurricolari; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi

universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curriculari ed extracurriculari svolti con le modalità di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

7. 12. Quartapelle Procopio, Boccadutri, Carrozza, Realacci, Albini, Ascani, Baruffi, Beni, Capone, Carloni, Casati, Cimbri, Crivellari, Fedi, Carlo Galli, Galperti, Gneccchi, Nicoletti, Porta, Scuvera, Tidei, Zampa, Binetti, Locatelli, Malpezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di euro 500.000 per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata « *MED Dialogues* ». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti a carattere internazionale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un co-

mitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione con particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 13. Quartapelle Procopio, Manciuilli, Boccadutri, Carrozza, Fedi, Porta, Tidei, Zampa, Locatelli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Riserva per il Mezzogiorno).

1. Le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta,

adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale, che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno.

7. 01. Scotto, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Pannarale, Fratoianni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Emergenza neve).

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose che hanno colpito le regioni centro-meridionali del Paese nel mese di gennaio 2017.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90.

7. 02. Melilla, Marcon, Ricciatti, Duranti, Pannarale, Fratoianni, Scotto, Piras.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Programma «Matera verso il Mediterraneo»).

1. È istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connesso al ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019 al comune di Matera. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni si-

nergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo, nel contempo, lo sviluppo anche del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera «capitale europea della cultura 2019»

7. 03. Latronico, Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Interventi funzionali a Matera «Capitale europea della cultura 2019»).

1. Al fine di dotare la Capitale europea della cultura per l'anno 2019 di un

adeguato e prestigioso luogo per lo spettacolo, il Comune di Matera, visto il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzato ad acquistare, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza alcun onere per lo Stato, un idoneo immobile sito in Matera anche da recuperare e riqualificare e rendere funzionale quale luogo di comunicazione culturale, vista la riconosciuta indispensabilità ed indilazionabilità dell'acquisto legata all'imminente evento internazionale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera « capitale europea della cultura 2019 ».

7. 04. Latronico, Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Interventi funzionali a Matera « Capitale europea della cultura 2019 »).

1. Al fine di governare e di gestire il ruolo di « Capitale europea della cultura » riconosciuto per il 2019, al comune di Matera, oltre a quanto disposto dall'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000, quelle relative al vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quelle limitative dell'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore *pro capite* mensili, nel limite di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-

sive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e Matera « capitale europea della cultura 2019 »

7. 05. Latronico, Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91).

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « tre rappresentanti dei datori di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « quattro rappresentanti dei datori di lavoro ».

7. 06. Rostellato, Iacono.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Per il biennio 2017-2018, per le finalità volte al superamento del precariato, le Regioni e gli enti territoriali che hanno avviato le procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di

personale non dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono concludere le procedure in essere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

7. 07. Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Al comma 365, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano ».

7. 08. Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Le Amministrazioni titolari di programmi comunitari che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei, contabilizzano le risorse finanziarie tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro da registrare come contributi dall'Unione europea, escluse le risorse in relazione alle quali risultano beneficiari finali. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.

7. 09. Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Dopo il comma 806 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:

« 806-bis. Il termine entro cui devono essere assunte le Obbligazioni Giuridica-

mente Vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è prorogato al 31 dicembre 2017. ».

7. 010. Palese.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2017 ».

7. 011. Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto nel saldo tra entrate e uscite in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea.

7. 012. Palese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Costituzione di una Zona economica speciale nell'area della città di Matera).

1. In considerazione della proclamazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019, è costituita nell'area della città una Zona economica speciale (ZES),

al fine di creare le condizioni per favorire l'insediamento nelle ZES di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse al sostegno all'obiettivo convergenza.

2. La Regione Basilicata, in accordo con il Comune di Matera definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero. L'operatività della ZES decorre dal 1° gennaio 2018. Le agevolazioni sono applicate da quella data sino al 31 dicembre 2024.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 4 e 5 le imprese che svolgono attività di natura agricola, industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere, con particolare riferimento ai soggetti che operano nel settore artistico e culturale. Sono escluse le imprese che operano nei settori finanziario, bancario e assicurativo.

4. Le imprese di nuova costituzione che avviano una nuova attività economica nelle ZES, per i primi due anni, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;

c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, relativamente ai contratti a tempo indeterminato.

5. Per le imprese di nuova costituzione di cui al comma 4, decorrere dal terzo anno dalla data di costituzione, e per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, riconosciute nella misura del 50 per cento, e *d)*, riconosciuta nella misura del 30 per cento. La Regione Basilicata può introdurre ulteriori agevolazioni o prolungare l'arco temporale applicativo a valere sulle risorse comunitarie di sua competenza, destinate al sostegno dell'obiettivo convergenza.

6. Il godimento dei benefici di cui ai commi 4 e 5 è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data di costituzione, pena la revoca dei benefici concessi; le imprese già esistenti per almeno 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

b) almeno il 70 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Basilicata;

c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 50 per cento del fatturato di ciascun esercizio e nel limite complessivo dello stanziamento previsto dal comma 8.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108,

paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III con la seguente: Interventi per presidenza del G7 e per Matera capitale europea della cultura 2019.

7. 014. Latronico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Terni e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 016. Galgano, Librandi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

«1-bis. I sostituti d'imposta ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

***7. 017.** Sereni, Gallinella, Baldelli, Ricciatti, Galgano, Giulietti, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure di sostegno ai lavoratori delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I sostituti d'imposta ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

***7. 026.** Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Inteneriti a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti

in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare tassativamente entro il 31 maggio 2017 sulla base delle richieste pervenute da parte delle regioni sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4. ».

7. 018. Sereni, Gallinella, Baldelli, Ricciatti, Galgano, Giulietti, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Sostegno al reddito dei lavoratori delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016).

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese

fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

7. 019. Sereni, Gallinella, Baldelli, Ricciatti, Galgano, Giulietti, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016).

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »;

b) al comma 5 le parole: « commi 1 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 4 e 4-*bis* » e dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

7. 020. Sereni, Gallinella, Baldelli, Ricciatti, Galgano, Giulietti, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Fabrizio Di Stefano, Ferranti, Laffranco, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani, Polidori, Polverini, Verini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

1. All'articolo 49, comma 9-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per i soggetti che, alla data del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al

comma 7, operano dalla predetta data e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. La dichiarazione di cui al periodo precedente deve essere presentata entro il 31 marzo 2017. ».

2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza dei predetto termine, gli effetti sospensivi prodottisi a norma delle disposizioni del comma 9-ter nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti di sospensione prodottisi sino al 31 marzo 2017.

7. 021. Sereni, Ferranti, Gallinella, Ricciatti, Galgano, Sereni, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carrescia, Ciprini, D'Incecco, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Mazzoli, Melilli, Morani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

1. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, alla regione Abruzzo è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per un primo e preliminare stanziamento per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività

economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza *ex* deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

7. 022. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i soggetti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza *ex* deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, che hanno subito danni, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, usufruiscono, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della sospensione o del differimento, per un periodo fino ad un anno, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. 023. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni a favore delle zone dagli eccezionali eventi meteorologici e agli eventi verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017).

1. Nelle more di provvedimenti specifici da emanarsi in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, per i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e dagli eventi sismici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza *ex* deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni già previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2017, si provvede:

a) quanto a 162 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

7. 024. Fabrizio Di Stefano, Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. 025. Rampelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Interventi a favore delle attività produttive delle zone colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le regioni di cui all'articolo 1, comma i, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente, secondo criteri che salvaguardino le fasce più deboli della popolazione.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4. ».

7. 027. Gallinella, Terzoni, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici ed atmosferici del mese di gennaio 2017 sono assegnati 20 milioni di euro per

l'anno 2017 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

7. 028. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

1. Al fine di disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di includervi le conseguenze del sisma del 18 gennaio 2017, ivi prevedendo la pubblicazione di un nuovo allegato con l'indicazione dei comuni colpiti dal sisma del 18 agosto 2017 non ricompresi negli allegati 1 e 2 della citata legge.

7. 029. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

1. Al fine di disciplinare gli intendenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa eco-

nomica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di includervi le conseguenze del sisma del 18 gennaio 2017, ivi prevedendo la pubblicazione di un nuovo allegato con l'indicazione dei comuni colpiti dal sisma del 18 agosto 2017 non ricompresi negli allegati 1 e 2 della citata legge.

2. Al fine di ridurre la burocratizzazione degli interventi conseguenti al sisma ed agli eventi atmosferici del 15-19 gennaio 2017 nelle Regioni di cui al comma 1, le modifiche di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dovranno ricomprendere anche le conseguenze dei predetti eventi atmosferici sia per i comuni facenti parte già degli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sia per i comuni non ancora ricompresi in detti allegati ».

7. 030. Colletti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a

far data dal 5 gennaio 2017, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. ».

7. 031. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Sono assegnati 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 032. Colletti, Castelli, Cariello, Caso, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

1-*bis*. 1. La disposizione di cui al comma 1-*bis* si applica anche ai lavoratori residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.

7. 033. Terzoni, Gallinella, Ciprini, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto.

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

INTERVENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN AGRICOLTURA

ART. 7-bis.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità).

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso del mese di gennaio 2017, le imprese agricole danneggiate dalle suddette avversità che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

7. 034. Antezza, Oliverio, Sani, Mongiello, Venittelli, Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zan, Amoddio.

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

INTERVENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN AGRICOLTURA

ART. 7-bis.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità).

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel

corso del mese di gennaio 2017 le imprese agricole danneggiate dalle suddette avversità che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi di cui al comma 1, di 60 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede: quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 035. Antezza, Oliverio, Sani, Mongiello, Venittelli, Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Zan, Amoddio.

TIT.

Sostituirlo con il seguente: Interventi urgenti per la procedura di cessione dei complessi aziendali il Gruppo ILVA, la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione conseguenti a procedure di infrazione, per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, per l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, per il fondo per le non autosufficienze, per la Scuola europea di Brindisi, per la Presidenza italiana del G7.

Tit. 2. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Sostituire le parole: a situazioni critiche in alcune aree del *con la seguente:* al.

Tit. 1. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

Sostituire le parole da: in alcune aree del Mezzogiorno *con le seguenti:* derivanti da procedure di infrazione, alla scuola europea di Brindisi ed alla organizzazione del G7.

Tit. 3. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Cesaro, De Girolamo, Giammanco, Sarro, Sisto.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) .	132
Sui lavori della Commissione	151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che il deputato Carlo Sibilia entra a far parte della Commissione.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo, e abb.
(Parere alla II Commissione)

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, segnala innanzitutto come la Commissione Giustizia concluderà l'esame, in sede referente, del provvedimento nella settimana in corso, in quanto l'avvio della discussione in Assemblea dello stesso è previsto per lunedì 30 gennaio prossimo. In tale contesto evidenzia come la Commissione dovrà esprimere il parere sul disegno di legge entro la medesima settimana in corso, invitando pertanto il relatore, Gitti, a formulare la sua proposta di parere nella giornata odierna, in modo da consentirne la votazione nella seduta già convocata per domani.

Gregorio GITTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3671-bis, recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, nel testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, e come risultante dagli

emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Evidenzia innanzitutto come il disegno di legge costituisca uno degli interventi di riforma più importanti dell'intera legislatura e sia atteso da molti anni dagli studiosi e dagli operatori del settore, considerato che la cornice giuridica della disciplina fallimentare risale al 1942 prima ancora dell'entrata in vigore del Codice civile, in un contesto, anche economico, totalmente diverso da quello attuale.

Nel lungo lasso di tempo nel frattempo trascorso, si sono registrati numerosi tentativi di riforma, spesso di natura episodica se non addirittura emergenziale, i quali sono risultati tuttavia frammentari e scarsamente sistematici: pertanto il provvedimento di riforma in esame risulta assolutamente provvido, sebbene giunga in ritardo rispetto ad alcune gravi situazioni di crisi aziendale, registratisi negli ultimi anni, che forse avrebbero potuto essere affrontate in termini più efficaci qualora si fosse riusciti a intervenire prima su tale complessa tematica.

Ricorda quindi come il disegno di legge, dal quale, come appena accennato, è stato stralciato l'articolo 15, riguardante l'amministrazione straordinaria, sia il frutto del notevole lavoro svolto dalla cosiddetta Commissione Rordorf, presieduta, appunto da Renato Rordorf, uno tra i giudici più autorevoli, preparati ed esperti su tali tematiche.

Passando quindi ad analizzare nel complesso l'impianto del provvedimento, sottolinea innanzitutto come esso, nel quadro di una riforma organica del settore, ribalti la prospettiva delle procedure concorsuali, al fine di introdurre in tale disciplina strumenti che assicurino maggiore flessibilità nello svolgimento delle procedure stesse, in modo da consentire il più possibile la continuità dell'attività d'impresa. Tale flessibilità è inoltre garantita dalla possibilità di valorizzare gli strumenti transattivi, non solo nei confronti della generalità dei creditori e delle banche, ma anche nei confronti dell'Erario, in considerazione del fatto che una cattiva ge-

stione delle crisi d'impresa porta al fallimento dell'impresa stessa, determinando in tal modo un danno anche per la tutela degli interessi erariali relativi alla riscossione dei tributi.

A tale proposito preannuncia che, nella sua proposta di parere, formulerà una condizione con la quale segnalare al Governo l'esigenza di prevedere, in sede di esercizio della delega, misure volte a garantire la più ampia flessibilità, da parte dell'Erario, relativamente a tutte le procedure concorsuali, seguendo un approccio intelligente che consenta l'effettiva salvaguardia dei crediti erariali coinvolti nelle stesse procedure concorsuali.

Un ulteriore aspetto di particolare rilevanza riguarda l'eliminazione, nell'ambito dell'articolo 2 della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale: a tale riguardo evidenzia come la nozione di liquidazione giudiziale, oltre ad apparire più corretta sotto il profilo tecnico, superi un'impostazione terminologica e giuridica di stampo ottocentesco, secondo la quale la nozione di fallimento si caratterizzava anche per un particolare stigma morale e sociale.

Segnala altresì l'importanza delle previsioni di delega del medesimo articolo 2, che stabiliscono la creazione di un albo nazionale dei soggetti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, colmando in tal modo una lacuna piuttosto grave del sistema vigente.

Sempre nel quadro del generale rinnovamento delle procedure concorsuali, assume grande rilievo, nel quadro degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, l'introduzione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge, di una fase preventiva di « allerta », finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e a una sua risoluzione assistita. Tale fase preventiva si situa in un momento precedente rispetto all'emergere di una vera e propria crisi di liquidità dell'impresa, ed è finalizzata a evitare che la situazione aziendale possa deteriorarsi ulteriormente fino a pregiudicare definitivamente la sopravvivenza economica. A questo proposito evidenzia

come la definizione della predetta fase di « allerta » ponga alcuni problemi delicati, relativamente alla definizione di classificazioni ed indici necessari per l'attuazione di tale meccanismo. Tale esigenza appare ancor più pressante, laddove si consideri che la giurisprudenza italiana non è abituata, in ragione delle peculiarità della tradizione giuridica nazionale, a operare mediante ricorso a clausole generali. In tale contesto si riserva di inserire, nella sua proposta di parere, un'osservazione volta a raccomandare l'esigenza di configurare una clausola generale contenente indici presuntivi che possano orientare la definizione dello stato di allerta, definendo in tal modo indicazioni precise cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega e che potranno risultare utili anche ai fini dell'esame parlamentare degli schemi di decreto i quali saranno adottati in forza della delega stessa.

Tra gli altri principali profili innovativi del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali richiama inoltre i seguenti:

la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;

la semplificazione delle regole processuali, con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;

la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie;

l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali; in particolare, le procedure di maggiori dimen-

sioni sono assegnate al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d'appello);

una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti;

la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa;

la previsione di un'esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni;

le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere sia per tenere conto dell'esperienza maturata dall'introduzione di tale istituto con la legge n. 3 del 2012;

l'introduzione di una specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, che va a colmare una lacuna dell'attuale legge fallimentare.

Passando quindi a un'analisi puntuale del contenuto del provvedimento, a cui la Commissione Giustizia ha apportato modifiche rilevanti nel corso dell'esame in sede referente, rileva come esso si componga di 16 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Fanno parte del Capo I, contenente le disposizioni generali, gli articoli 1 e 2.

L'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad emanare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per:

la riforma delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) di cui al regio decreto n. 267 del 1942 (la cosiddetta Legge fallimentare);

la riforma organica della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012;

il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

la revisione dei sistemi dei privilegi e delle garanzie.

In tale ambito il comma 2 precisa che, nell'esercizio della delega, il Governo deve tenere conto della normativa dell'Unione europea sulle procedure di insolvenza, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). È previsto inoltre che il Governo debba curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.

In base al comma 3, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e, quanto al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni.

L'articolo 2 indica i principi generali per l'esercizio della delega.

In primo luogo al comma 1, lettera *a*), si interviene sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine «fallimento», con tutti i suoi derivati, con l'espressione «liquidazione giudiziale». La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Alla lettera *b*) si prevede di eliminare dalla disciplina dell'amministrazione stra-

ordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999, facendo così venir meno l'unica ipotesi di fallibilità di ufficio prevista nel nostro ordinamento.

Ai sensi della lettera *c*) la riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza.

La lettera *d*) delega prevede l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza: al riguardo si prevede che il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'articolo 15 della legge fallimentare.

La lettera *e*) chiarisce che a tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici. A fronte di un avvio processuale unitario, alla diversa natura dei debitori dovranno corrispondere diversi esiti processuali, che tengano conto delle peculiarità oggettive e soggettive.

La norma specifica che al cosiddetto piccolo imprenditore (ovvero all'imprenditore che ha un profilo dimensionale inferiore ai parametri individuati dall'articolo 1 della legge fallimentare) deve essere applicata la disciplina dettata per i debitori civili, i professionisti ed i consumatori.

La lettera *f*) prevede di individuare l'autorità giudiziaria territorialmente competente ricorrendo alla nozione di «centro degli interessi principali del debitore», applicando dunque l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi: saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi ad essere competenti per l'apertura della procedura d'insolvenza.

La lettera *g*) prevede che sia data priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, consi-

derando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio*, purché esse siano funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

La lettera *h)* stabilisce di uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.

La lettera *h-bis)* prevede che la notificazione nei confronti del debitore, professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali, abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

La lettera *i)* prevede di ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo le ipotesi di prededuzione per evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba sostanzialmente tutti l'attivo delle procedure.

La lettera *l)* prevede la riformulazione delle disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi.

Quando all'individuazione dei giudici competenti a conoscere delle procedure di insolvenza, la lettera *m)* stabilisce il principio della specializzazione dei giudici, con adeguamento degli organici degli uffici di cui si ampli la competenza.

In tale ambito viene previsto che le procedure di insolvenza relative a consumatori, professionisti e cosiddetti piccoli imprenditori, dovranno essere attribuite alla competenza dei tribunali circondariali, mantenendo invariata la competenza attuale per le procedure di sovraindebitamento, mentre per le procedure di insolvenza relative alle grandi imprese (tali sono sia i gruppi di imprese di rilevante dimensione sia le imprese già in amministrazione straordinaria) dovranno essere attribuite alla competenza dei tribunali che attualmente sono sede di sezione specializzata in materia di impresa.

La lettera *n)* prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell'ambito

delle procedure concorsuali, disciplinando i requisiti richiesti per l'iscrizione. Questa disposizione è assistita da una autonoma norma di copertura finanziaria.

La lettera *o)* prevede di armonizzare le procedure di crisi e di insolvenza con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

Il comma 2 autorizza la spesa di 100 mila euro per il 2017 per l'attuazione della lettera *n)* del comma 1.

Gli articoli da 3 a 15 compongono il Capo II, concernente i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza.

In tale ambito l'articolo 3 disciplina le procedure relative ai gruppi di imprese, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle imprese facenti parte di un gruppo societario e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi precedenti.

In merito, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge sottolinea l'esigenza di colmare questa lacuna della legge fallimentare, da tempo acutamente avvertita nella pratica, soprattutto per quel che riguarda le procedure di concordato preventivo, nelle quali si sono spesso contrapposte l'esigenza di considerare unitariamente la realtà imprenditoriale del gruppo d'impresе soggette a procedura concorsuale e il vigente impianto normativo che impone, invece, di considerare separatamente ogni procedura riguardante singolarmente ciascuna impresa.

Al riguardo il comma 1 indica i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi, nell'esercizio della delega, per quanto riguarda la riforma della disciplina della crisi e dell'insolvenza dei predetti gruppi di imprese. In tale ambito, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere da *a)* a *c)*.

La lettera *a)* stabilisce che l'Esecutivo, nell'esercizio della delega, debba prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coor-

dinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti, nonché di cui all'articolo 2545-*septies* del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e a coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La lettera *b)*, anch'essa relativa ad ambiti di competenza della Commissione Finanze, stabilisce che si devono prescrivere specifici obblighi dichiarativi, nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali.

In base alla lettera *c)*, si prevede di attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità, informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate.

Gli ulteriori principi e criteri direttivi, contenuti nelle lettere da *d)* a *f)* del comma 1, sono i seguenti:

alla lettera *d)* si prevede per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano, la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con determinazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;

alla lettera *e)* si prevedono obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese

insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;

alla lettera *f)* viene stabilito il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile (il quale stabilisce appunto la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società rispetto ai diritti degli altri creditori, intendendo per finanziamenti dei soci quelli effettuati in un momento di eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio della società, ovvero quando la situazione finanziaria della società avrebbe reso ragionevole un conferimento dei soci stessi), fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Con riferimento alle ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo, il comma 2 stabilisce che devono essere previsti:

alla lettera *a)*, la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;

alla lettera *b)*, la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;

alla lettera *c)*, gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

alla lettera *d)*, l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;

alla lettera *e)*, gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

alla lettera *f)*, i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorga-

nizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.

Il comma 3 detta invece principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo.

Anche per questa procedura si prevede, alla lettera *a*), un solo giudice delegato e un solo curatore, ma viene specificato che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo).

Il Governo dovrà inoltre:

ai sensi della lettera *b*), individuare un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;

ai sensi della lettera *c*), attribuire al curatore alcuni poteri da esercitare anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo (azionare rimedi contro operazioni precedenti l'accertamento dello stato di insolvenza, ma che possano aver drenato risorse dall'impresa verso altra impresa del gruppo, in danno dei creditori; esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli enti preposti alla direzione o al controllo dell'impresa insolvente; denunciare le irregolarità gestionali commesse dagli amministratori di tali imprese; segnalare lo stato di insolvenza, ovvero di promuoverne l'accertamento, quando vi siano altre imprese del gruppo non coinvolte nella liquidazione giudiziale per le quali si ravvisi l'insolvenza;

ai sensi della lettera *d*), disciplinare eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale.

L'articolo 4 prevede, sulla scorta delle raccomandazioni UE e delle linee guida internazionali, l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi: tale fase preventiva è concepita come strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del

malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento sfocia in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore in una dichiarazione pubblica di crisi, attraverso il coinvolgimento del tribunale.

A tale proposito vengono dettati i seguenti principi di delega:

alla lettera *0a*), la quale attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si prevede di individuare i casi in cui le procedure di allerta non trovano applicazione, richiamando le ipotesi di società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, nonché di grandi imprese;

alla lettera *a*) si attribuisce la competenza ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi a un'apposita sezione degli organismi di composizione della crisi, già previsti dalla normativa sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 e al regolamento attuativo decreto ministeriale n. 202 del 2014), prevedendo che l'organismo di composizione della crisi scelto dal debitore affidi a un esperto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa l'incarico di giungere a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, e che lo stesso organismo di composizione della crisi verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori;

ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, alla lettera *b*) viene previsto l'obbligo per gli organi di controllo societari e degli organi di revisione, entro le proprie competenze, di avvisare immediatamente gli amministratori dell'esistenza di fondati indizi di uno stato di crisi; se all'avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al presidente della competente sezione del tribunale specializzata in materia di impresa;

sempre in relazione ai profili di competenza della Commissione Finanze, alla

lettera *c*) si prevede l'obbligo, per alcuni creditori pubblici qualificati (tra cui, in particolare, l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali), di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e al presidente della competente sezione del tribunale specializzata in materia di impresa « il perdurare di inadempimenti di importo rilevante », importo che dovrà essere definito in rapporto alle dimensioni dell'impresa, considerando l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati, in modo da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di allerta e composizione;

alla lettera *d*) si prevede che il presidente della competente sezione del tribunale specializzata in materia di impresa convochi il debitore e – se previsti – gli organi di controllo della società, al fine di individuare, previa verifica della situazione economica, le misure più idonee per uscire dallo stato di crisi;

alla lettera *e*) si prevede che il presidente della competente sezione del tribunale specializzata in materia di impresa possa affidare l'incarico di individuare le idonee misure per risolvere la crisi a un professionista nella soluzione delle crisi d'impresa, iscritto presso il relativo organismo; in tal caso, le misure per evitare l'aggravamento della situazione debitoria dovranno essere attuate entro un congruo termine, prorogabile non oltre i 6 mesi, scaduto il quale il giudice verificare l'attuazione delle misure stesse;

alla lettera *f*) si prevede la possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione del tribunale specializzata in materia di impresa per chiedere « misure protettive » necessarie a concludere la procedura di composizione assistita della crisi, disciplinando la durata, gli effetti e la pubblicità, nonché la revocabilità in caso di atti in frode ai creditori o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa riferisca che non vi è possibilità di

giungere a una soluzione concordata della crisi stessa o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi;

alla lettera *g*) si prevedono misure premiali o sanzionatorie, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di composizione assistita della crisi o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; in particolare, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, tra le misure premiali si contempla una congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa;

alla lettera *h*) si stabilisce di regolare i rapporti tra il procedimento di composizione assistita della crisi e il procedimento dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, prevedendo, in particolare, che l'organismo di composizione della crisi dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso e stabilendo il termine entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione agli organi di controllo della società e al presidente della competente sezione del tribunale specializzata in materia di impresa del perdurare di inadempimenti di importo rilevante, prevista dalla sopra illustrata lettera *c*).

L'articolo 5 stabilisce i principi e criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere, nell'esercizio della delega, al fine di incentivare tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore. Rileva come si tratti, in particolare, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento e delle convenzioni di moratoria, nonché i relativi effetti.

In particolare il Governo è chiamato:

ai sensi della lettera *a*), a estendere la procedura relativa all'accordo di ristrutturazione

turazione con intermediari finanziari prevista dall'articolo 182-*septies* del regio decreto n. 267 del 1942, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

ai sensi della lettera *b*), a modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, eliminando o riducendo il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti: in tale ambito l'abbassamento della percentuale dei crediti aderenti all'accordo ha come presupposto l'esclusione della la moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione delle misure protettive (blocco delle procedure esecutive) del patrimonio del debitore;

ai sensi della lettera *c*), ad assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo;

ai sensi della lettera *d*), a estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;

ai sensi della lettera *e*), a prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;

ai sensi della lettera *f*), a imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo, sul quale anche recentemente si è appuntata l'attenzione del legislatore, individuando inoltre criteri particolari per il concordato di società.

In particolare, i principi e criteri direttivi di cui comma 1 stabiliscono:

alla lettera *a*), di prevedere l'inammissibilità di proposte che;

alla lettera *b*), di riconoscere anche i casi in cui il terzo ha la possibilità di promuovere il concordato in continuità quando sia già stata accertata l'insolvenza e non la mera crisi del debitore; in tale ambito si prevede la legittimazione del terzo, nel rispetto dei principi del contraddittorio, garantendo una tutela al debitore per l'eventuale inadempimento del terzo;

alla lettera *c*), di riformare le misure protettive, con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati;

alla lettera *d*), di ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità, disciplinando l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrandoli all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura e prevedendo altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda di concordato siano prededucibili;

alla lettera *e*), di suddividere i creditori in classi, in base alla posizione giuridica e all'omogeneità degli interessi economici;

alla lettera *f*), di determinare i poteri del tribunale, con riguardo alla fattibilità del piano;

alla lettera *g*), di eliminare l'adunanza dei creditori, disciplinando modalità telematiche per consentire ai creditori di dibattere sulle proposte e esprimere il proprio voto, nonché di consentire, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, il calcolo delle maggioranze « per teste », disciplinando il conflitto di interessi;

alla lettera *h*), di disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prela-

zione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

alla lettera *i*), di rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo;

alla lettera *i-bis*), di integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori diritto di voto;

2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato la quale preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;

3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto;

alla lettera *l*), di disciplinare in modo dettagliato la fase di esecuzione del piano e di prevedere la possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo l'esecuzione della proposta concordataria;

alla lettera *m*), di riformare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, consentendo al commissario giudiziale di attivarsi per la risoluzione per inadempimento, su istanza del creditore;

alla lettera *n*), di stabilire i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili;

alla lettera *o*), di riordinare la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria;

in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alla lettera *p*), di disciplinare, nel concordato senza transazione fiscale, il trattamento del credito da IVA, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia UE (la quale, con la recente sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, ha stabilito che la procedura di concordato preventivo prevista dall'articolo 182-ter della legge fallimentare è compatibile con il diritto comunitario anche se viene previsto il pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell'imprenditore in difficoltà finanziaria, a condizione che un esperto indipendente attesti che l'erario non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento).

Il comma 2 detta specifici principi e criteri direttivi per la riforma del concordato preventivo delle società, la quale è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una autonoma considerazione.

In tale ambito la lettera *a*) prevede che siano disciplinati compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società.

La lettera *b*) stabilisce che, a seguito dell'omologazione della proposta di concordato, il tribunale dovrà nominare un amministratore provvisorio che adempia all'obbligo di attuare tempestivamente i contenuti della proposta stessa; tale amministratore avrà i poteri dell'assemblea dei soci e potrà sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto.

La lettera *c*) contempla di disciplinare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione che si verifichi nel corso della procedura, prevedendo:

che i creditori possano proporre opposizione solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda di concordato;

che gli effetti prodotti dalle suddette operazioni siano irreversibili – anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato – salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati;

che non spetti ai soci il diritto di recesso a seguito di operazioni che incidono sull'organizzazione finanziaria della società.

L'articolo 7 stabilisce i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per la riforma della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Al riguardo rileva come la finalità della riforma sia quella di rendere più snella ed efficiente la procedura, nella quale particolare centralità è data alla figura del curatore.

Si prevede, in tale prospettiva, un potenziamento della procedura e la specificazione dei suoi effetti sui rapporti di lavoro subordinato; maggiore rapidità nell'accertamento del passivo e trasparenza nella liquidazione dell'attivo; l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti; misure acceleratorie volte a chiudere la procedura.

Il primo principio di delega, recato dal comma 2, si riferisce al potenziamento dei poteri del curatore, vero *dominus* della liquidazione giudiziale, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure riguardanti: una più stringente disciplina delle incompatibilità che lo riguardano (nel succedersi delle diverse procedure); la definizione dei poteri di accesso alle banche dati delle PA (per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo liquidatorio); la definizione del contenuto minimo del programma di liquidazione; il chiarimento dei poteri giudiziali – in relazione all'azzeramento dei privilegi e degli altri vincoli sui beni ven-

duti e di cui è riscosso il prezzo, nell'ipotesi in cui il curatore subentri nel preliminare di vendita.

Il medesimo comma 2 prevede l'attribuzione al curatore di poteri per compiere atti e operazioni sulla struttura organizzativa e finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione (oltre, quindi, i compiti ordinari di gestione della procedura e quelli integrativi previsti dalla vigente legge fallimentare) assicurando, comunque, idonea informazione a soci e creditori nonché tutela, di questi ultimi e dei terzi, in sede concorsuale.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 5, il quale, nella stessa ottica di potenziamento dei poteri del curatore, prevede la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali: l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali previste per le società di capitali e per le società cooperative dall'articolo 2394 del codice civile; l'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (articolo 2476, settimo comma, del codice civile), le azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (articolo 2497 del codice civile); si tratta di azioni che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali.

In base al medesimo comma 5, dovrà essere conferita al curatore la legittimazione all'azione sociale di responsabilità e all'azione dei creditori sociali in caso di violazione delle regole di separatezza tra uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare (ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile) costituiti dalla società e il patrimonio della società stessa; nelle società di persone, il curatore deve essere, infine, legittimato ad avviare l'azione di responsabilità verso il socio amministratore a cui non sia stata estesa la procedura di liquidazione.

Sempre in tema di estensione dei poteri del curatore, rileva inoltre come, ai sensi del comma 10, lettera *a*), in sede di chiusura della procedura di liquidazione,

al curatore potrà essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice.

Un altro criterio di delega, recato dal comma 3, concerne, per quanto riguarda le procedure concorsuali di minore complessità, la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

Il comma 4, lettera *a*), prevede che il potenziamento della procedura di liquidazione giudiziale si ottiene adottando misure dirette a escludere l'operatività di esecuzione speciali e di privilegi processuali (anche di natura fondiaria). In tale ambito, durante l'esame del provvedimento presso la Commissione Giustizia, al medesimo comma 4, lettera *a*), è stato aggiunto che occorrerà prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge. La lettera *b*) del comma 4 prevede inoltre la limitazione della possibilità di azioni di inefficacia e revocatorie.

Il comma 6 prevede una specifica serie di principi e criteri direttivi riferiti all'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti, prevista dall'articolo 72 della legge fallimentare.

Per quanto riguarda gli effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso, il comma 7 indica, come ulteriore criterio direttivo, il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo.

In particolare, si vuole impedire, come esplicitato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, che l'avvio della procedura concorsuale non integri di per sé solo gli estremi di una causa legittima di licenziamento.

Il comma 8 stabilisce un principio direttivo riguardante la fase dell'accertamento del passivo, prevedendo che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concentrazione; a tale proposito le misure che il legislatore delegato dovrà adottare dovranno riguardare:

alla lettera *a*), l'agevolazione della presentazione delle domande tempestive di ammissione dei creditori e dei terzi (anche residenti all'estero) per via telematica, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;

alla lettera *b*), l'introduzione di forme semplificate per le domande di minor valore e complessità;

alla lettera *c*), l'introduzione di preclusioni attenuate già nella fase monocratica;

alla lettera *d*), misure per assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;

alla lettera *e*), l'attrazione nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione; la compensazione attualmente può avvenire anche in sede giudiziale, con pronuncia intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale, quando il fatto genetico del credito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento;

alla lettera *f*), il chiarimento circa le modalità di verifica dei diritti sui beni del debitore di chi si sia costituito come terzo datore di ipoteca su tali beni;

alla lettera *g*), l'adeguamento dei criteri civilistici di calcolo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo.

Il comma 9 intende introdurre significativi elementi di novità per quanto riguarda la liquidazione dell'attivo fallimentare, con una procedura improntata alla massima trasparenza ed efficienza, da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie.

Premesso che sull'intera gestione della liquidazione si deve garantire la massima

vigilanza, trasparenza e pubblicità, il criterio di delega ivi previsto stabilisce la sostanziale applicazione del sistema cosiddetto *Common*, basato su tre elementi fondamentali:

l'introduzione di un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura;

la possibilità di acquisto di tali beni da parte dei creditori, appositamente abilitati, su tale mercato;

l'istituzione di un fondo per la gestione dei beni invenduti.

Il comma 9-*bis*, introdotto dalla Commissione Giustizia, introduce l'ulteriore criterio relativo alla previsione di misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, assicurando all'insolvente l'informazione sull'andamento della procedura, e che egli abbia diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto.

L'ultima serie di principi e criteri direttivi, recati dal comma 10, concerne misure acceleratorie volte a una rapida chiusura della procedura.

Ai sensi della lettera *a)* del predetto comma 10 tali misure, in particolare, dovranno prevedere di affidare anche la fase di riparto dell'attivo al curatore, anziché al giudice delegato, al quale si può, tuttavia, proporre opposizione.

Inoltre, in base alla lettera *b)* del medesimo comma 10, la quale è stata modificata, nel senso di un ampliamento delle fattispecie previste, dalla Commissione Giustizia durante l'esame in sede referente, le predette misure dovranno integrare la disciplina della procedura di liquidazione in relazione a procedimenti giudiziari pendenti in cui sia parte il curatore.

Esse dovranno prevedere, in particolare, che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti; che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudi-

ziari, il tribunale dispone sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare, nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo. Dovrà inoltre essere previsto che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura del fallimento in pendenza di procedimenti giudiziari.

In base alla lettera *c)* del comma 10 ulteriori misure acceleratorie riguardano la possibilità, in particolari ipotesi di chiusura della procedura di liquidazione di una società di capitali, che il curatore possa convocare l'assemblea ordinaria dei soci per assumere decisioni riguardanti, in particolare, la possibilità o meno di prosecuzione dell'attività d'impresa.

La lettera *d)* prevede di disciplinare e incentivare proposte (da parte dello stesso debitore, di creditori o terzi) di un concordato liquidatorio giudiziale, nel caso in cui il debitore apporti nuove risorse che incrementino in misura apprezzabile l'attivo.

L'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione.

In particolare la riforma dovrà prevedere, a seguito della procedura di liquidazione giudiziale:

ai sensi della lettera *a)*, che il debitore possa presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura: in merito viene stabilito che i presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono la collaborazione con gli organi della procedura e l'assenza di frode o malafede;

ai sensi della lettera *b)*, l'introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori; l'esdebitazione potrà operare di diritto a patto che non vi si oppongano i creditori, contestando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto e l'opposizione dovrà essere proposta al tribunale fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

ai sensi della lettera *c*), che anche le società possano essere liberate dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale: a tal fine nelle società di capitali dovranno essere valutati i requisiti di meritevolezza degli amministratori e nelle società di persone quelli dei soci, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, al fine di armonizzarla con le modifiche apportate all'insolvenza e alla crisi di impresa e di incentivarne l'utilizzo. Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea infatti la «quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza di quanto accade in altri Paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora aver incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari».

In merito si stabilisce che il riordino e la semplificazione della disciplina sul sovraindebitamento sia realizzata secondo i seguenti principi:

la lettera *a*), modificata nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Giustizia, prevede che siano compresi nella procedura i soci illimitatamente responsabili, individuando altresì criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;

la lettera *b*), anch'essa oggetto di modifica da parte della II Commissione in sede referente, prevede che siano disciplinate le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, in relazione al solo debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel

caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;

la lettera *c*) prevede che sia consentito al debitore meritevole di accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura: tale possibilità dovrà essere offerta una sola volta; permane, a carico del debitore, l'obbligo di pagamento dei debiti se, entro quattro anni, sopravvengono utilità;

in tale ambito, con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *c-bis*), introdotta durante l'esame da parte della Commissione Giustizia, la quale stabilisce che occorre prevedere che il piano del consumatore possa comprendere la ristrutturazione anche dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

sempre con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre la lettera *c-ter*), anch'essa inserita dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, la quale prevede che sia incluso nella relazione dell'Organismo di composizione della crisi previsto dall'articolo 9, comma 3-*bis*, della legge n. 3 del 2012 (recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), l'indicazione del rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio in relazione al reddito disponibile al debitore, dedotto quanto necessario ad un «dignitoso tenore di vita», al momento dell'erogazione;

la lettera *d*) indica il criterio di preclusione dell'accesso alle procedure al debitore che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione o che abbia beneficiato anche una sola volta dell'esdebitazione nei 5 anni precedenti alla domanda o che sia stato riconosciuto responsabile di frode in danno dei creditori;

la lettera *e*) prevede l'introduzione di misure protettive simili a quelle previste

per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode;

la lettera *f*) introduce tra i principi di delega la previsione che l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutivo individuali, sia attribuita ai creditori e, quando l'insolvenza riguarda un imprenditore, anche al pubblico ministero;

la lettera *g*) prevede che sia consentita l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate e di escludere tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

la lettera *h*) prevede che siano previste sanzioni a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento: in merito le sanzioni potranno anche avere natura processuale e riferirsi ai poteri di impugnativa e di opposizione;

la lettera *i*) reca il principio in base al quale, in caso di frode o inadempimento, si dovrà consentire ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria.

L'articolo 10 stabilisce che il Governo proceda, nell'ambito della delega, alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. In particolare si prevede che, nell'esercizio della delega, si persegua l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale, speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Al riguardo ricorda che alla ripartizione dell'attivo accertato tra i creditori si procede per categorie di credito; queste ultime sono, in ordine di liquidazione, ai

sensi dell'articolo 111 della Legge fallimentare:

i crediti prededucibili (quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali oltre a quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge);

i crediti privilegiati, in quanto assistiti da cause legittime di prelazione;

i crediti non garantiti (cosiddetti crediti chirografari).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, i numerosi interventi della legislazione speciale sul complessivo sistema dei privilegi hanno causato seri problemi sistematici che invitano ad una rivisitazione complessiva della materia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla riduzione dei privilegi cosiddetti, cioè i privilegi speciali mobiliari che – oltre a poter essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni oggetto di privilegio – hanno la prerogativa di poter essere tenuti dal creditore presso di sé fino alla soddisfazione del credito e di poter essere venduti, in caso di inadempimento, secondo le disposizioni stabilite per la vendita del pegno, quindi al di fuori delle normali procedure esecutive.

L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari.

In tale ambito il primo criterio di delega, recato dalla lettera *a*) del comma 1, prevede l'introduzione nell'ordinamento di una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria, alla cui costituzione sono connessi gli ulteriori principi e criteri direttivi: ci si riferisce, quindi, a una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato.

Il pegno non possessorio potrà avere a oggetto beni mobili materiali o immateriali, anche futuri; determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito; crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente determinati.

Di tale nuova forma di garanzia non possessoria il legislatore delegato dovrà disciplinare:

i requisiti, prevedendo – conformemente al pegno possessorio – la necessità della forma scritta;

le modalità di costituzione (è esplicitata la possibilità di costituire la garanzia anche con l'iscrizione nel citato registro informatizzato);

i casi di opponibilità ai terzi;

il possibile concorso con altre cause legittime di prelazione.

In relazione agli effetti della garanzia, la lettera *c)* prevede tra i criteri di delega quello in base al quale il debitore – salvo diversi accordi con il creditore – potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività economica e che il diritto di prelazione potrà estendersi in tal caso – senza effetto novativo per la garanzia originaria – dai beni inizialmente garantiti a quelli che risulteranno dagli atti di disposizione da parte del debitore. Come riportato nella relazione illustrativa, il modello su cui si basa tale ultima previsione è quello del pegno rotativo, largamente diffuso nella prassi bancaria e il cui modello contrattuale è il pegno su titoli, cioè il contratto costitutivo di garanzia reale con il quale un soggetto, per ottenere un'anticipazione dalla banca o per costituirsi una garanzia per i propri debiti (anche futuri), offre in pegno strumenti finanziari; una volta scaduto il titolo, la banca con il ricavato può acquistare altri e nuovi titoli o strumenti finanziari da sottoporre all'originario vincolo di garanzia reale. Il creditore potrà, in ogni caso, promuovere azioni conservative o inibitorie sul bene in caso di

abuso nell'utilizzazione da parte del debitore.

Il criterio di cui alla lettera *b)* riguarda specificamente il registro informatizzato ove iscrivere il pegno non possessorio, prevedendo che si dovranno regolamentare forme, contenuto ed effetti dell'iscrizione nel registro prevedendo: la sua accessibilità al pubblico per via telematica con modalità che salvaguardino le esigenze di riservatezza dei dati; la possibilità di consultazioni, iscrizioni, annotazioni, modifica, rinnovo ed estensione delle garanzie iscritte; la regolamentazione del possibile concorso di garanzie, derivante da annotazioni plurime (sullo stesso bene); la copertura delle spese relative alla gestione del registro con l'imposizione (anche in via regolamentare) di un importo in denaro da parte degli interessati alle indicate operazioni sul registro stesso.

La previsione di delega di cui alla lettera *d)* introduce una deroga al divieto di patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, cioè del patto con cui il debitore conviene col creditore che questi possa acquistare la proprietà del bene garantito in caso di mancato pagamento del credito entro il termine stabilito (cioè, anche in caso di valore del bene maggiore rispetto al credito cui si riferisce la garanzia). Al riguardo la normativa delegata dovrà consentire che il creditore possa escutere in via stragiudiziale la garanzia in deroga al citato divieto (acquistando, quindi, la proprietà del bene) quando il valore del bene sia determinato in maniera oggettiva. Viene previsto altresì che, nella eventualità che il valore di realizzo o assegnazione del bene sia maggiore di quello del credito, andrà però immediatamente restituita l'eccedenza al debitore o ad altri creditori.

Il criterio direttivo previsto dalla lettera *e)* prevede:

forme di pubblicità e di controllo del giudice sull'escussione stragiudiziale della garanzia, di cui alla lettera *d)*;

la regolamentazione dei rapporti di tale escussione con l'esecuzione forzata e le procedure concorsuali;

l'adozione di misure di protezione del debitore-consumatore;

forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato col debitore non spossessato o che abbiano, in buona fede, acquistato diritti sul bene mobile oggetto del pegno;

il coordinamento della disciplina del pegno non possessorio con la normativa vigente.

Il comma 2 autorizza la spesa di 150.000 euro per il 2017 per l'attuazione del comma 1, disciplinando la relativa copertura.

L'articolo 11-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Commissione Giustizia, disciplina le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

In tale ambito si prevede che il Governo adotti disposizioni che, con la finalità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, stabiliscano che l'atto o il contratto il quale abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

L'articolo 12 stabilisce principi e criteri direttivi di delega volti a disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare (che ai sensi della delega dovrà trasformarsi in liquidazione giudiziale) si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, sono state numerose le difficoltà di coordinamento della disciplina fallimentare con quella in materia di sequestro e confisca antimafia, soprattutto per le diverse logiche sottese ai provvedimenti di apprensione del bene: quelle penali, di

natura pubblicistica; quelle del procedimento concorsuale, volte al soddisfacimento dei creditori.

Nella prospettiva di contemperare le diverse esigenze si intende distinguere tra sequestro e confisca disposti in sede di prevenzione antimafia ai sensi del Codice antimafia e le stesse misure disposte per responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: nel primo caso, per la specificità della criminalità organizzata mafiosa (che giustifica il ricorso ad un giudice specializzato) è data prevalenza alla disciplina antimafia su quella concorsuale; nel secondo (fatte salve ragioni di preminente tutela di interessi penali) viene data prevalenza alla disciplina sul regime concorsuale.

Nell'esercizio della delega si rende necessario, quindi, in relazione a tali sovrapposizioni di competenza sui beni, il coordinamento delle citate discipline dettate dal Codice antimafia e dal decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 13, il quale autorizza il Governo a modificare alcune disposizioni del codice civile.

In particolare, stabilendo i principi e criteri direttivi specifici in materia, il comma 1:

alla lettera *a*) prevede l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata, nonché l'abrogazione dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, il quale stabilisce che, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario;

alla lettera *b)* stabilisce il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma;

alla lettera *c)* prevede di integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all'articolo 2484 del codice), includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale;

alla lettera *d)* prevede, nell'ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale, nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali; in particolare, nelle società di capitali, potranno essere sospesi gli obblighi relativi alle seguenti fattispecie: riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite subite; aumento del capitale sociale per portarlo ad una cifra non inferiore al minimo legale, quando la riduzione del capitale l'abbia portato sotto la soglia prevista dalla legge; gestione della società da parte degli amministratori;

alla lettera *e)* prevede di definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486 del codice civile, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale;

alla lettera *f)* prevede l'applicabilità alle società a responsabilità limitata delle disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile, in tema di denuncia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori;

alla lettera *f-bis)* prevede di estendere i casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocromatico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;

alla lettera *f-ter)* prevede che se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese;

alla lettera *f-quater)* prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti di cui alla lettera *g)* (*rectius f-bis)*) del medesimo articolo 13.

L'articolo 14 detta i principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, attualmente disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto.

In particolare, ai sensi del comma 1, lettera a), si stabilisce di riportare anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta (ad esempio le società cooperative che svolgono attività commerciale) nell'alveo della disciplina comune, circoscrivendo tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui:

la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: ban-

che e imprese assimilate; intermediari finanziari; imprese assicurative e assimilate;

la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

Secondo quanto disposto dalla lettera *b*) si dovrà inoltre attribuire alle autorità amministrative di vigilanza il compito di segnalare l'allerta e di svolgere le funzioni attribuite per le altre imprese agli organismi di composizione della crisi, così da poter individuare soluzioni di carattere conservativo; le stesse autorità amministrative dovranno essere legittimate a presentare domanda per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale prevista dall'articolo 7 del disegno di legge.

In base al comma 2, inserito dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, le disposizioni recate dall'articolo 14 e quelle dei decreti legislativi attuativi dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 15, riguardante la disciplina dell'amministrazione straordinaria, è stato stralciato, come già ricordato, da parte dell'Assemblea, nella seduta del 18 maggio 2016.

L'articolo 16 reca la disposizione di invarianza finanziaria del provvedimento.

In base al comma 1, fanno eccezione due disposizioni del disegno di legge, per le quali dovranno prevedersi specifiche autorizzazioni di spesa:

- quella relativa all'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo dei professionisti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo delle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *n*);

- quella per la costituzione del registro informatizzato delle garanzie mobiliari non possessorie, prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*).

Il comma 2 – riprendendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009) – prevede che la relazione tecnica di ogni decreto attuativo della delega dovrà evidenziarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica; ciò in considerazione della complessità della materia concorsuale e della conseguente impossibilità di prevedere gli eventuali effetti finanziari derivanti all'attuazione della delega.

Ove uno o più dei decreti legislativi determinasse nuovi o maggiori oneri, sempre in attuazione dello stesso articolo 17, comma 2, gli stessi saranno emanati solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento al complesso delle disposizioni recate dal disegno di legge, evidenzia come si tratti di una riforma molto ampia, la quale richiederà, per la sua completa attuazione, la predisposizione e adozione di numerosi decreti legislativi. In tale contesto ritiene che sarebbe stato preferibile, anche in considerazione del prossimo termine della legislatura, affrontare la materia della disciplina delle crisi d'impresa attraverso un intervento più limitato, volto a risolvere problematiche circoscritte, ma che potesse essere portato a compimento già nella legislatura in corso.

Inoltre, in relazione all'articolo 9 del disegno di legge, il quale detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, rileva come tale istituto sia stato solo di recente introdotto nell'ordinamento italiano e come, quindi, appaia prematura la scelta di intervenire per riordinarlo e modificarne la disciplina, prima ancora di averne verificato l'applicazione.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel condividere le considerazioni del relatore e del deputato Pesco circa l'ampiezza e organicità della riforma recata dal prov-

vedimento, per il cui esame sarebbe stato certamente utile disporre di un maggior arco di tempo, evidenzia tuttavia come tale intervento normativo rivesta la massima importanza. Rileva infatti come la disciplina delle procedure concorsuali, di cui si propone la riforma sistematica, abbia un impatto, sia diretto sia indiretto, sull'intero sistema produttivo e creditizio, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica attraversata dal Paese. Al riguardo ribadisce la scelta del Governo di intervenire, mediante il provvedimento in esame, attraverso un approccio organico, al fine di riordinare complessivamente la materia delle procedure della crisi di impresa e dell'insolvenza, rispetto alla quale si è in passato intervenuti solo attraverso modifiche di aspetti circoscritti, quale, da ultimo, quella relativa alla falcidia dei crediti IVA nel caso di concordato preventivo.

Nel sottolineare quindi la rilevanza di tale intervento normativo, anche per le sue ricadute sui rapporti tra imprese e sistema bancario, richiama il lavoro svolto dalla Commissione Rordorf, il cui esito è la definizione di una cornice normativa profondamente innovativa del sistema delle procedure concorsuali, ispirata a un approccio moderno rispetto ai vigenti strumenti di gestione delle crisi di insolvenza delle imprese.

Con riferimento a tale nuovo approccio adottato dal Governo cita in particolare l'introduzione, sulla scorta delle raccomandazioni dell'Unione europea e delle linee guida internazionali, dello strumento dell'allerta preventiva, finalizzato ad anticipare, in una fase stragiudiziale, l'emersione della crisi aziendale e ad attuare, attraverso l'analisi delle cause di malessere economico e finanziario dell'impresa, una soluzione per la composizione assistita della crisi stessa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione

della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alla lettera con cui la Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca centrale europea ha comunicato la propria indisponibilità ad intervenire in audizione, presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato, sulle tematiche relative alla tutela del risparmio nel settore creditizio, motivando tale decisione con la circostanza che la BCE ha in corso di valutazione la sua posizione sul decreto-legge n. 237 del 2016, considera inaccettabile che un protagonista fondamentale di tale vicenda, quale la BCE, si sottragga ad un confronto su questi temi con il Parlamento italiano, il quale ha invece urgente necessità di dialogare con i rappresentanti della BCE stessa, nel contesto dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 237 del 2016, che interviene appunto su questa tematica. Chiede quindi al presidente, Bernardo, di farsi carico di sollecitare nuovamente tale esigenza alla BCE nei modi che riterrà più opportuni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, concorda con l'esigenza di approfondimento evidenziata dal deputato Villarosa, dichiarandosi disponibile, ove i gruppi concordino in questo senso, a segnalare alla BCE l'esigenza che l'audizione dei suoi rappresentanti abbia luogo in occasione dell'esame alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, salvo che il Presidente della 6a Commissione Finanze del Senato, Marino, non ritenga di sollecitare ulteriormente la BCE a intervenire in audizione già nel corso dell'esame al Senato del provvedimento.

La seduta termina alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival (esame C. 4113-A, approvata dal Senato – rel. Piccoli Nardelli) (C. 4113-A, approvata dal Senato) 152

SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 152

Variazione nella composizione della Commissione 153

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 154

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 158

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 gennaio 2017.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival (esame C. 4113-A, approvata dal Senato – rel. Piccoli Nardelli).

(C. 4113-A, approvata dal Senato).

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-

DELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

**Variazione nella composizione
della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il deputato Enrico Costa ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Aniello Formisano, cui rivolge un saluto di benvenuto.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatrice*, ricorda che il decreto-legge, composto di otto articoli, è stato assegnato in sede referente alla V Commissione e, in sede consultiva – tra le altre – alla VII Commissione ed è entrato in vigore il 31 dicembre 2016. Come specificato nella relazione illustrativa, reca misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno, anche prevedendo interventi che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli. In tale prospettiva, vengono previsti interventi che interessano i complessi aziendali del gruppo ILVA, lavori inerenti ai sistemi di fognatura e depurazione delle acque, opere di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, misure di contrasto alla crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, incremento del Fondo per le non autosufficienze, interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.

Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che risulta di diretto interesse per la VII Commissione l'articolo 6, volto ad assicurare le risorse necessarie al finanziamento di un percorso di studi conforme al curriculum delle scuole europee, al fine di garantire un'offerta formativa plurilingue e il conseguimento del baccalaureato europeo ai figli del personale espatriato in servizio presso la base dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di Brindisi. In particolare, l'articolo 6 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segreta-

riato generale delle scuole europee, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi. Nel 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva autorizzato due scuole di Brindisi ad avviare un progetto di innovazione metodologico-didattica. Si tratta dell'Istituto comprensivo « Centro » e del Liceo scientifico « Fermi-Monticelli ». In vista della sottoscrizione di due convenzioni di accreditamento dei due istituti brindisini con il Segretariato, si rende necessario coprire il maggiore fabbisogno di personale di madrelingua specificamente qualificato al fine di assicurare agli alunni delle scuole europee un insegnamento pienamente soddisfacente nelle rispettive lingue: ciò naturalmente va ben oltre gli organici previsti dall'ordinamento scolastico nazionale italiano, e richiede ulteriori oneri finanziari.

Le Scuole Europee sono istituti nati nel 1953 al fine di offrire un insegnamento multilingue e multiculturale, dalla scuola materna alla secondaria, prioritariamente ai figli dei dipendenti delle istituzioni comunitarie, garantendo a tutti gli alunni l'insegnamento della propria lingua materna. Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università. Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. Essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico.

Le Scuole Europee sono oggi 14, distribuite in sette Paesi dell'Unione: Belgio (Bruxelles I, II, III e IV, Mol), Germania

(Francoforte, Karlsruhe, Monaco), Italia (Varese), Lussemburgo (Lussemburgo I e II), Olanda (Bergen), Regno Unito (Culham), Spagna (Alicante). La Scuola europea di Culham è in fase di graduale chiusura, che si completerà nel 2017. In Italia vi è inoltre la « Scuola per l'Europa » di Parma, istituto nazionale associato al sistema delle Scuole Europee e perciò abilitato a rilasciare il Baccalaureato Europeo. Nelle Scuole Europee di Bruxelles I, II e IV, Francoforte, Lussemburgo II, Monaco e Varese funzionano sezioni linguistiche italiane. La spesa autorizzata è di 577.522,36 euro annui a decorrere dal 2017: a tali oneri si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel bilancio triennale 2017-2019, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sottolinea che la norma è attuativa di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per consentire la permanenza a Brindisi della più importante base logistica per operazioni internazionali umanitarie. La relazione introduttiva rileva, inoltre, che non va sottovalutata l'importanza dell'indotto socio-economico sulla città di Brindisi e sul suo retroterra legato alla presenza della base medesima. Ritiene che, al di là degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali, è sempre condivisibile ogni intervento a sostegno della scuola, considerata la rilevanza del ruolo dell'istruzione nel favorire sviluppo, crescita e competitività delle aree economicamente più svantaggiate. Economisti e sociologi hanno sempre riconosciuto che la quantità e la qualità dell'istruzione influenzano la crescita economica e il benessere sia individuale che collettivo in vario modo. A Brindisi, l'esperienza della scuola europea non può che portare vantaggi e costituire un'opportunità da sfruttare e, possibilmente, da potenziare.

Alla luce di tali considerazioni si riserva di proporre un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 19.50.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Atto n. 379.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, ricorda che il decreto è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera d), della legge n. 107 del 2015. Tale disposizione attribuisce il potere di operare la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con

particolare riferimento al primo biennio. La riforma dell'istruzione professionale contenuta nel decreto è legata alla necessità di riaffermarne l'identità attraverso una diversa organizzazione e una maggiore articolazione dei percorsi, una sostanziale autonomia didattica e gestionale che consenta la progettazione ed attuazione di percorsi formativi distinti e chiaramente differenziati rispetto a quelli previsti per l'istruzione tecnica.

Con il riordino di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 si è assistito ad una sorta di « licealizzazione » degli istituti professionali e ad una attenuazione della dimensione operativa ed esperienziale degli apprendimenti. Inoltre, l'eccessiva frammentazione disciplinare, l'impossibilità di flessibilizzare e personalizzare il percorso formativo, per adattarlo a specifiche esigenze formative, la scomparsa di tutta l'area professionalizzante che caratterizzava l'ultimo biennio del corso e garantiva un reale e costante collegamento con il mondo del lavoro e con esperti provenienti dai settori economici del territorio, lasciano intendere come gli attuali curricula siano del tutto inadeguati a perseguire le stesse finalità contenute nelle linee guida.

Altro aspetto critico dell'assetto attuale è rappresentato dai difficili rapporti e dalle sovrapposizioni esistenti tra l'Istruzione e Formazione Professionale: gli Istituti erogano, in regime di sussidiarietà, percorsi finalizzati al rilascio di qualifiche e diplomi professionali regionali, attraverso la modalità integrativa (nell'ambito del percorso quinquennale, lo studente può conseguire alla fine del terzo anno la qualifica) o quella complementare (con cui si attivano classi che svolgono i percorsi secondo gli *standard* previsti da ciascuna Regione per qualifiche triennali e i diplomi quadriennali).

Il decreto attuativo ha l'obiettivo ambizioso di superare le criticità che hanno fatto progressivamente « perdere terreno » agli IP in termini di numero di iscritti e di risultati formativi e, più in generale, di capacità di attrazione. Per invertire la rotta serve, prima di tutto, un'offerta for-

mativa capace di rispondere, con maggiore efficacia, alle esigenze della particolare e composita utenza dell'istruzione professionale, contribuendo a ridurre l'alto tasso di abbandoni e di insuccessi tra gli studenti: fenomeno registrato, da anni, in tali istituti e non sufficientemente colmato dai sistemi regionali di istruzione formazione professionale che presentano, sul territorio nazionale, estrema differenziazione qualitativa e quantitativa.

Il provvedimento, in linea anche con i principi europei basati sull'intreccio tra istruzione, formazione e lavoro, è orientato anche a rispondere alle esigenze delle filiere produttive del territorio, oltre che allo sviluppo di attività economiche e a « nuovi lavori » sin qui non considerati, per dare più opportunità di occupazione ai giovani. Gli obiettivi principali del decreto delegato sono sintetizzabili nel superamento della sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica – perseguita attraverso la differenziazione di obiettivi formativi e risultati di apprendimento, approcci progettuali e metodi, impianto organizzativo – e il superamento della sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di IeFP di competenza delle Regioni, prevedendo un raccordo stabile e strutturato tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative. In tale ottica, occorre prevedere che, a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli studenti e le loro famiglie possano scegliere consapevolmente tra: 1) percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma; 2) percorsi IeFP, di durata triennale, per il conseguimento di qualifiche o di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni. Inoltre, tra gli obiettivi del decreto, rientra quello di consentire agli studenti di acquisire una qualifica professionale dando alle scuole la possibilità di ampliare l'offerta formativa, anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si prevede, infatti, che a conclusione del

primo biennio di orientamento, le studentesse e gli studenti possano frequentare un ulteriore anno, organizzato dalle scuole, in cui sono attivati percorsi di istruzione professionale, in percorsi paralleli a quelli che proseguono sino al quinto anno. Altro obiettivo è quello di potenziare gli indirizzi di studio quinquennali dell'istruzione professionale e delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi di IeFP in relazione ad attività economiche in espansione e a « nuovi lavori » (artigianato per il Made in Italy, gestione acque e risanamento ambientale, servizi culturali e dello spettacolo). Infine, si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato, sino a livello terziario (università e ITS), di « scuole professionali » (Istruzione professionale e IeFP, ricomprese in una « Rete nazionale ». Offerti ulteriori ragguagli su come gli obiettivi verranno perseguiti, espone sinteticamente il contenuto dei 12 articoli e dei 3 allegati.

Quanto all'articolo 1, vi si definisce l'obiettivo del decreto che opera un'ampia revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e stringe un raccordo strutturato e stabile con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Le scuole in cui sono attivi percorsi di istruzione professionale si caratterizzeranno quali strutture strettamente connesse con il territorio, con attività fortemente innovative ispirate ai modelli promossi dall'Unione Europea, attività che si sviluppa nell'ambito della rete nazionale delle scuole professionali.

In ambito strettamente pedagogico-formativo si prevede che il modello didattico perseguito dall'istruzione professionale debba essere improntato, *in primis*, alla personalizzazione dell'apprendimento al fine di corrispondere puntualmente alle esigenze di ogni singolo studente ed al suo orientamento. Si prevede inoltre l'aggregazione delle discipline per assi culturali ed un insegnamento che privilegia l'apprendimento induttivo, favorendo un concreto perseguimento di competenze di cittadinanza e di competenze professionali certificabili. L'articolo 2 stabilisce che l'i-

dentità culturale, metodologica e organizzativa dell'istruzione professionale è individuabile attraverso il P.E.C.U.P la cui articolazione è contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del decreto. Il PECUP va ad integrare quello già previsto all'articolo 1 comma 5 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi dell'IP. Al termine dei percorsi dell'istruzione professionale si consegue il diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'accesso agli Istituti tecnici superiori (ITS), all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Illustrati gli 11 indirizzi di studio dei percorsi dell'istruzione professionale previsti nell'articolo 3, passa a trattare l'articolo 4, in cui viene confermata la struttura quinquennale dei percorsi dell'istruzione professionale, ma si disciplina una nuova articolazione, sia in termini di gestione complessiva degli orari che di gestione e costruzione dei gruppi classe, innovando considerevolmente rispetto all'assetto attuale che è, invece, in larga misura, assimilabile ad un ordinario percorso di istruzione secondaria di secondo grado.

Così come per gli ordinamenti liceali e tecnici, anche per l'istruzione professionale il decreto del Presidente della Repubblica 87 del 2010 prevede un'articolazione su 5 anni e per ciascuno anno si indicano in modo puntuale le ore da destinare a singoli insegnamenti. Il decreto prevede invece un primo biennio da organizzare a cura della scuola nel rispetto dei quadri orari previsti ed introduce, in coerenza con quanto previsto dal DM 139 del 2007, una progettazione per assi culturali funzionale al perseguimento di competenze certificabili. La medesima scansione per assi caratterizza i tre anni successivi.

Il piano educativo prevede un primo biennio di complessive 2112 ore (media di 32h/sett) articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le

attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono per lo più aggregati in relazione ad assi culturali. Le scuole, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica e sulla base del Progetto Formativo Individuale, articolano il primo biennio in periodi didattici che possono essere collocati, per ciascun livello, anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi.

Il decreto supera l'attuale divisione in secondo biennio più l'ultimo anno e si va ad articolare in un terzo, quarto e quinto anno tutti con forte caratterizzazione laboratoriale ed esperienziale. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore (32 ore a settimana), articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo.

Si prevede inoltre che tutte le scuole sedi di percorsi di istruzione professionale si dotino di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori. Si ricorda che attualmente l'istituzione dell'ufficio tecnico è prevista solo per l'istruzione tecnica e professionale del settore industria ed artigianato.

L'allegato B del decreto contiene i quadri orari del primo biennio degli IP e del terzo, quarto, quinto anno dell'area generale e delle diverse aree d'indirizzo previste.

Il decreto prevede l'attivazione del nuovo ordinamento a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019. L'allegato C evidenzia la confluenza dei vigenti indirizzi, articolazioni ed opzioni, con gli 11 indirizzi previsti dal decreto.

Offerte informazioni sul contenuto dell'articolo 5, precisa che l'articolo 6 delinea puntualmente gli strumenti di cui la scuola si dota per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell'istruzione professionale. Si conferma la possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, la quota del 20 per cento, cosiddetta « dell'autonomia », sia nel biennio che nel triennio, per potenziare gli

insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività laboratoriali. Si incrementa la quota di flessibilità dal 35 per cento al 40 per cento. L'articolo 7, a sua volta, prevede che le scuole e le istituzioni formative accreditate IeFP, convergano nell'ambito di una « Rete nazionale delle scuole professionali », raccordandosi in essa in modo stabile e strutturato, contribuendo, con le proprie diverse esperienze ed identità, alla realizzazione di un'offerta formativa unitaria ed integrata e per realizzare confronti organici e continuativi con altri soggetti pubblici e privati finalizzati all'innovazione ed al raccordo stabile con il mondo del lavoro nonché per aggiornare, nel corso del tempo, gli indirizzi e i profili. Lo Stato e le Regioni assicurano che le reti siano diffuse su tutto il territorio nazionale. La rete partecipa anche alla « rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro », prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015. In questo modo per la prima volta si sancisce il legame tra Formazione Professionale e politiche attive, volto ad agevolare la transizione scuola-lavoro e a diffondere e sostenere il sistema duale e l'apprendistato. L'articolo 8 disciplina i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e l'Istruzione e formazione professionale, fissandone modalità e criteri di realizzazione.

La norma prevede criteri sulla base dei quali si realizzano i passaggi degli studenti tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di IeFP e viceversa, nell'ambito dell'offerta formativa unitaria attuata nella Rete nazionale. Al fine di caratterizzare il percorso tipico professionalizzate dell'istruzione professionale e dell'IeFP e la rispettiva comunicabilità, si prevede che i diplomi di istruzione professionale, le qualifiche e i diplomi professionali siano titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013. L'articolo 9 stabilisce che, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente, siano determinate,

nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale. La determinazione di tali dotazione è basata sul fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli percorsi e sul numero degli studenti iscritti come ridefinito dal presente decreto legislativo. Espone infine il contenuto degli articoli 10 e 11, rimettendosi alla documentazione resa disponibile dagli uffici.

Bruno MOLEA (CI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

Atto n. 381.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, espone che lo schema di decreto legislativo deriva dalla delegazione al Governo collocata nell'articolo 1, comma 181, lettera f), della legge n. 107 del 2015.

Il decreto legislativo si compone di 14 articoli e sviluppa i seguenti principi e criteri direttivi: garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso

la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico. Lo schema detta una disciplina che si inquadra, dal punto di vista costituzionale, nella filiera di principi che parte dall'articolo 3, secondo comma, in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e arriva all'articolo 33 sulle norme generali sull'istruzione e all'articolo 34 che stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, è garantito l'accesso al più alto grado degli studi.

La prima difficoltà che una norma primaria statale incontra in questo ambito concerne le competenze tra Stato e Regioni, giacché il diritto allo studio rientra per intero nella competenza esclusiva di queste ultime. Per quanto quindi lodevole lo sforzo del legislatore statale di assicurare uniformità territoriale dei servizi per il diritto allo studio e dunque effettività di tale diritto in tutto il Paese, il Parlamento deve fare i conti con il citato riparto di competenze.

Illustra sinteticamente le diverse misure contenute nello schema di decreto delegato: si tratta di disposizioni che attengono al servizio mensa; alla fornitura dei libri scolastici e degli altri supporti didattici; gli ausili alla mobilità degli alunni e degli studenti; e l'assistenza agli alunni e agli studenti ricoverati in ospedale. Il decreto delegato stabilisce il principio che gli enti locali possono erogare tali servizi in via gratuita oppure graduare un contributo a carico delle famiglie sulla base del livello ISEE.

Lo schema di decreto legislativo prevede poi la totale esenzione da ogni tassa scolastica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Viene potenziato altresì lo strumento della Carta dello

studente già prevista dalla legislazione vigente. Il vero nodo politico per la capacità incisiva di queste misure sta nel profilo di spesa. Come i colleghi potranno osservare, ogni disposizione è accompagnata dalla clausola di invarianza finanziaria e gli oneri derivanti dalla abolizione della tassa scolastica nelle scuole superiori è finanziata attingendo al fondo della *Buona Scuola* così come sul medesimo fondo si attingono le risorse per il Fondo unico per il *welfare* dello studente e il contrasto della

dispersione scolastica. La sfida della Commissione è quella di ottenere maggiori risorse per il diritto allo studio senza sottrarre ad altri comparti della regolazione del mondo della scuola.

Bruno MOLEA (CI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	164

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016 (COP22)	161
ALLEGATO 2 (<i>Relazione</i>)	166
Sulla missione svoltasi il 19 dicembre nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e di ottobre 2016	162
ALLEGATO 3 (<i>Relazione</i>)	171

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.05.

D.L. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 gennaio 2017.

Alessandro BRATTI (PD) *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere (*vedi allegato 1*), rileva che l'attenzione si è

concentrata su tre questioni principali. Quanto alla prima, in linea con gli obiettivi condivisi dalla Commissione ambiente in molte occasioni, a partire dagli atti di sindacato ispettivo, propone che vengano prese in considerazione iniziative per la riconversione graduale del ciclo integrato siderurgico, con l'utilizzo di tecnologie maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale. In secondo luogo, rileva la necessità di accelerare – anche tramite affidamento a società *in house* – il processo di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte. La terza questione riguarda la deroga per gli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, affinché, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Infine, ritiene che si potrebbe integrare la proposta di parere, nel senso di chie-

dere che il Commissario straordinario tenga conto delle circostanze specifiche per quanto riguarda le gare già in corso nelle regioni meridionali in materia di depuratori.

Pierluigi CARRESCIA (PD) segnala l'opportunità di inserire nel provvedimento misure in materia ambientale e occupazionale nelle zone colpite dagli eventi sismici che si stanno succedendo a partire dal 24 agosto 2016, anche in considerazione delle proposte emendative presentate presso la Commissione di merito.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, si riserva di integrare ulteriormente la proposta di parere, in considerazione di eventuali osservazioni che dovessero essere segnalate dai colleghi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), preannuncia l'eventuale presentazione di una proposta di parere alternativo.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel ritenere che la proposta di parere testé illustrata dal relatore sia condivisibile, si riserva di valutare le eventuali integrazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, mercoledì 25 gennaio.

La seduta termina alle 13.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla missione svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016 (COP22).

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, dal 7 al 18 novembre scorso, una

delegazione della VIII Commissione, composta dall'on. Enrico Borghi e dall'on. Massimo Felice De Rosa, ha effettuato una missione a Marrakech per partecipare, in qualità di osservatori, all'*high level segment* della ventiduesima sessione della Conferenza delle Parti (COP22) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Mette quindi a disposizione della Commissione la relazione predisposta (*vedi allegato 2*), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

Ad integrazione di quanto riportato nella relazione, sottolinea che, come già intuito nel corso della missione a Marrakech, l'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America sta rallentando la dinamica delle politiche internazionali in materia di cambiamenti climatici, favorendo per altro verso un nuovo ruolo di garante da parte della Cina. Rileva come tale spostamento di *leadership* sia determinato anche dall'alto livello di inquinamento della Cina, anche a livello locale, e dalla valenza economica rappresentata dalle politiche climatiche. Tale situazione richiederebbe un maggiore protagonismo dell'UE. Per quanto riguarda l'Italia, si tratta di una questione che non è limitata alle competenze del solo Ministero dell'ambiente ma che investe molte politiche nazionali, a cominciare dalla nuova Strategia energetica nazionale (SEN), che non può prescindere dalle politiche climatiche.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) aggiunge che l'Italia dovrebbe cominciare ad applicare i principi di Parigi e Marrakech non soltanto alla SEN, ma anche a tutte le politiche e a tutti i settori, a cominciare dalla finanza e dalla tassazione per arrivare alla produzione. Ritiene, a tale proposito, indispensabile dotarsi, come altri Paesi, di una cabina di regia che coordini le iniziative dei diversi ministeri. Auspica che l'eventuale crescente ruolo di *leadership* della Cina possa rappresentare un monito per gli USA, senza il cui apporto

gli sforzi della comunità internazionale sarebbero parzialmente vanificati.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente sulla missione in oggetto.

Sulla missione svoltasi il 19 dicembre nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e di ottobre 2016.

Ermete REALACCI *presidente*, ricorda che lo scorso 19 dicembre, una delegazione della VIII Commissione composta dall'on. Chiara Braga, dall'on. Oreste Pastorelli, dall'on. Maurizio Baradello, dall'on. Patrizia Terzoni e dall'on. Angelo Antonio D'Agostino, ha svolto una missione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e di ottobre 2016, in particolare ad Amatrice, a Norcia e a Camerino, al fine di acquisire elementi di informazione sulla gestione dell'emergenza sismica, nonché sullo stato e sulle prospettive della ricostruzione.

Mette quindi a disposizione della Commissione la relazione predisposta (*vedi allegato 3*), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

Ad integrazione di quanto riportato nella relazione, rileva che, a seguito del susseguirsi degli eventi sismici e delle avverse condizioni meteorologiche, sono emerse ulteriori criticità. A tale proposito, segnala, in primo luogo, la necessità di coniugare le esigenze di trasparenza e rapidità, evitando i vincoli burocratici riscontrati in alcuni passaggi delle procedure messe in atto, come dimostrato a titolo esemplificativo dal ritardo con cui vengono rese disponibili le stalle per il ricovero degli animali. In secondo luogo, ribadisce quanto sia importante contribuire a proporre un'idea di futuro per le aree colpite, che tenga insieme le comunità e che ne eviti lo spopolamento, puntando in modo particolare sulle politiche ambientali, economiche e turistiche che possono essere promosse dai due enti parco delle zone interessate dagli eventi sismici.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene che, in aggiunta agli obiettivi indicati dal Presidente, si debba puntare sulla prevenzione del rischio sismico e sulla lotta al dissesto idrogeologico, destinando a tali interventi le risorse finanziarie necessarie. A tale proposito, ritiene indispensabile rivedere il programma Casa Italia, che non ha determinato nuovi finanziamenti, ma si è limitata ad utilizzare le somme già stanziata e non utilizzate. Rileva, inoltre, la necessità di definire un piano in materia di rischio sismico e idro-geologico.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala che, nel corso dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici, è prevista l'audizione dell'ingegner Giovanni Azzone, coordinatore del progetto Casa Italia, che non dovrebbe però risolversi, a suo avviso, in un'azione prevalentemente scientifica. Sottolinea inoltre la necessità di rafforzare le misure già previste nella legge di bilancio 2017, in linea con gli obiettivi indicati dalla Commissione Ambiente, nel corso dell'esame del disegno di legge, e affinché vengano adottate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nei tempi previsti.

Raffaella MARIANI (PD) giudica non veritiere le affermazioni del collega De Rosa, secondo cui non sarebbero stati previsti nuovi stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio, ricordando a titolo esemplificativo l'istituzione – nella legge di stabilità 2017 – di un Fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l'altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico, nonché la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati. Ritiene inoltre che le unità di missione abbiano svolto il loro lavoro, e che debbano essere in condizione di operare sempre meglio. Rileva che vi sono stati diversi progressi nel corso del tempo in ordine alla messa in sicurezza del territorio, pur riconoscendo che vi sono sempre margini di miglioramento. Segnala, altresì, la necessità che il fascicolo di fabbricato non possa prescindere

dall'analisi del contesto geologico e morfologico in cui l'edificio è inserito. Rileva come in Italia manchi ancora una cartografia geologica in scala 1:25.000 dell'intero territorio nazionale, che rappresenta uno strumento indispensabile per le analisi dei tecnici e degli esperti. Nel segnalare da ultimo che, come previsto nella legge n. 221 del 2015 (cd « collegato ambientale »), spetta al Ministero dell'ambiente il completamento dei distretti idrografici, propone che attraverso il Presidente venga rivolta al Ministro una sollecitazione in tal senso.

Tommaso GINOBLE (PD) sollecita un'audizione urgente di rappresentanti di ENEL e di Terna, in considerazione del fatto che, a nove giorni dalla nevicata, vi sono ancora in Abruzzo molte comunità prive di corrente elettrica, come dimostrano le molte richieste da lui stesso ricevute, soprattutto da parte di persone disabili o anziane che si trovano in situazioni di difficoltà. Nell'apprezzare l'atteggiamento dell'opposizione, che si è astenuta dal rilasciare dichiarazioni polemiche, ritiene tuttavia che sia indispensabile individuare in maniera seria le responsabilità di una simile situazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel concordare con la richiesta, rileva tuttavia la necessità di valutare un'audizione congiuntamente con la Commissione Attività

produttive, in considerazione delle sue competenze.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) concorda con la richiesta del collega e con la necessità di individuare le responsabilità. Quanto alle affermazioni della collega Mariani, segnala la difficoltà degli enti di ricerca a collaborare con la pubblica amministrazione, in considerazione della scarsità di risorse a loro disposizione. Nel ribadire quanto già rilevato in precedenza, sottolinea che gli stanziamenti disponibili risultano inferiori a quanto annunciato.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita alla cautela sul tema, rilevando come in molti casi, per paura di un eventuale intervento della magistratura, si assista da parte degli amministratori locali ad una generale sottrazione alle proprie responsabilità.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), concordando sul fatto che non si debbano « bloccare » gli interventi, ritiene tuttavia che vi sia la necessità di certezze quanto all'assunzione e all'individuazione delle responsabilità.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente sulla missione in oggetto.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

D.L. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 243 del 2016, C. 4200 Governo, recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno »;

considerato che:

il processo di cessione degli *asset* aziendali di Ilva spa, ed in particolare dello stabilimento siderurgico di Taranto, sta entrando nella fase finale con la scelta della migliore offerta;

fin dal decreto-legge n. 1 del 2015, la *ratio* della normativa, riguardante il superamento dell'amministrazione straordinaria e della cessione a terzi di ILVA, è stata volta a coniugare interessi ambientali, sanitari, industriali, sociali, occupazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione), in conformità a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza 85 del 9 aprile 2013;

andrebbe posta in essere ogni utile iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonoma gestione dell'amministrazione straordinaria e dei suoi obblighi di legge nonché della procedura in corso, possano essere adeguatamente prese in considerazione iniziative sostenibili che prevedano

una riconversione graduale del ciclo integrato siderurgico verso l'utilizzo di tecnologie che ricorrono alla preriduzione tramite gas naturali e che, comunque, sono indirizzate verso un sempre minore impatto ambientale;

l'articolo 2 prevede la nomina di un commissario unico straordinario con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;

sarebbe opportuno prevedere che il Commissario unico si avvalga, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento;

per gli enti del citato sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di svolgere i compiti sopra richiamati, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e

radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte (« Commissario Cemerad »), il cui incarico risulterebbe in corso di proroga di un anno, ha completato le attività propedeutiche previste nel cronoprogramma operativo, tecnico ed economico e sono attualmente in fase di elaborazione finale gli atti per l'affidamento del servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici;

appare quindi necessario imprimere un'accelerazione al completamento delle attività programmate ed in avanzato stato di definizione, fino al completo risanamento e recupero del sito;

in tale prospettiva sarebbe opportuno prevedere che le attività in questione vengano affidate alla società « *in house* » Sogin S.p.A., in possesso di specifiche ed elevate competenze nella materia, al contempo procrastinando la scadenza della gestione commissariale al completamento e collaudo dell'intervento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvalga, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n.132, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

ALLEGATO 2

Sulla missione svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016 (COP22).**RELAZIONE**

Una delegazione parlamentare italiana ha preso parte, su invito del Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, al Segmento ad Alto Livello della XXII Sessione della Conferenza delle Parti (COP22) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC), che ha avuto luogo a Marrakech dal 14 al 18 novembre 2016.

La delegazione della Camera era composta dagli onorevoli Ermete Realacci (Partito democratico), Massimo Felice De Rosa (Movimento 5 stelle) ed Enrico Borghi (Partito democratico), rispettivamente Presidente, Vicepresidente e capogruppo PD della VIII Commissione Ambiente, Territorio e lavori pubblici. Ha altresì partecipato ai lavori l'onorevole Stella Bianchi (PD), sempre della VIII Commissione.

Per il Senato sono stati designati a far parte della delegazione italiana i senatori Giuseppe Marinello (Area popolare-Ncd-Ucd), Massimo Caleo (Partito democratico) e Giovanni Piccoli (Forza Italia), rispettivamente Presidente, Vice Presidente e componente della Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali.

In occasione della Conferenza, l'Unione Interparlamentare ed il Parlamento marocchino hanno organizzato congiuntamente un incontro parlamentare, che ha avuto luogo domenica 13 novembre 2016. Il Parlamento italiano era rappresentato dai deputati Ermete Realacci, Enrico Borghi e Massimo Felice De Rosa.

Nel corso della sessione UIP si sono affrontati i seguenti temi: « Negoziati sui cambiamenti climatici dopo Parigi: nuova era, nuove opportunità »; « Dalla ratifica all'attuazione: trasformare i piani d'azione in realizzazioni »; « A metà strada tra

cambiamenti climatici, conflitti e migrazioni: sfide correnti emergenti »; « Impatto sociale dei cambiamenti climatici: come gestire efficacemente le questioni di genere e le altre disuguaglianze? ».

È stata infine approvata una dichiarazione finale (allegata) inclusiva degli emendamenti presentati dalla Camera dei deputati italiana, che erano del seguente tenore:

Al punto 3, dopo il penultimo capoverso, inserire il seguente: « Promuovere misure a sostegno dello sviluppo economico in quei Paesi in cui gli effetti dei cambiamenti climatici determinano gravi crisi umanitarie e generano impoverimento e flussi migratori »;

Al punto 3, dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente: « Prestare particolare attenzione alle aree interessate da flussi migratori provocati da mutamenti climatici ».

Questo aspetto non era stato incluso nella dichiarazione finale, mentre è stato centrale nell'intervento di apertura del Presidente della Camera dei Consiglieri del Regno del Marocco, Hakim Benchmach, che ha incentrato il suo discorso sull'importanza di tenere la sessione COP in Africa e sull'impatto che i cambiamenti climatici hanno sul continente africano in termini di adattamento e di depauperamento ambientale, che rappresenta una delle cause delle migrazioni.

Il Presidente Realacci è intervenuto nel dibattito sul tema « Dalla ratifica all'attuazione: trasformare i piani d'azione in realizzazioni » sottolineando che le politiche volte ad affrontare i cambiamenti climatici

devono avere una ricaduta positiva in termini di crescita economica. Il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti d'America Trump sostiene che la lotta ai cambiamenti climatici danneggia l'economia, ma l'esperienza italiana dimostra l'opposto. Le politiche ambientali, infatti, non danneggiano l'economia. In Italia, che non ha nucleare, circa il 40 per cento dell'energia elettrica proviene da rinnovabili: le imprese che utilizzano il 25 per cento di rinnovabili annoverano il 50 per cento dei posti di lavoro e sono quelle che producono di più. Più dettagliatamente – come emerge dal rapporto GreenItaly di Fondazione Symbola e Unioncamere – sono oltre 385.000 le aziende italiane, ossia il 26,5 per cento del totale, dell'industria e dei servizi, che dal 2010 hanno investito in tecnologie green per ridurre l'impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO₂. Una quota che sale al 33 per cento nel manifatturiero, dove l'orientamento green si conferma un driver strategico per il made in Italy, traducendosi in maggiore competitività, crescita delle esportazioni, dei fatturati e dell'occupazione. Nel manifatturiero il 46 per cento delle imprese che investono in tecnologie verdi esporta, contro il 27,7 per cento delle imprese non investitrici; il 35,1 per cento delle imprese green ha aumentato il fatturato nel 2015 a fronte del 21,8 per cento delle altre; il 33,1 per cento ha introdotto innovazioni, contro il 18,7 per cento delle altre. Nel 2016 la green economy ha prodotto 249 mila nuovi posti di lavoro tra assunzioni programmate di green jobs e di figure con competenze green, pari al 44,5 per cento della domanda complessiva di lavoratori non stagionali, quota che sale fino al 66 per cento nel settore ricerca e sviluppo. Un numero che si aggiunge ai 3 milioni di green jobs italiani. Il cui contributo al prodotto lordo del Paese viene stimato per il 2015 a 190,5 miliardi di euro, pari al 13 per cento del totale complessivo. Economia e società capiscono che è la green economy è scelta più positiva per loro. Come diceva Gandhi

«La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a danzare sotto la pioggia».

Lunedì 14 novembre

Oltre a seguire alcuni side events, la delegazione italiana ha partecipato all'incontro, presso Padiglione europeo, con il Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, sullo stato del negoziato, cui hanno preso parte la delegazione del Parlamento europeo e quelle dei Parlamenti nazionali, coordinato dal Presidente Commissione Ambiente PE, Giovanni La Via.

È stata rimarcata la profonda diversità della COP di Marrakech da quella di Parigi, poiché la prima sarà incentrata sull'implementazione degli obiettivi fissati a Parigi. I paesi europei che hanno ratificato l'accordo di Parigi oltre al Parlamento europeo sono quindici: Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria. Si è espresso apprezzamento per il ruolo svolto dalla Presidenza slovacca, senza la quale non ci sarebbe stata la ratifica dell'Accordo di Parigi. Un altro elemento importante è rappresentato dalla Climate finance. Si vuole tracciare road map sugli investimenti ambientali da effettuare e sulle loro coperture finanziarie. Per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 è necessario prevedere un numero di interventi maggiore di quelli fissati fino ad ora, prevedendo un monitoraggio nel passaggio intermedio del 2020. Le recenti elezioni USA sono state uno degli argomenti su cui si è incentrata la riflessione. La previsione emersa nel dibattito è che gli USA si muoveranno unilateralmente indipendentemente dalla posizione del loro nuovo Presidente. Si è ragionato sul fatto che la prossima COP, che si terrà a Bonn (avrebbe dovuto svolgersi alle Isole Fiji, ma queste sono risultate non in grado di organizzare un evento di tale portata), risulterà molto complessa in mancanza di linee definite e in ragione del ruolo che la nuova Presidenza USA intenderà svolgere.

Martedì 15 novembre

Hanno preso avvio i lavori del segmento governativo della Conferenza.

Hanno aperto i lavori il Re del Marocco Muhammad VI, il Segretario Generale delle Nazioni Unite uscente, Bank Ki-Moon, ed il Presidente della Repubblica francese François Hollande. Quest'ultimo, in particolare, ha svolto un intervento molto forte, rivendicando l'importanza dell'accordo di Parigi dell'anno scorso e ribadendo la determinazione francese ad attuarne gli impegni, confermando gli stanziamenti. Il Re del Marocco ha sottolineato l'importanza di destinare risorse all'adattamento in Africa, anche per arginare il fenomeno migratorio.

Nel pomeriggio, oltre ai side events, si è avuto un incontro bilaterale con la delegazione parlamentare tedesca, in cui si è espressa da ambo le parti soddisfazione per l'Accordo di Parigi, che rappresenta un grande successo. Parallelamente è emersa la preoccupazione per il comportamento che la nuova Presidenza USA potrebbe assumere; infatti, potrebbe bloccare i finanziamenti, abbandonare l'UNFCCC, non dare seguito all'accordo di Parigi. Tuttavia, si è obiettato che non sarà possibile arrestare la diffusione delle energie rinnovabili, poiché i vantaggi che queste comportano in termini di occupazione e di ricadute economiche e commerciali positive sono evidenti a tutti. Inoltre, la Cina avrà un ruolo chiave nel futuro.

La Germania ha comunicato di aver predisposto un programma di azione per il 2050 che include tutti i settori economici e di ritenere che altri paesi UE debbano dotarsi di piani d'azione per anni successivi 2030, 2040 e 2050. L'UE ha previsto una riduzione delle emissioni del 40 per cento entro 2020. La Germania al momento è al 27 per cento e prevede di rimanere sotto tale obiettivo del 7 per cento.

Il Presidente Realacci ha concordato nel ritenere che anche l'Italia dovrebbe dotarsi di un piano analogo. L'Italia è talvolta più avanti della Germania nella pratica ma è più indietro nella strategia. Infatti, l'Italia è prima in Europa nel

recupero dei materiali – 47 milioni di tonnellate l'anno – il che consente un risparmio di energia primaria di oltre 17 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e di evitare circa 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂, mentre la Germania, che ha una maggiore produzione economica, ne recupera 43 milioni. Inoltre, la Germania utilizza ancora molto carbone e lignite. Di fatto Italia e Germania dovrebbero unire il meglio delle reciproche pratiche. Infatti, la Germania ha più capacità di fare politiche, mentre l'Italia ha spesso società e imprese che tendono ad essere più avanti delle politiche. L'Italia ha quasi eliminato carbone; mentre ne rimane nella siderurgia. L'ENEL ha programmato di chiudere entro 2-3 anni oltre 20 centrali, le più vecchie ed inquinanti, senza licenziare alcun lavoratore; parte del personale verrà assorbito nell'ENEL, parte in questi stessi impianti per i quali è prevista una riconversione. L'Italia è indietro nel settore dell'edilizia mentre è avanti in quello manifatturiero. Secondo i dati Eurostat: l'Italia recupera 47 milioni di materiale ed ha il 20 per cento di idroelettrico e l'8 per cento di fotovoltaico, mentre Germania ha il 7 per cento, ha il 40 per cento di rinnovabili, ed ha molto metano, il 45 per cento; l'Italia è indietro rispetto a Germania nell'eolico, ha meno biomasse, ma dispone di geotermia. Infine, l'Italia oggi utilizza meno carbone. Il Presidente Realacci ha infine posto la domanda se l'Europa riuscirà a trovare un'anima politica in grado di spingere su queste politiche. Ad ogni modo, ha concluso, Italia e Germania dovrebbero assumere ruolo di guida in questo processo.

Le due delegazioni hanno concordato nel ritenere che la Commissione UE dovrebbe avere obiettivi più ambiziosi e che in futuro la Cina e l'UE dovranno lavorare insieme.

L'onorevole Borghi ha chiesto se sia dotata di fondamento la notizia secondo la quale entro il 2030 la Germania intenderebbe sostituire le auto a scoppio con auto elettriche.

La delegazione tedesca ha risposto che il Bundestag ha all'esame una risoluzione

in materia. L'obiettivo è che nel 2030 le nuove macchine siano ad emission free: una rivoluzione, la cui realizzazione richiede la necessità di organizzarsi fin d'ora.

Tra i side events si segnala quello promosso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). « Il ruolo delle Autorità di governo municipale e locale (LG-MAs) in azioni per il clima di adattamento e mitigazione: casi di studio italiani ».

Mercoledì 16 novembre

Nella sessione plenaria, gli interventi più rilevanti sono stati, oltre a quello del Commissario europeo per l'azione per il Clima, Miguel Arias Cañete, che ha affermato con grande nettezza che l'Europa ritiene la sua partecipazione all'Accordo di Parigi irreversibile e irrevocabile, quelli della delegazione tedesca e di quella cinese. La prima ha ribadito il quadro delle best practices realizzate dal Paese, mentre per la Cina Xie Zhenhua ha confermato l'obiettivo della riduzione delle emissioni del 18 per cento entro 2020 e la necessità di portare avanti l'Accordo di Parigi, definito come la più importante intesa mai siglata fra gli Stati della terra per risolvere un problema comune, incentivando le ratifiche. L'esponente di Pechino ha fatto riferimento indirettamente a Trump affermando che « il rispetto degli impegni presi è al base della fiducia reciproca ».

Il Segretario di Stato americano John Kerry, che ha parlato per l'ultima volta in una COP, ha garantito che l'Amministrazione Obama andrà fino in fondo sull'Accordo di Parigi e che la maggioranza degli americani vuole si vada in questa direzione, la stessa in cui va l'economia e che non si può cambiare rotta sulla lotta ai mutamenti climatici. C'è un'economia sostenibile e a misura d'uomo, che può salvare il pianeta e può creare tanti posti di lavoro grazie all'innovazione e alla valorizzazione delle buone pratiche.

Tra i side events si ricorda quello promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)/Agenzia Italiana per la Coope-

razione allo Sviluppo (AICS). « L'impegno italiano per affrontare il cambiamento climatico ».

Giovedì 17 novembre

Nella sessione plenaria vi è stato l'intervento del Ministro Gian Luca Galletti (il discorso è pubblicato in allegato).

Tra gli altri interventi si segnala quello di Jonathan Cooper Pershing, Inviato Speciale per i cambiamenti climatici degli USA che ha sottolineato che le società americane stanno guidando la trasformazione. Nel 2014 gli investimenti delle imprese nelle rinnovabili erano 4 volte maggiori rispetto alle altre. Già oggi negli Stati Uniti 2.5 milioni di posti di lavoro da rinnovabili. Ha concluso ribadendo che l'impulso dato alla lotta ai cambiamenti climatici è irreversibile ed inarrestabile.

La delegazione italiana ha quindi avuto un briefing con il Ministro Galletti, il quale ha illustrato lo stato delle trattative.

Tra i side events cui la delegazione ha partecipato, si ricorda quello promosso dall'Unione interparlamentare e dal Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment « Attuare i Contributi determinati a livello nazionale all'Accordo di Parigi: colmare il divario legislativo e politico » e quello promosso dalla Presidenza del Consiglio. « La nuova sfida dell'integrazione politiche climatiche ed energetiche: la prospettiva italiana ».

Venerdì 18 novembre

Si sono conclusi i lavori.

La Conferenza Onu sul clima di Marrakech Cop 22 si è conclusa assumendo i seguenti impegni, presi dai 196 Stati partecipanti:

1) predisporre, entro dicembre 2018, il regolamento per l'attuazione dell'Accordo di Parigi. Il regolamento dovrà definire, in particolare, in quale modo i Paesi monitoreranno i loro impegni per la ri-

duzione dei gas serra (Nationally Determined Contributions);

2) ribadire la richiesta agli Stati ricchi di continuare a lavorare per istituire entro il 2020 il Green Climate Fund, deciso a Parigi con una previsione di 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare i paesi in via di sviluppo nella lotta al riscaldamento globale. Il Fondo è il tema più spinoso del negoziato, infatti il documento conclusivo rinvia ancora il suo avvio: i Paesi donatori vogliono controllare come vengono spesi i loro soldi dai paesi poveri, mentre questi ultimi

non vogliono interferenze esterne nelle loro politiche.

3) l'Italia ha annunciato la propria intenzione di ospitare la COP26 nel 2020.

Si ricorda, infine, che il Ministro degli Esteri marocchino e Presidente della Conferenza Onu sul clima Cop 22, Salaheddine Mezouar, ha rivolto un appello al Presidente americano eletto, Donald Trump, perché si unisca allo sforzo internazionale per l'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima.

ALLEGATO 3

Sulla missione svoltasi il 19 dicembre nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e di ottobre 2016.**RELAZIONE**

Lunedì 19 dicembre 2016 si è svolta la missione di una delegazione di deputati membri della Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nelle aree colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016.

Hanno fatto parte della delegazione, oltre al presidente Ermete Realacci, i deputati Maurizio Baradello (DES-CD), Chiara Braga (PD), Angelo Antonio D'Agostino (SC-ALA-CPL-MAIE), Oreste Pastorelli (MISTO-PSI-PLI) e Patrizia Terzoni (M5S). Con mezzi propri hanno inoltre raggiunto i luoghi visitati dalla delegazione anche i deputati Stella Bianchi (PD) e Piergiorgio Carrescia (PD), membri della Commissione VIII, e la deputata Irene Manzi (PD), membra della Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione).

Nel corso dell'intera giornata, la delegazione – che si è recata ad Amatrice, Norcia e Camerino – è stata accompagnata dall'ingegner Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione civile. Ai diversi incontri hanno inoltre preso parte rappresentanti delle prefetture di Rieti, Perugia e Macerata.

Come ricordato dal presidente Realacci nel corso dei diversi incontri, l'obiettivo principale della missione era soprattutto quello di raccogliere indicazioni e sollecitazioni da parte delle autorità locali sulle eventuali criticità emerse, nonché sulle prospettive delle aree colpite e sulle strategie da adottare per favorirne la pronta ripresa. Si è raccolto sull'iniziativa adottata dalla Commissione Ambiente un ge-

nerale ringraziamento per l'attenzione dimostrata e per la presenza fisica sui luoghi colpiti.

Ad Amatrice, prima tappa della missione, si è svolto un incontro con il sindaco Sergio Pirozzi, durante il quale l'ingegner Curcio ha fatto una breve ricognizione dello stato dell'arte, ricordando in primo luogo che la parte storica di Amatrice è completamente distrutta, con l'unica eccezione della torre civica, e che analoga situazione si è verificata nella gran parte delle 69 frazioni del comune. Grazie al contributo del sindaco e della regione, l'ingegner Curcio ritiene si sia messo in piedi un sistema valido per l'emergenza e la prima ricostruzione che è possibile, con le opportune correzioni, esportare in altre situazioni e che ha consentito di: riaprire le scuole a settembre nei termini previsti dal calendario scolastico e di contenere la successiva temporanea chiusura a causa dei danni alla viabilità provocati dal sisma di ottobre; spostare le macerie, rendendo transitabile il centro storico; installare un'area *food*, di prossima inaugurazione, destinata ad ospitare la mensa, otto ristoranti ed altre attività. In merito alle SAE (Soluzioni Abitative d'Emergenza), è stato dichiarato che si è proceduto a definire il fabbisogno, individuando non senza difficoltà chi ne ha diritto, e che le prime unità abitative saranno consegnate presumibilmente entro i primi giorni di gennaio 2017, quando dovrebbero essere ultimate tutte le attività di cantiere, e dunque in anticipo rispetto ai sette mesi preventivati. L'ingegner Curcio ha sottolineato che, con le consegne dei moduli abitativi e l'imminente apertura

degli uffici per la ricostruzione, si va progressivamente riducendo l'ambito di intervento della Protezione civile, in favore della struttura commissariale.

Nel corso della riunione, il sindaco Pirozzi ha innanzitutto espresso le sue preoccupazioni circa l'andamento dei lavori per l'installazione delle SAE (Soluzioni Abitative d'Emergenza), auspicando che possa esserci un'accelerazione da parte della società che ha vinto la gara di appalto, eventualmente prevedendo turni lavorativi anche nelle giornate festive, in modo da consentire la consegna di tutti i moduli nel più breve tempo possibile. A proposito dell'installazione delle SAE, il sindaco ha segnalato che, per quanto riguarda il comune di Amatrice, si è deciso di individuare aree di prossimità per le diverse frazioni, invece di concentrare le cosiddette casette in 2 o 3 grandi aree; lo scopo è quello di evitare l'allontanamento della popolazione dai luoghi in cui hanno vissuto fino al momento degli eventi sismici. Per quanto riguarda la loro assegnazione, la giunta comunale ha deliberato di dare priorità esclusivamente ai nuclei familiari richiedenti che abbiano al loro interno un portatore di handicap con disabilità al 100 per cento o un ultrasettantacinquenne con disabilità superiore al 75 per cento; per il resto le assegnazioni avverranno per sorteggio sulla base delle richieste presentate. In merito alle iniziative assunte per far fronte all'emergenza, il sindaco ha ricordato: il «super c.a.s.», vale a dire il contributo di autonoma sistemazione di secondo livello (finanziato con fondi regionali) che si aggiungerebbe a quello già preventivato dallo Stato per tutti coloro che hanno scelto di provvedere ad una sistemazione abitativa alternativa e autonoma in cambio di un sostegno economico; il contributo finanziario di 500 euro al mese per un massimo di sei mesi per tutti quegli esercenti, professionisti e lavoratori del territorio che dopo il terremoto del 24 agosto non hanno più la possibilità di produrre reddito; l'inaugurazione di Teleradio Amatrice, voluta dal comune per raggiungere il più ampio numero di cittadini attraverso comunicati,

bollettini e avvisi. In merito alle prospettive future di Amatrice, il sindaco ritiene che si debba puntare sulla produzione agroalimentare di qualità, sull'ambiente, anche in considerazione della collocazione del paese all'interno del parco dei Sibillini, e sul turismo. E, a tale proposito, in merito alle iniziative concrete in corso ha segnalato: il futuro decreto del ministero dell'istruzione che – come anticipato dall'ex ministro Giannini alla fine di novembre 2016 – istituirà un liceo ad indirizzo sportivo e turistico, con vocazione internazionale; la richiesta di riconoscimento del sugo all'amatriciana come specialità tradizionale garantita, avanzata in sede europea, nonché a partire dal 1° giugno 2017 l'avvio dei lavori per la realizzazione della nuova scuola alberghiera e dell'annesso convivito. La concretizzazione di tali prospettive richiede tuttavia interventi infrastrutturali per migliorare la viabilità e assicurare l'accesso alla rete internet ad alta velocità, facilitando lo sviluppo di nuove attività produttive (che sono state quasi completamente azzerate dal sisma del 24 agosto e dalle successive scosse di ottobre 2016) e sfruttando la tragica situazione di Amatrice come un'opportunità per ridisegnare il futuro della zona. Facendo un discorso più ampio, il sindaco ha espresso la convinzione che il futuro dell'Italia passi per i piccoli comuni e che il Governo dovrebbe assicurare che gli investimenti vadano in primo luogo alle aree marginali.

In conclusione, la delegazione è stata accompagnata in una breve visita della zona rossa di Amatrice nonché di uno dei moduli abitativi in procinto di essere completato.

A Norcia, seconda tappa della missione, si è svolta – alla presenza del sindaco Nicola Alemanno e di diversi consiglieri comunali – la visita della zona rossa. Come rilevato dal sindaco, si deve agli interventi effettuati dopo i due terremoti del 1979 e del 1997, se la struttura della città è sostanzialmente mantenuta e se soltanto il 20 per cento della viabilità è stata interrotta; sarà pertanto possibile a breve riaprire il corso Sertorio, la via

principale del centro storico, e far ripartire le attività economiche collocate in edifici agibili. Quanto ai numeri, su 2171 nuclei familiari, circa 900 hanno individuato una sistemazione autonoma, oltre 650 hanno la casa agibile o una seconda abitazione a Roma e circa 450 sono tuttora ospitati in strutture messe a disposizione della Protezione civile. A fronte di tre terremoti e tre ricostruzioni nell'arco di quarant'anni, secondo il sindaco si rende necessario individuare le forme più adeguate per convivere con il fenomeno. A tale proposito, pur rilevando la delicatezza del tema, ha proposto che si possa consentire, attraverso una norma nazionale di deroga alle regole urbanistiche, la trasformazione di eventuali pertinenze di dimensioni ridotte nei pressi dell'abitazione in soluzioni abitative provvisorie da utilizzarsi in caso di ulteriori sismi. Mentre l'edilizia civile — che aveva già subito interventi di adeguamento — ha sostanzialmente retto, sono invece crollate porzioni delle mura storiche e diversi edifici religiosi, tra i quali in particolare la basilica di San Benedetto. Sulla base di tale constatazione, il sindaco ha avanzato l'ipotesi di una deroga per gli interventi antisismici sui beni architettonici, rilevando, da un lato, che molte opere sono comunque andate perdute e, dall'altro, che al giorno d'oggi sono a disposizione strumenti e soluzioni tecnologiche all'avanguardia che possono consentire di intervenire anche sui beni sottoposti a tutela. In terzo luogo, il sindaco ha sottolineato la necessità di far ripartire al più presto le attività economiche di Norcia — che conta circa 500 partite IVA — sfruttando a tale proposito l'occasione offerta dalla mostra mercato del tartufo prevista per febbraio 2017, che intende organizzare nei termini previsti.

Dopo il giro della zona rossa, la delegazione è stata accompagnata a visitare la nuova sede della scuola materna, di prossima apertura, ospitata in una struttura antisismica in legno realizzata da un'azienda altoatesina e donata alla cittadina da tre associazioni. Sempre a Norcia la delegazione della Commissione VIII ha

incontrato il presidente e il direttore del Parco nazionale dei monti Sibillini, Oliviero Olivieri e Carlo Bifulco, i quali hanno sottoposto ai parlamentari diverse criticità, quale l'inagibilità della sede di Viss. Al momento è stato possibile riattivare almeno parzialmente la funzionalità dell'ente, dislocando temporaneamente gli uffici presso la sede della Protezione civile regionale a Foligno e l'Istituto Zooprofilattico di Marche e Umbria a Tolentino, attivando altresì un presidio presso il Centro operativo comunale (COC) di Visso. Per quanto riguarda la nuova sede, presidente e direttore hanno segnalato di avere già il progetto di una struttura in legno di circa 400 metri quadrati, con funzioni di foresteria, per un costo totale di 800 milioni di euro, che al momento l'ente parco potrebbe coprire solo parzialmente (350 milioni di euro). È stato poi evidenziato che il personale è insufficiente, soprattutto in considerazione della lunghezza dei percorsi per raggiungere le nuove sedi; pertanto è stata richiesta una deroga per nuove assunzioni a tempo determinato. Inoltre è stato rilevato che alcuni bivacchi e rifugi posti nel parco sono inagibili, rendendo necessaria l'installazione di strutture provvisorie in legno; sono inoltre in corso le ricognizioni per verificare lo stato dei sentieri, alcuni dei quali risultano chiusi per motivi di sicurezza. Tutto ciò compromette la fruibilità turistica del parco, con particolare riguardo al percorso escursionistico noto come grande anello dei Sibillini. Ulteriore criticità evidenziata riguarda le profonde modifiche che i sismi hanno prodotto anche negli equilibri ecologici, comportando la necessità di trasferire o liberare parte della fauna.

A Camerino, terza e ultima tappa della missione, si è tenuta una riunione cui hanno partecipato oltre al sindaco, Gianluca Pasqui, il prefetto di Macerata, Roberta Preziotti, il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, l'assessore regionale all'ambiente, Angelo Sciapichetti, oltre a diversi amministratori locali della provincia di Macerata.

Nel corso della riunione sono stati evidenziati alcuni aspetti problematici, a cominciare dalla scarsa rilevanza mediatica data agli effetti del sisma sulla provincia di Macerata, di cui non si conosce la reale portata dei danni. Tale problema aggrava la tradizionale marginalità della zona, che rappresenta un territorio di nicchia con molte aspirazioni culturali ma scarse capacità di veicolare i propri tesori. È stato dunque da più parti evidenziata la necessità di rendere attrattivo il territorio, istituendo un tavolo per il rilancio della provincia e/o puntando su azioni « eclatanti » e su *testimonial* forti per la promozione turistica della zona, per esempio valorizzando la qualità della vita tipica della Marche. A tal fine, appare indispensabile da un lato avviare in tempi brevi tale percorso, per evitare che la ricostruzione avvenga in un territorio ormai spopolato, e dall'altro migliorare le infrastrutture di trasporto, con particolare riguardo ai collegamenti ferroviari tra Macerata e le principali città italiane – che oggi è particolarmente difficile – e al miglioramento della rete viaria. A quest'ultimo proposito, è stato sottolineato come, nonostante la recente inaugurazione della nuova strada statale 77 della Val di Chienti (che collega Foligno a Civitanova Marche), si renda comunque necessario quanto meno un collegamento trasversale tra Macerata e Muccia.

Una questione alla quale in molti hanno fatto riferimento riguarda la gestione dei beni culturali tanto in fase di emergenza quanto in fase di ripristino. In primo luogo sono stati stigmatizzati la lentezza ed il ritardo con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) ha avviato il recupero e la ricognizione delle opere e dei beni da sottoporre a verifica, lamentando che con la riforma del 2012 tale competenza sia stata sottratta alla Protezione civile per trasferirla al ministero che non ha una cultura dell'emergenza. I tempi lunghi hanno peraltro avuto come conseguenza che molte opere, non essendo state trasferite dopo il terremoto del 24 agosto, hanno subito gravi danni a causa dei

successivi sismi di ottobre. Secondo quanto riferito da più parti, il merito per le opere sottratte alla macerie andrebbe quasi esclusivamente ai volontari della Legambiente, che come ricordato da Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche, è l'unica organizzazione ad avere un gruppo specializzato nel recupero e nella messa in sicurezza dei beni culturali, che ha messo a disposizione, a partire dal 7 novembre scorso, oltre 2.000 ore di lavoro volontario altamente specializzato. Sulla base di tali considerazioni, si è avanzata la richiesta di un'attenta riflessione per il futuro sul meccanismo emergenziale di intervento sui beni culturali. In secondo luogo, si è espressa una forte contrarietà all'ipotesi avanzata dal MiBACT di trasferire le opere e i beni sottratti alle macerie in un deposito localizzato ad Ancona, ritenendo al contrario che essi debbano restare nel territorio, nei luoghi più vicini possibile alle zone colpite, perché dal turismo e dalla valorizzazione del patrimonio culturale passa il rilancio della provincia, oltre che la sua identità. È stato infatti sottolineato che si tratta per la maggior parte di un patrimonio di non altissimo livello ma molto diffuso, che segna la differenza di un territorio caratterizzato dal perfetto equilibrio tra ambiente e arte. Come riportato anche nel manifesto dei comuni della marca macedone, sottoscritto dagli amministratori locali della zona, si chiede che i depositi attrezzati per la messa in sicurezza dei beni e i laboratori per il loro restauro siano realizzati sul luogo, ritenendo che nella stragrande maggioranza dei casi le opere danneggiate possano essere lì restaurate, sfruttando le diffuse capacità artigianali presenti, e che tali attività possano dare il via ad una filiera che è anche economica oltre che culturale. Sulla questione è intervenuta la deputata Manzi, che ha ricordato di aver presentato un'interrogazione diretta al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo volta ad accelerare le operazioni di recupero delle opere, valorizzando il lavoro dei volontari, e a sollecitare il coinvolgimento

delle comunità locali interessate nelle decisioni relative alla collocazione dei beni culturali mobili.

Per quanto riguarda le attività produttive, alcuni amministratori locali hanno sottolineato l'importanza di rilanciare l'agricoltura, lamentando il ritardo con cui la regione sta rimodulando i fondi strutturali e chiedendo che vengano finanziati tutti i piani rurali già presentati dagli imprenditori, tanto più che spesso si tratta di giovani agricoltori il cui spirito di iniziativa non andrebbe ostacolato. Al fine di rilanciare le attività economiche in generale, è stato chiesto di creare una zona franca nell'area del cratere, consentendo vantaggi fiscali alle imprese locali (Dario Conti ex sindaco di Camerino), mentre secondo il presidente di Confindustria di Macerata, Gianluca Pesarini, le necessità riguardano essenzialmente la formazione dei futuri lavoratori, la semplificazione delle procedure e la diffusione della banda larga. A suo parere l'impresa marchigiana resta solida, nonostante i 6 milioni di euro di danni a causa del sisma, l'elevato assenteismo e le molte richieste di anticipo del trattamento di fine rapporto. Secondo Franco Capponi, sindaco di Treia, in fase di ricostruzione si rischia di penalizzare le imprese edilizie locali, dal momento che il codice degli appalti prevede un periodo di riferimento troppo breve (i 5 anni precedenti) per ottenere la qualificazione SOA, necessaria a comprovare la capacità dell'impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche con importo maggiore a 150.000 euro. Ciò rischia a suo parere di far risultare non idonee un gran numero di imprese, in particolare quelle di minori dimensioni che caratterizzano il panorama imprenditoriale locale.

Il sindaco di Camerino, nel ringraziare la delegazione parlamentare per la sua presenza e le istituzioni per la vicinanza e la collaborazione, ha brevemente descritto la situazione – il territorio distrutto, la città presidiata dall'esercito, i commercianti senza reddito e gli allevatori in difficoltà – e segnalato la necessità di ricostruire non soltanto le strutture murarie, ma anche e soprattutto il substrato

economico e sociale. A tale proposito, per favorire la ripresa di Camerino si è deciso di ripartire dall'università, con l'allestimento di un campus fuori dalla città, e dalle attività commerciali, per le quali è stato predisposto un villaggio di Natale, nonostante le molte critiche avanzate alla scelta di delocalizzare. Nell'ambito dell'obiettivo generale di non consentire che la città perda alcuno dei servizi di cui disponeva prima del sisma, il sindaco ha insistito sulla necessità che il carcere, la cui sede è inagibile, non venga trasferito, ma venga ricostruito al più presto, nell'area già identificata per lo scopo.

Nel corso della riunione, è intervenuto l'ingegner Curcio il quale, dopo aver ricordato che Camerino, che pure aveva subito qualche danno con il sisma del 24 agosto, ha vissuto con le scosse di ottobre un completo cambio di scenario, ha ribadito, da un lato, la difficoltà di coordinare interventi in luoghi disallineati per tempi ed esperienze così diversi per tempi e per condizioni e, dall'altro, la necessità di non confondere il livello dell'emergenza con quello della ricostruzione. In particolare, per quanto riguarda la provincia di Macerata, ha sottolineato che si è ancora nella fase di emergenza su beni culturali e agricoltura. Nel ritenere che questa esperienza potrà fornire utili indicazioni per la riforma del sistema di protezione civile in corso, ha ricordato che allo stato non rientra tra le competenze del dipartimento l'emanazione di ordinanze sulle attività produttive. Con riferimento alle critiche avanzate in particolare dal sindaco di Cingoli, Filippo Saltamartini, l'ingegner Curcio ha fatto alcune precisazioni. In merito alla lamentata mancanza di un tavolo di concertazione tra Governo e comuni, ha segnalato che a suo parere uno dei meriti del cosiddetto decreto-legge terremoto (convertito con la legge n. 229 del 2016) risiede nell'attenzione posta al tema della *governance*, con l'istituzione, tra l'altro, di una Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata. Pertanto

ha invitato tutti a condividere rilievi e indicazioni attraverso i canali corretti: un'occasione opportuna sarebbe stata il tavolo dei sindaci dei comuni marchigiani coinvolti, tenutosi a Civitanova sabato 17 dicembre. Per quanto riguarda la contestata scelta di affidare la compilazione delle schede AeDES a tecnici privati, ha ricordato a tutti che sul tema si è svolto un ampio dibattito, a conclusione del quale in sede di cabina di coordinamento (di cui fanno parte i Presidenti delle quattro regioni interessate) si è concordato, nonostante i dubbi iniziali, di aprire alla perizia privata dell'accertamento dei danni, allo scopo di accelerare i tempi della ricostruzione.

Il presidente Realacci, a conclusione dell'incontro, ha convenuto che, pur nell'ambito di un sistema che ha ben funzionato, si sono evidenziati alcuni limiti, a cominciare dalla gestione dei beni culturali danneggiati, per la quale il MiBACT non è evidentemente attrezzato. A tale proposito ha rilevato che vi sono spazi di miglioramento e di correzione, già a partire dalla riforma del sistema di protezione civile in corso. A suo parere, è molto importante concentrarsi sin d'ora non solo sulla ricostruzione (che deve avvenire in tempi rapidi e in modo trasparente), ma anche sulla ripresa del tessuto produttivo,

facendo leva sulla vocazione dei territori e sull'identità delle comunità. A tale proposito ha sottolineato che – come Amatrice ha scelto di ripartire dal riconoscimento delle specialità tradizionali e Norcia dalla mostra mercato del tartufo – Camerino non può non puntare sull'università. Fondamentali per il rilancio delle zone colpite il potenziamento della rete viaria – tema che richiede una riflessione approfondita – e la diffusione della banda larga, che deve arrivare in questi posti prima che altrove. Ha ipotizzato inoltre che si possa destinare per dieci anni l'8 per mille attribuito allo Stato al recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto. A nome della Commissione ha espresso la volontà di seguire con continuità il processo di ricostruzione, valutando le esigenze che si presenteranno nei prossimi mesi e lavorando perché tutti i territori, i cittadini e le imprese abbiano un futuro. In merito alle iniziative in corso ha infine ricordato il provvedimento per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, che la Camera ha approvato all'unanimità e che è tuttora all'esame del Senato, e l'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione, nel corso della quale sono stati auditi tra gli altri anche i presidenti dei Consigli regionali delle quattro regioni coinvolte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Emendamenti C. 1178-A Iacono ed altri

177

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 gennaio 2017.

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche
mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso
di dismissione situate in aree di particolare pregio
naturalistico o archeologico.
Emendamenti C. 1178-A Iacono ed altri.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
14.15 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federacciai, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final)	178
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final)	178
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671- <i>bis</i> Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 gennaio 2017.

Audizione di rappresentanti di Federacciai, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.45.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Con-

siglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di *dumping* da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.20

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Ricorda, in particolare che la X Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, alla II Commissione Giustizia sul disegno di legge di delega al Governo in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, come risultante dell'esame degli emendamenti presso la commissione di merito.

Evidenzia che l'originario disegno di legge A.C. 3671, contenente una ampia delega per la riforma delle disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, è stato presentato dal Governo alla Camera l'11 marzo 2016 ed è stato assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia. Trattando in realtà non solo del fallimento ma, più in generale, di tutte le procedure di insolvenza, il disegno di legge è stato

stralciato (18 maggio 2016) così da poter assegnare alla Commissione Attività produttive la disposizione (articolo 15) relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 3671-*ter*) e da lasciare alla Commissione Giustizia il restante contenuto della riforma (A.C. 3671-*bis*).

I principali profili innovativi del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, appaiono i seguenti: nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di «allerta», finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celebrità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria; la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie; l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali; in particolare, le procedure di maggiori dimensioni sono assegnate al *tribunale delle imprese* (a livello di distretto di corte d'appello); l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; tale strumento vede, in particolare, il curatore come *dominus* della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un *concordato di natura liquidatoria*; una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle

criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti; la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; la previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per il sostanziale fallimento dell'istituto introdotto dalla legge n. 3 del 2012; colmando una lacuna dell'attuale legge fallimentare, viene introdotta una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese.

L'articolo 1 delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi (comma 1) per riformare: le procedure concorsuali (Regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n. 270 del 1999, cosiddetto Prodi-*bis*; decreto-legge n. 347 del 2003, cosiddetto Marzano). A seguito dello stralcio, i principi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio di questa delega sono ora contenuti nella parte del disegno di legge all'esame della Commissione Attività produttive (A.C. 3671-*ter*); il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Il comma 2 precisa che nell'esercizio della delega il Governo deve « tenere conto » della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza), nonché dei principi elaborati della *model law* elaborati in materia

di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Il comma 3 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo: la proposta del Ministro della giustizia. Il provvedimento, nonostante lo stralcio, fa ancora riferimento al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, per il quale richiede che la proposta venga dal Ministro dello sviluppo economico; occorrerà il concerto con i Ministri dell'economia e del lavoro; il parere delle competenti commissioni parlamentari; se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni.

L'articolo 2 del disegno di legge, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine « fallimento », con tutti i suoi derivati, con l'espressione « liquidazione giudiziale » (lettera *a*). La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie.

Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999 (lettera *b*)); verrà così meno l'unica ipotesi di fallibilità di ufficio prevista nel nostro ordinamento.

La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza (lettera *c*). Se il concetto di crisi dovrà essere definito dal legislatore delegato, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica (come specificato dalla Commissione di merito), per quello di insolvenza si dovrà confermare l'attuale nozione contenuta nella legge fallimentare, in base alla quale « lo stato d'insolvenza si

manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (articolo 5, Regio decreto n. 267 del 1942).

Quanto alle procedure, la lettera *d*) delega il Governo ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Si desume quindi che a seguito di un procedimento unitario dovrà essere l'autorità giudiziaria a classificare la sofferenza dell'impresa o del singolo debitore come crisi ovvero come insolvenza, sulla base delle possibilità di recupero economico del debitore. Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'articolo 15 della legge fallimentare. Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza. Inoltre, la riforma dovrà: prevedere la legittimazione ad agire, per la richiesta di apertura della procedura, dei soggetti con funzioni di controllo o vigilanza dell'impresa, oltre che del PM che abbia notizia di uno stato di insolvenza; disciplinare le misure cautelari, attribuendone la competenza anche alla corte d'appello; armonizzare il regime delle impugnazioni, con riferimento tra l'altro all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di omologazione del concordato.

La lettera *e*) chiarisce che a tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici. A fronte di un avvio processuale unitario, alla diversa natura dei debitori dovranno corrispondere diversi esiti processuali, che tengano conto delle peculiarità oggettive e soggettive. La delega specifica che al c.d. piccolo imprenditore (ovvero all'imprenditore che ha un profilo dimensionale inferiore ai parametri individuati dall'articolo 1 della legge fal-

limentare) deve essere applicata la disciplina dettata per i debitori civili, i professionisti ed i consumatori.

Entrando più nel dettaglio, la lettera *f*) delega il Governo a individuare l'autorità giudiziaria territorialmente competente ricorrendo alla nozione di «centro degli interessi principali del debitore». Il Governo dovrà dunque applicare l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi ad essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Il Governo dovrà inoltre: prevedere priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come *extrema ratio* (lettera *g*)). La Commissione di merito ha bilanciato le esigenze di continuità aziendale con quelle di garanzia di miglior soddisfacimento dei creditori richiedendo che la convenienza della continuità aziendale rispetto alla possibile liquidazione giudiziale sia esplicitata nel piano; uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale (lettera *h*)); prevedere che la notificazione degli atti nei confronti del debitore professionista o imprenditore venga effettuata attraverso posta elettronica certificata, attingendo all'anagrafe degli indirizzi già attualmente disciplinata. Laddove tale notifica sia impossibile, gli atti da notificare dovranno essere inseriti in apposita area del sito di Infocamere; spetterà al Governo disciplinare questa particolare modalità di notificazione introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge in Commissione (lettera *h-bis*)); ridurre la durata delle procedure concorsuali (lettera *i*)); ridurre i costi delle procedure concorsuali (lettera *i*)). In particolare, la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di prededuzione

per evitare che il pagamento dei crediti prededucibili (i primi a dover essere soddisfatti in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare) assorba sostanzialmente tutto l'attivo delle procedure. In merito dovranno essere rivisti i compensi dei professionisti.

Il Governo dovrà inoltre riformulare le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi (lettera *l*)).

Quanto all'individuazione dei giudici competenti a conoscere delle procedure di insolvenza, la delega stabilisce il principio della specializzazione dei giudici (lettera *m*)). Il Governo dovrà individuare il tribunale competente seguendo i seguenti criteri: le procedure di insolvenza relative alle grandi imprese (tali sono sia i gruppi di imprese di rilevante dimensione sia le imprese già in amministrazione straordinaria) dovranno essere attribuite alla competenza dei tribunali che attualmente sono sede di sezione specializzata in materia di impresa (n. 1); le procedure di insolvenza relative a consumatori, professionisti e cosiddetti piccoli imprenditori, dovranno essere attribuite alla competenza dei tribunali circondariali, mantenendo invariata la competenza attuale per le procedure di sovraindebitamento (n. 2); le procedure di insolvenza relative alle imprese diverse da quelle indicate ai numeri 1) e 2) dovranno essere attribuite dal Governo ad alcuni specifici tribunali, individuati sulla base di una serie di parametri (n. 3). Sul punto è intervenuta la Commissione di merito introducendo una serie di indicatori volti a orientare il Governo nell'individuazione dei tribunali competenti: dovrà essere valutato il numero di giudici previsti dalla pianta organica del tribunale, le procedure concorsuali incardinate e definite negli ultimi 5 anni e la loro durata, il rapporto tra i dati del singolo tribunale e la media nazionale, il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese in rapporto alla popolazione residente nel circondario. Il disegno di legge delega inoltre il Governo a rivedere gli organici dei tribunali la cui competenza sarà ampliata a seguito della riforma (lettera *m*)).

Il Governo è inoltre delegato a istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti abilitati a svolgere – anche in forma associata o societaria (come specificato dalla Commissione) – funzioni di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali (lettera *n*)), disciplinando i requisiti richiesti per l'iscrizione. Questa disposizione è assistita da una autonoma norma di copertura finanziaria. Il comma 2 dell'articolo 2, infatti, autorizza la spesa di 100 mila euro per il 2017.

Infine, la lettera *o*) chiama il Governo ad armonizzare le procedure di crisi e di insolvenza con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

Il Capo II del provvedimento detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza.

In particolare, l'articolo 3 – non modificato dalla Commissione di merito – detta principi e criteri direttivi per la disciplina alla crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

In particolare, il comma 1 detta una serie di principi generali relativi all'insolvenza di una o più imprese appartenenti a un gruppo societario. In primo luogo (lettera *a*), il Governo è delegato a definire il concetto di « gruppo di imprese », ai fini dell'applicazione delle procedure concorsuali. In particolare, dovrà modellare la definizione di gruppo di imprese su quelle previste dal codice civile di direzione e coordinamento (articoli 2497 e seguenti) e di gruppo cooperativo paritetico (articolo 2545-*septies*). Il legislatore delegato dovrà inoltre introdurre una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo, come definito dall'articolo 2359 del codice civile.

Il Governo dovrà inoltre: prevedere a carico delle imprese appartenenti al gruppo specifici obblighi dichiarativi nonché, se redatto, il deposito del bilancio consolidato di gruppo. Dovranno dunque essere palesati i legami di gruppo esistenti « in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali » (lettera *b*)); consentire all'autorità giudiziaria competente per la procedura concorsuale (lettera *c*) di rivolgersi alla CONSOB o a qualsiasi altra autorità pubblica in possesso di informazioni al fine di verificare l'esistenza di legami di gruppo o di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari delle azioni o quote (la disposizione fa riferimento a quelle imprese che, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, assumono l'impegno di amministrazione di beni nonché di attività patrimoniali e finanziarie per conto terzi); prevedere, se sono più di una le imprese del gruppo che si trovano in crisi, la possibilità di presentare una sola domanda con la quale chiedere l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo o la liquidazione giudiziale. Presupposto per il ricorso unico è che si tratti di imprese del gruppo con sede legale in Italia; spetterà al Governo introdurre, in caso di sede in circoscrizioni giudiziarie diverse, un criterio per l'individuazione del tribunale competente. La delega precisa inoltre che il ricorso unitario non comporta il venire meno dell'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa (lettera *d*)); prevedere, quando le procedure concorsuali relative a imprese del medesimo gruppo sono distinte, che gli organi di gestione delle procedure debbano collaborare e scambiare informazioni (lettera *e*)); prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi provenienti da altre società o imprese del gruppo siano in sede di rimborso postposti di grado (postergati) se sussistono i presupposti per la postergazione di cui all'articolo 2467 del codice civile. Tale principio generale può essere derogato se, nell'ambito di un concordato preventivo o di un

accordo di ristrutturazione dei debiti, è necessario favorire l'erogazione di finanziamenti intragruppo.

Il comma 2 individua specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. In particolare, il Governo dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria competente a gestire la procedura, un unico commissario giudiziale e il deposito in un unico fondo per le spese di giustizia (lettera *a*)); il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto sulla base di criteri definiti dal legislatore delegato, che potranno prevedere operazioni organizzative e contrattuali intragruppo finalizzate alla continuità aziendale, garantendo tutela ai soci e ai creditori di ciascuna singola impresa del gruppo (lettera *f*)); In base al principio che vuole mantenute autonome le masse attive e passive delle singole imprese, la votazione della proposta di concordato da parte dei creditori delle imprese del gruppo sarà contestuale ma separata (lettera *b*)); dovranno essere escluse dal voto le imprese del gruppo che vantino crediti verso le altre imprese assoggettate alla procedura (lettera *d*)); in caso di omologazione, dovranno infine essere disciplinati gli effetti dell'annullamento o della risoluzione della proposta unitaria omologata (lettera *c*)).

Il comma 3 detta invece principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo. Anche per questa procedura si prevede (lettera *a*) un solo giudice delegato e un solo curatore, ma si specifica che i comitati dei creditori restano distinti (uno per ciascuna impresa del gruppo). Il Governo dovrà inoltre: individuare dei criteri di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le diverse imprese partecipanti (lettera *b*)); disciplinare eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale (lettera *d*)); attribuire al curatore al curatore alcuni poteri da esercitare anche rispetto alle imprese del gruppo non insolventi (lettera *c*)).

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede, sulla scorta delle racco-

mandazioni UE e delle linee guida internazionali, l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento, che può essere attivato tanto volontariamente dal debitore (v. *infra*, lettera *a*)) ovvero l'ufficio dal tribunale, allertato da creditori pubblici (v. *infra*, lettera *d*)), sfocia in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore in una dichiarazione pubblica di crisi. In particolare, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto dei seguenti principi, sui quali è ampiamente intervenuta la Commissione Giustizia: individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. La Commissione di merito ha infatti escluso la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE (lettera *0a*)); attribuzione della competenza per l'assistenza al debitore nella procedura a una apposita sezione degli organismi di composizione della crisi, già previsti dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012 e regolamento attuativo DM n. 202 del 2014) (lettera *a*)). La Commissione ha maggiormente delineato i contorni della procedura prevedendo: la scelta da parte del debitore dell'organismo di composizione della crisi e, all'interno di esso, di uno specifico esperto; un termine massimo di 6 mesi per le trattative volte a raggiungere una soluzione concordata della crisi con i creditori; la necessaria disciplina del rapporto tra gli atti compiuti nella fase di allerta e l'eventuale successiva fase giudiziale; l'obbligo per l'organismo di composizione della crisi di segnalare al PM il mancato raggiungimento di un accordo con i creditori; previsione, a carico degli organi di controllo societari e degli organi di revisione,

dell'obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell'esistenza di indizi di uno stato di crisi. Se all'avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al tribunale competente (lettera *b*)). Il testo del disegno di legge prevedeva invece che dovesse essere avvisato il competente organismo di composizione della crisi; previsione, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati (come, ad esempio l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) dell'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e al tribunale competente «il perdurare di inadempimenti di importo rilevante». Come specificato dalla Commissione, il rilievo dell'importo andrà apprezzato in termini relativi, ovvero tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa. In particolare, i creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale; convocazione immediata del debitore e – se previsti – degli organi di controllo della società da parte del presidente della sezione del tribunale (lettera *d*)). La convocazione dovrà essere riservata e confidenziale, eventualmente anche esterna all'ufficio giudiziario. La convocazione è finalizzata a individuare, previa verifica della situazione economica, le misure più idonee per uscire dallo stato di crisi; decisione del tribunale di affidare l'incarico di risolvere la crisi a un esperto iscritto all'apposito albo ministeriale; termine massimo di 6 mesi per trovare un accordo con i creditori; successiva verifica da parte del tribunale dell'attuazione delle misure concordate con pubblicazione della relazione che rilevi un esito negativo della fase di allerta nel registro delle imprese (lettera *e*)); definizione delle

condizioni in base alle quali gli atti della procedura stragiudiziale potranno essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale (lettera *e*)); possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere « misure protettive » necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale. Il Governo dovrà disciplinarne la durata, gli effetti e la pubblicità, nonché la revocabilità in caso di atti in frode ai creditori. La Commissione ha specificato che la revoca delle misure potrà essere disposta anche a fronte di una prognosi negativa sulla possibile soluzione stragiudiziale resa dall'esperto (lettera *f*)); previsione di misure premiali per l'imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta (lettera *g*) o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi. In particolare, la Commissione Giustizia, oltre ad aver escluso misure sanzionatorie per coloro che non tengono tali condotte, ha specificato che le misure premiali possono avere carattere patrimoniale o attenersi alla responsabilità personale. In quest'ultimo caso viene infatti delegato il Governo a prevedere per l'imprenditore che si affida tempestivamente alla composizione assistita della crisi un esonero dalla responsabilità penale per i delitti previsti dalla legge fallimentare (se il danno patrimoniale è di speciale tenuità), attenuanti per tutti gli altri reati e riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell'impresa. Il requisito della tempestività dovrà essere meglio specificato dal legislatore delegato sulla base di alcuni parametri individuati dalla delega.

L'articolo 5 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione – detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore.

Si tratta, in particolare: degli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall'articolo 182-*bis* della Legge fallimentare, all'interno del titolo III sul concordato preventivo. Si tratta di uno strumento per la risoluzione negoziale della crisi dell'im-

presa che attribuisce all'imprenditore in stato di crisi la facoltà di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto dei termini indicati (120 giorni dall'omologazione per i crediti già scaduti a quella data; 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione); dei piani attestati di risanamento, previsti dall'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della Legge Fallimentare; dalle convenzioni di moratoria, previste dall'articolo 182-*septies* della Legge fallimentare.

Nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a: estendere l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75 per cento del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee (lettera *a*)); modificare la disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti eliminando o riducendo il limite del 60 per cento dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'abbassamento della percentuale dei crediti aderenti all'accordo ha come presupposto l'esclusione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione delle misure protettive (blocco delle procedure esecutive) del patrimonio del debitore (lettera *b*)); assimilare la disciplina delle misure protettive previste negli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella delle misure protettive previste nell'ambito del concordato preventivo (lettera *c*)); estendere gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci illimitatamente responsabili, come avviene nel concordato preventivo (lettera *d*)); prevedere che il piano attestato di risanamento, previsto dall'articolo 67, terzo comma,

della Legge fallimentare, abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico (lettera *e*)); prevedere, tanto in relazione al piano attestato di risanamento, quanto in relazione all'accordo di ristrutturazione del debito, che in caso di modifiche non marginali sia necessario rinnovare l'attestazione da parte del professionista L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo (comma 1), oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

A seguito delle modifiche apportate, il Governo dovrà consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l'apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari (lettera *a*)).

Il Governo dovrà inoltre: riconoscere anche al terzo la possibilità di promuovere il concordato quando sia stata accertata l'insolvenza del debitore. L'iniziativa del terzo è riferita non solo – come attualmente previsto – alla presentazione di proposte concorrenti all'interno di un procedimento concordatario che solo al debitore è consentito attivare, bensì anche alla proposizione della stessa domanda di ammissione alla procedura di concordato. Il Governo dovrà disciplinare la legittimazione del terzo nel rispetto dei principi del contraddittorio, garantendo una tutela al debitore per l'eventuale inadempimento del terzo (lettera *b*)); riformare le misure protettive (v. sopra, articolo 5, lettera *c*)), con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone la revocabilità su ricorso degli interessati (lettera *c*)); ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità (lettera *d*)) disciplinare l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. La Commissione Giustizia ha specificato che i crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è

aperta dal tribunale a norma dell'articolo 163 della legge fallimentare (lettera *d*)); individuare i casi nei quali sarà obbligatorio dividere i creditori in classi, in base alla posizione giuridica e all'omogeneità degli interessi economici. La divisione in classi dovrà comunque essere obbligatoria in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne. L'obiettivo è strutturare il sistema delle maggioranze, presupponendo l'omogeneità delle posizioni dei votanti e dunque la comunanza di interessi tra i componenti di un gruppo (lettera *e*)); determinare i poteri del tribunale in ordine alla verifica della fattibilità del piano (lettera *f*)); eliminare l'adunanza dei creditori, disciplinando modalità telematiche per consentire ai creditori di dibattere sulle proposte e esprimere il proprio voto (lettera *g*)); consentire, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, il calcolo delle maggioranze « per teste », disciplinando il conflitto di interessi (lettera *g*)); disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro (lettera *h*)); rivedere l'attuale disciplina dei rapporti pendenti, con riferimento alla loro possibile sospensione e scioglimento, al ruolo del commissario giudiziale, alla competenza per la determinazione dell'indennizzo (lettera *i*)); integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno. La Commissione di merito, che ha inserito questo principio, ha altresì previsto che questa disciplina possa essere applicata anche quando l'azienda sia oggetto di contratto di affitto e quando il concordato prevede unitamente alla continuità aziendale anche la liquidazione dei beni non funzionali all'impresa (lettera *i-bis*)); disciplinare in modo dettagliato la fase di esecuzione del piano, con particolare riferimento alla deroga all'articolo 2560 c.c. (lettera *l*)), che esclude la liberazione dell'alienante dai debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori

al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, degli stessi debiti risponde anche l'acquirente se essi risultano dalle scritture contabili obbligatorie; prevedere la possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo l'esecuzione della proposta concordataria (lettera *l*)); riformare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, consentendo al commissario giudiziale di attivarsi per la risoluzione per inadempimento, su istanza del creditore (lettera *m*). Attualmente la risoluzione può essere chiesta da ciascun creditore in base all'articolo 137 LF; stabilire i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili (lettera *n*)); riordinare la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi (lettera *o*). La Commissione Giustizia ha precisato che dovrà essere riconosciuta stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice in caso di successiva liquidazione giudiziale, salvo il caso di atti in frode dei creditori; disciplinare il trattamento del credito da IVA, tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia UE (lettera *p*)).

Il comma 2 detta specifici principi e criteri direttivi per il concordato preventivo delle società. La riforma è volta, in particolare, a individuare una disciplina maggiormente dettagliata per questi concordati che, pur rappresentando oggi la maggioranza dei casi, non trovano nella legge fallimentare una autonoma considerazione. In particolare il Governo è chiamato a disciplinare compiutamente presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società (lettera *a*)).

A seguito dell'omologazione della proposta di concordato, inoltre, il tribunale dovrà nominare un amministratore provvisorio che adempia all'obbligo di attuare tempestivamente i contenuti della proposta. L'amministratore avrà i poteri dell'assemblea dei soci e potrà sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto (lettera *b*)). Infine, il Governo dovrà disciplinare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione che si

verifichi nel corso della procedura, prevenendo (lettera *c*): che i creditori possano proporre opposizione solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda di concordato; che gli effetti prodotti dalle suddette operazioni siano irreversibili – anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato – salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati; che non spetti ai soci il diritto di recesso a seguito di operazioni che incidono sull'organizzazione finanziaria della società.

L'articolo 7 individua numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale (comma 1) che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

Il primo principio di delega (comma 2) è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, vero *dominus* della liquidazione giudiziale, la cui azione si vuole rendere più efficace grazie ad una serie di misure riguardanti: una più stringente disciplina delle incompatibilità che lo riguardano (nel succedersi delle diverse procedure); la definizione dei poteri di accesso alle banche dati delle PA (per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo liquidatorio); la definizione del contenuto minimo del programma di liquidazione; il chiarimento dei poteri giudiziali – in relazione all'azzeramento dei privilegi e degli altri vincoli sui beni venduti e di cui è riscosso il prezzo (articolo 108, secondo comma, L.F.) – nell'ipotesi in cui il curatore subentra nel preliminare di vendita.

Sempre il comma 2 prevede l'attribuzione al curatore di poteri per compiere atti e operazioni sulla struttura organizzativa e finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione (oltre, quindi, i compiti ordinari di gestione della procedura e quelli integrativi previsti dalla vigente legge fallimentare, articoli 31 e 35) assicurando, comunque, idonea informazione a soci e creditori nonché tutela (di questi ultimi e dei terzi) in sede concorsuale.

Nella stessa ottica di potenziamento si prevede (comma 5) la legittimazione del

curatore a promuovere o proseguire specifiche azioni giudiziali: dall'azione sociale di responsabilità, all'azione dei creditori sociali (articolo 2394 c.c.), all'azione contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (articolo 2476, settimo comma, c.c.), alle azioni di responsabilità verso società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (articolo 2497 c.c.). Si tratta di azioni che sono attualmente promosse dai soci o dai creditori sociali.

In sede di chiusura della procedura di liquidazione, al curatore potrà, inoltre, essere affidata la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva – in tal caso – la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice (comma 10, lettera a). Un ulteriore ampliamento dei poteri del curatore è, infine, previsto dal successivo comma 10 per finalità acceleratorie della procedura.

Un altro criterio di delega (comma 3) concerne – nelle procedure concorsuali di minore complessità – la possibilità di sostituire le funzioni del comitato dei creditori (articolo 31 L.F.) con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

Il potenziamento della procedura si ottiene (comma 4): escludendo l'operatività di esecuzione speciali e di privilegi processuali (anche di natura fondiaria). La Commissione di merito ha specificato che il Governo dovrà prevedere che il privilegio fondiario continui ad operare per due anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati; limitando la possibilità di azioni di inefficacia e revocatorie. In relazione a queste ultime si intende anticipare al momento del deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della procedura liquidatoria la decorrenza del termine per la proposizione dell'azione (l'articolo 69-bis, L. F. prevede attualmente che tali azioni non siano più proponibili decorsi 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi 5 anni dal compimento dell'atto di disposizione del bene all'origine dell'azione). Rimangono esclusi da tale disciplina gli atti (di cui all'articolo 69-bis,

secondo comma, L.F.) di disposizione dei beni compiuti tra la domanda di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento.

Una specifica serie di principi e criteri direttivi (comma 6) riguarda l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti, prevista dall'articolo 72 della legge fallimentare: in caso di prosecuzione o di subentro del curatore nella procedura (compreso l'esercizio provvisorio), si limitano i crediti prededucibili ai soli crediti maturati durante la procedura di liquidazione, fatta salva diversa disposizione di legge. In base all'articolo 111 L.F. sono considerati crediti prededucibili – e come tali soddisfatti con precedenza nella ripartizione dell'attivo rispetto a tutti gli altri – i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

Si prevede lo scioglimento dei contratti avente carattere personale (cd. contratti fondati sull'*intuitus personae*, come quelli di mandato e di lavoro, dove è determinante per il consenso la considerazione della identità del contraente o delle sue qualità personali) che non proseguano con il consenso della controparte. Tale disciplina riprende quella stabilita per l'appalto dall'all'articolo 72 L.F. (nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto).

Deve prevedersi una specifica disciplina del contratto preliminare, anche in relazione alla normativa sugli immobili da costruire (contenuta nella legge n. 122 del 2005).

Per quanto riguarda gli effetti della procedura di liquidazione sui rapporti di lavoro subordinati in corso, un ulteriore criterio direttivo prevede il coordinamento di tale disciplina con la normativa vigente in tema di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e di integrazione salariale, il TFR e le modalità di insinuazione al passivo (comma 7). In

particolare, si vuole impedire — come esplicitato dalla relazione illustrativa del d.d.l. — che l'avvio della procedura concorsuale non integri di per sé solo gli estremi di una causa legittima di licenziamento.

Il principio direttivo (comma 8) riguardante la fase dell'accertamento del passivo prevede che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concentrazione. Le misure da adottare da parte del legislatore delegato dovranno riguardare: l'agevolazione della presentazione delle domande tempestive di ammissione dei creditori e dei terzi (anche residenti all'estero) per via telematica, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive; forme semplificate per le domande di minor valore e complessità; l'introduzione di preclusioni attenuate già nella fase monocratica; assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari; attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione *ex* articolo 56 L.F. La compensazione attualmente può avvenire anche in sede giudiziale, con pronuncia intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale, quando il fatto genetico del credito sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Maggiori elementi di novità si intendono introdurre per quanto riguarda la liquidazione dell'attivo fallimentare, con una procedura improntata alla massima trasparenza ed efficienza da perseguire anche grazie all'ausilio delle più moderne tecnologie (comma 9).

Premesso che sull'intera gestione della liquidazione si deve garantire la massima vigilanza, trasparenza e pubblicità, il criterio di delega prevede la sostanziale applicazione del *sistema cd. Common* basato su tre elementi fondamentali: l'introduzione di un mercato nazionale telematico unificato dei beni da vendere nella procedura, la possibilità di acquisto di tali beni da parte dei creditori, appositamente abilitati, su tale mercato; l'istituzione di un fondo per la gestione dei beni invenduti.

Un ulteriore principio, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, è volto a

prevedere misure per garantire l'accesso e la partecipazione dell'insolvente ad ogni fase della procedura (lettera 9-*bis*)).

L'ultima serie di principi e criteri direttivi concerne misure acceleratorie volte a una rapida chiusura della procedura (comma 10). Tali misure, in particolare, dovranno prevedere di affidare al curatore anche la fase di riparto dell'attivo (anziché al giudice delegato, cui si può, tuttavia, proporre opposizione) nonché di integrare la disciplina della procedura di liquidazione in relazione a procedimenti giudiziari pendenti (in cui sia parte il curatore). Sul punto, la Commissione Giustizia ha introdotto alcune specificazioni relative al ruolo del curatore dopo la chiusura della fase liquidatoria.

Ulteriori misure acceleratorie riguardano: la possibilità, in particolari ipotesi di chiusura della procedura di liquidazione di una società di capitali, che il curatore possa convocare l'assemblea ordinaria dei soci per assumere decisioni riguardanti, in particolare, la possibilità o meno di prosecuzione dell'attività d'impresa; la disciplina per incentivare proposte (da parte dello stesso debitore, di creditori o terzi) di un concordato liquidatorio giudiziale nel caso in cui il debitore apporti nuove risorse che incrementino in misura apprezzabile l'attivo.

L'articolo 8, non modificato dalla Commissione di merito, detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione. In particolare, la riforma dovrà prevedere, a seguito della procedura di liquidazione giudiziale: che il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa (lettera *a*)). I presupposti perché l'istituto sia applicato dal giudice sono: la collaborazione con gli organi della procedura; l'assenza di frode o malafede per le insolvenze di minore portata; che l'istituto dell'esdebitazione possa applicarsi di diritto e dunque senza un apposito provvedimento del giudice. L'esdebitazione potrà operare di diritto a patto che non vi si oppongano i creditori, contestando la sus-

sistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto. L'eventuale opposizione dovrà essere proposta al tribunale (lettera *b*)); che anche le società possano essere liberate dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale. A tal fine, nelle società di capitali dovranno essere valutati i requisiti di meritevolezza degli amministratori e nelle società di persone quelli dei soci (lettera *c*)).

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, al fine di armonizzarla con le modifiche apportate all'insolvenza e alla crisi di impresa e incentivarne l'utilizzo. In particolare, il Governo dovrà riordinare e semplificare la disciplina del sovraindebitamento: prevedendo che la stessa sia applicabile anche ai soci illimitatamente responsabili e che debba essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia (lettera *a*)); disciplinando procedure che consentano la prosecuzione delle attività già svolte dal debitore o la loro eventuale liquidazione, anche su istanza del debitore stesso. Per il debitore-consumatore dovrà invece essere prevista solo la soluzione liquidatoria (lettera *b*)); prevedendo come obbligatoria la soluzione liquidatoria se la crisi deriva da malafede, frode del debitore o colpa grave (quest'ultimo criterio è stato inserito dalla Commissione). In questo caso sarà altresì esclusa l'esdebitazione (lettera *b*)); consentire al debitore meritevole di accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, anche futura. Tale possibilità dovrà essere offerta una sola volta; permane a carico del debitore l'obbligo di pagamento dei debiti se, entro 4 anni (erano 3 nel disegno di legge originario), sopravvivono utilità (lettera *c*)); prevedere che il piano del debitore-consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione del debito contratto a seguito di contratti con cessione del quinto

dello stipendio o della pensione (lettera *c-bis*)), inserita dalla Commissione Giustizia).

L'organismo di composizione della crisi dovrà valutare nella propria relazione il rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio, accertando che al momento dell'erogazione del contratto di finanziamento fosse garantito al debitore un margine tale da assicurare un dignitoso tenore di vita (lettera *c-ter*)), inserita dalla Commissione); precludere l'accesso alle procedure al debitore che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione o che abbia beneficiato anche una sola volta dell'esdebitazione nei 5 anni precedenti alla domanda o che sia stato riconosciuto responsabile di frode in danno dei creditori (lettera *d*)). La delega dunque qualifica come meritevoli tutti i debitori che non rientrino nelle esclusioni dall'accesso alle procedure; introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode (lettera *e*)); prevedere che l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali sia attribuita ai creditori e, quando l'insolvenza riguarda un imprenditore, anche al pubblico ministero (lettera *f*)); consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con modalità e procedure semplificate. Escludere tale beneficio solo se ricorrono ipotesi di frode accertata o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (lettera *g*)); prevedere sanzioni a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento. Le sanzioni potranno anche avere natura processuale e riferirsi ai poteri di impugnativa e di opposizione (lettera *h*)); in caso di frode o inadempimento, consentire ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria (lettera *i*)).

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. Come noto, infatti, alla ripar-

tizione dell'attivo accertato tra i creditori si procede per categorie di credito; queste ultime sono, in ordine di liquidazione (articolo 111, L.F.): i crediti prededucibili (quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali oltre a quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge); i crediti privilegiati, in quanto assistiti da cause legittime di prelazione; i crediti non garantiti (cd. crediti chirografari).

Secondo la delega il Governo dovrà, quindi, procedere al riordino del sistema dei privilegi operando su un doppio piano: riducendo i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva); adeguando, di conseguenza, l'ordine della cause legittime di prelazione.

L'articolo 11 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia – detta i principi e criteri direttivi la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari, in particolare attraverso (lettera a)) l'introduzione nell'ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria. L'articolo 11 prefigura infatti una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: materiali o immateriali, anche futuri; determinati o indeterminabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito; crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli inizialmente determinati.

L'articolo 11-*bis* prevede una delega annuale al Governo (da attuare con le modalità di cui all'articolo 1) per l'adozione di disposizioni che stabiliscano l'obbligo di stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'atto o del contratto di trasferimento di immobili da costruire o di altri diritti reali di godimento su tali immobili.

La disposizione in esame indica espressamente la finalità dell'intervento normativo nella necessità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio dell'effettivo rilascio da parte del costruttore sia della fideiussione che della polizza assicurativa previste dal decreto legislativo n. 122 del 2005, per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell'immobile.

L'articolo 12 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione – stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare (ora di liquidazione giudiziale) si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca), soprattutto per le diverse logiche sottese ai provvedimenti di apprensione del bene: quelle penali, di natura pubblicistica; quelle del procedimento concorsuale, volte al soddisfacimento dei creditori.

L'articolo 13 autorizza il Governo, in sede di riforma, a modificare alcune disposizioni del codice civile. Il Governo dovrà: prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata (lettera a)); abrogare l'articolo 2394-*bis* del codice civile, sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (lettera a)); affermare nel codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di creare strutture interne all'impresa tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale previsti dalla riforma (lettera b)); integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all'articolo 2484 c.c.), includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale (lettera c)); prevedere, nell'ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di alerta, di composizione assistita della crisi,

di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (articolo 2484, n. 4 e articolo 2545-*duodecies* c.c.), nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali. In particolare, nelle società di capitali, potranno essere sospesi gli obblighi relativi: alla *riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite subite* (articolo 2446, secondo e terzo comma; articolo 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma), la cui funzione è quella di ricostituire la corrispondenza tra capitale sociale e patrimonio effettivo, permettendo ai terzi che contrattano con la società di potersi immediatamente rendere conto della situazione economica; all'*aumento del capitale sociale* per portarlo ad una cifra non inferiore al minimo legale, quando la riduzione del capitale l'abbia portato sotto la soglia prevista dalla legge (articolo 2447 c.c. per le società per azioni; articolo 2482-*ter* per le società a responsabilità limitata); alla gestione della società da parte degli amministratori (articolo 2486 c.c.); definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486, recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale (lettera *e*)); prevedere l'applicabilità alle società a responsabilità limitata delle disposizioni dell'articolo 2409 c.c., in tema di denuncia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori (lettera *f*)).

Nel corso dell'esame la Commissione Giustizia ha inserito ulteriori principi e criteri direttivi relativi alle società a responsabilità limitata. In particolare, il legislatore delegato dovrà estendere i casi nei quali per tali società è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società presenta alcuni requisiti dimensionali (attivo o ri-

cavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro o 10 unità di dipendenti) (lettera *f-bis*)).

L'obbligo cesserà quando, per tre esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati (lettera *f-quater*)). In caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo può provvedere il tribunale. L'articolo 14 del disegno di legge detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Lo scopo del legislatore delegante è, in particolare, quello di riportare anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta (si pensi ad esempio alle società cooperative) nell'alveo della disciplina comune (lettera *a*)), circoscrivendo tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui: la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione; la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate; intermediari finanziari; imprese assicurative e assimilate.

Il Governo dovrà inoltre (lettera *b*)) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza il compito di segnalare l'allerta e di svolgere le funzioni attribuite per le altre imprese agli organismi di composizione della crisi, così da poter individuare soluzioni di carattere conservativo; le stesse autorità amministrative dovranno essere legittimate a presentare domanda per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

La Commissione Giustizia ha aggiunto un ulteriore comma per stabilire l'applicabilità di questa riforma anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con la disciplina di livello costituzionale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, segnala che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento in esame nella seduta già prevista per la mattina di giovedì 26 gennaio p.v. Propone quindi di inserire un'ulteriore seduta da dedicare alla discussione nel merito della riforma nella giornata di domani mercoledì 25 gennaio.

Gianluca BENAMATI (PD) nel concordare con l'opportunità di svolgere una seduta di discussione sul provvedimento in esame anche nella giornata di domani, segnala al relatore la necessità di un approfondimento, anche ai fini della redazione del parere, sulla questione della fase di allerta per l'individuazione delle

situazioni di crisi aziendali, elemento che si ripropone per tutte le procedure concorsuali a partire da quella relativa all'amministrazione controllata. L'efficacia di tale meccanismo di allerta, ovviamente, presuppone la massima collaborazione fra tutte le parti coinvolte nella procedura. Sul punto auspica che il relatore possa inserire una specifica osservazione nella proposta di parere che si accinge a presentare.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo*) 194

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 195

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 198

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.45.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che in data 23 gennaio 2017 la proposta di legge Atto Camera n. 3108 Ciprini, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'attività professionale dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, degli artigiani e dei commercianti, nonché norme in materia di tutela della maternità e di assistenza dei familiari disabili, e la proposta di legge Atto Camera n. 3364 Gribaudo, recante disposizioni per la tutela e la promozione del lavoro autonomo, già assegnate alle Commissioni riunite X e XI, sono state assegnate, in sede referente, alla XI Commissione, che ne aveva fatto richiesta in conformità a quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di procedere al loro abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, con il disegno di legge n. 4135.

Fa presente, quindi, che l'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 3108 Ciprini e n. 3364 Gribaudo sarà abbinato a quello del disegno di legge Atto Camera n. 4135.

Ricorda, poi, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il numero di sedute da dedicare all'esame preliminare del provvedimento, è stato richiesto ai rappresentanti dei gruppi di voler indicare quanto prima i deputati che intendano intervenire nell'ambito dell'esame preliminare.

Tiziana CIPRINI (M5S) e Titti DI SALVO (PD) preannunciano di voler intervenire nel corso delle prossime sedute dedicate all'esame preliminare del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Nuovo testo C. 3671-bis Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'e-

spressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta di domani.

Dà, quindi, la parola al relatore per il suo intervento introduttivo.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, fa presente, preliminarmente, che il disegno di legge governativo all'esame della Commissione, dal quale è stato stralciato l'articolo 15, riguardante l'amministrazione straordinaria, è frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i suoi lavori il 29 dicembre dello stesso anno. Segnala che il testo risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito, pur essendo stato oggetto di modifiche e integrazioni, ha conservato sostanzialmente l'impianto originario del disegno di legge governativo. Su un piano generale, ricorda che l'esigenza di una riforma della disciplina fallimentare nasce dalla volontà di promuovere un approccio sistematico e organico alle procedure concorsuali, riconducendo a linearità un sistema divenuto nel tempo farraginoso a causa delle modifiche nel tempo introdotte alle originarie disposizioni del 1942. Segnala, altresì, che la riforma risponde anche alle numerose sollecitazioni per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza provenienti dall'Unione europea.

Quanto alle singole disposizioni del provvedimento, rappresenta in primo luogo che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali, attualmente identificate dal regio decreto n. 267 del 1942 nel fallimento, nel concordato preventivo e nella liquidazione coatta amministrativa, della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3 del 2012, nonché una delega per il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-

legge n. 347 del 2003 (cosiddetta « legge Marzano ») e per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

Con riferimento alla procedura di adozione dei decreti legislativi segnala che i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari e che i decreti sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e, quanto al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Osserva, poi, che l'articolo 2 reca i principi generali per l'esercizio della delega, prevedendo in primo luogo la sostituzione del termine « fallimento » con quello di « liquidazione giudiziale ». I principi generali prevedono una semplificazione della disciplina della fase iniziale delle varie procedure esistenti, che contempla la creazione di un unico procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza, destinato a costituire una sorta di contenitore processuale uniforme di tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza. In questo ambito si prevede, in particolare, che sia assicurata la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata, e che sia istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.

Segnala, inoltre, che nell'ambito del Capo II, recante principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza, l'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per la disciplina alla crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consen-

tire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

L'articolo 4, sulla scorta delle raccomandazioni dell'Unione europea e delle linee guida internazionali, introduce una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Per quanto di competenza della Commissione, evidenzia che si impone ai creditori pubblici qualificati, agli enti previdenziali e agli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

Osserva, poi, che l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi previsti dalla legislazione vigente, mentre l'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, individuando criteri particolari per il concordato di società.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 7 reca numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento. La finalità della riforma è rendere più snella ed efficiente la procedura, nella quale particolare centralità è data alla figura del curatore.

Quanto alle materie di competenza della Commissione, rileva che il comma 7 prevede che la disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato sia coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per

quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo. Ricorda, in proposito, che nella relazione illustrativa si evidenzia che si intende affermare la regola secondo cui l'avvio della procedura concorsuale non integra di per sé solo gli estremi di una causa legittima di licenziamento.

Ricordato che l'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto della liberazione dai debiti residui (cosiddetta esdebitazione) introdotto nella legge fallimentare con il decreto legislativo n. 5 del 2006, fa presente che l'articolo 9 reca principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, al fine di armonizzarla con le modifiche apportate all'insolvenza e alla crisi di impresa e di incentivarne l'utilizzo. Il Governo, nella relazione illustrativa, sottolinea, infatti, la «quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza di quanto accade in altri Paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora aver incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari».

Rileva, altresì, che l'articolo 10 stabilisce che il Governo debba procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale o speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione. A tale riguardo, per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, ricorda che il codice civile prevede un privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni e indennità dovute per lavoro dipendente, disciplinato nell'articolo 2751-bis, e per i contributi dovuti dal datore di lavoro, disciplinato dagli articoli 2753 e 2754. Ritene che tali ipotesi di privilegio debbano essere mantenute anche a seguito del riordino, considerata la particolare meritevolezza degli interessi tutelati.

Fa presente, poi, che l'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega relativa alla revisione del sistema della garanzie reali mobiliari. In particolare, segnala che si prevede una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore, diversamente che nel pegno possessorio, non si priva del possesso del bene mobile che ne è oggetto.

Osserva, inoltre, che l'articolo 11-bis reca principi e criteri della delega al Governo a prevedere che l'atto o il contratto che abbiano come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, debbano essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Segnala che l'articolo 12 reca principi e criteri direttivi volti a disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare) si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale. La relazione illustrativa evidenzia, infatti, che non sono poche le difficoltà di coordinamento della disciplina fallimentare con quella in materia di sequestro e confisca prevista dalla normativa antimafia, soprattutto per le diverse logiche sottese alle medesime discipline.

L'articolo 13 prevede, che, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo proceda alle modifiche di alcune disposizioni del codice civile che si rendono necessarie per la definizione di una disciplina organica in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al provvedimento in esame. L'articolo 14 del disegno di legge detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto.

Ricordato lo stralcio dell'articolo 15, rappresenta che l'articolo 16 reca le disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica e stabilendo che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, ad essi si provveda previa adozione di provvedimenti di rango legislativo che assicurino i necessari stanziamenti.

Conclusivamente, ritiene che vi siano le condizioni per formulare un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, che incide solo indirettamente su materie di competenza della nostra Commissione.

In questo ambito, a suo avviso, potrebbe essere utile, comunque, consolidare le garanzie poste a tutela dei diritti dei lavoratori, specialmente nell'ambito della disciplina dei privilegi.

Si riserva, infine, di approfondire eventuali ulteriori questioni che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 19 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta di domani.

Dà, quindi, la parola al relatore per il suo intervento introduttivo.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il decreto-legge, che consta di otto articoli, suddivisi in quattro Capi, reca interventi volti a contemperare, nelle intenzioni del Governo, le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione ai soggetti più deboli.

Venendo, quindi, al merito delle singole disposizioni del provvedimento, osserva che il Capo I reca disposizioni in materia ambientale. Evidenzia, in primo luogo, che l'articolo 1 interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016. Sono introdotte, in particolare, modifiche volte a definire le attività e le funzioni dei commissari della procedura di amministrazione straordinaria nella fase successiva al trasferimento di tali complessi aziendali, con riguardo, in particolare, all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala, in particolare, al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, la possibilità per i commissari straordinari di formare e impiegare personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato nella realizzazione di ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientali non previsti nel Piano di risanamento. Al successivo capoverso comma 8.5, si prevede l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma

alle raccomandazioni degli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto e attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, di intesa con i comuni interessati per quanto riguarda la selezione dei beneficiari. Per l'avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di trecentomila euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare « Imprese e competitività 2014-2020 », approvato dal CIPE con la delibera n. 10 del 2016. Il comma 2, infine, dispone le destinazioni delle risorse derivanti dalla restituzione dei finanziamenti statali disposti dall'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, tra le quali segnalo il finanziamento delle attività relative alla predisposizione e all'attuazione del piano sperimentale di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nonché il finanziamento di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici nei medesimi comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola nonché della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale sanitario.

Fa presente che l'articolo 2 reca le disposizioni ritenute necessarie al superamento delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034 in materia di acque reflue. Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa del decreto-legge, le disposizioni sono volte a evitare una seconda pronuncia di condanna, con la conseguente previsione del pagamento di un'ingente pena pecuniaria, dell'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificando le previsioni recate dalla normativa vigente, che si sono rivelate eccessivamente lente e, comunque, non idonee a superare con la tempestività necessaria i rilievi già sollevati dalla Corte europea con le sentenze del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/13). In particolare, per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi

di collettamento, fognatura e depurazione, la norma prevede, al comma 1, la nomina, per la durata di tre anni, di un Commissario unico che, nel caso si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Commissario unico è corrisposto, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, un compenso, composto di una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti, che non possono superare ciascuna i 50.000 euro annui. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate della specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, per il triennio 2017-2019, il Commissario unico si avvale di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, di provata competenza cui è corrisposta un'indennità onnicomprensiva, nei limiti di una spesa complessiva di 300.000 euro annui. Avvalendosi di tale personale, il Commissario unico provvede all'elaborazione di un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria con la predisposizione di uno specifico albo.

Fa presente, poi, che l'articolo 3, infine, modifica la composizione della Cabina di regia istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, disciplinata dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.

Nell'ambito del Capo II, recante disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, ricorda che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professione nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di trasbordo merci (*transshipment*) e persistano, da almeno cinque anni, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche. Nell'Agenzia, la cui durata massima è fissata in trentasei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di ammortizzatori sociali per il sostegno del reddito. L'Agenzia, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione o riqualificazione professionale, che può essere cofinanziata dalle Regioni. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale, al fine di integrare il proprio organico. All'Agenzia dovrà rivolgersi anche il soggetto già eventualmente autorizzato alla somministrazione di personale, qualora non disponga di un numero di lavoratori sufficienti a fare fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. Osserva che l'articolo 4 prevede, inoltre, l'obbligo per le imprese autorizzate o concessionarie, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive da realizzarsi in porto o in caso di previsione di nuove assunzioni, di assumere a tempo determinato o indeterminato ai lavoratori dell'Agenzia, laddove vi sia compatibilità tra i profili professionali richiesti e offerti, secondo percentuali predeterminate. I lavoratori individuati sono, a loro volta, tenuti ad accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi dell'Agenzia. A quest'ultima si applli-

cano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione, di cui ai decreti legislativi n. 276 del 2003 e n. 81 del 2015, ove compatibili. Ai lavoratori confluiti nell'Agenzia è corrisposta, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, l'indennità di integrazione salariale prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012, nel limite di un importo di 18,4 milioni di euro per il 2017, 14,1 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro per il 2019, posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Dalla relazione tecnica risulta che la disposizione interessa nel 2017 circa 900 lavoratori dei porti di Taranto e Gioia Tauro, per una somma annua lorda *pro capite* di 20.160 euro. Negli anni successivi il beneficio sarà erogato ai soli lavoratori che non avranno trovato un'adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018 e in circa 400 nel 2019. Le Agenzie che, alla scadenza dei trentasei mesi, avessero ancora in carico lavoratori non reimpiegati possono essere autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasformarsi in Agenzie per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, che disciplina per l'appunto la fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Segnalato che l'articolo 5 dispone l'incremento di 50 milioni di euro nel 2017 delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, ricorda che l'articolo 6, in attuazione di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di consentire la permanenza a Brindisi della più importante base logistica per operazioni internazionali umanitarie, autorizza la spesa annua di 577.522,36 euro a decorrere dal 2017 per la stipula e l'esecuzione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee allo scopo di garantire l'adozione del curriculum previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaurato europeo, in prosecuzione

delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della base delle Nazioni Unite di Brindisi.

Fa presente che, nell'ambito del Capo III, l'articolo 7 disciplina gli interventi necessari alla realizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno. Trattandosi di interventi la cui consistenza è al momento imprevedibile, così come la durata dei relativi procedimenti, si stabilisce l'applicazione motivata della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici, prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ricorda che, sulla base del comma 6 del medesimo articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero sog-

getti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Infine, segnala che il Capo IV reca, all'articolo 8, le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, ritiene che sia possa esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento. Si riserva, comunque, di formulare eventuali osservazioni anche tenendo conto di eventuali elementi di che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 202

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata

anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di giovedì 19 gennaio si è concluso lo svolgimento degli interventi per l'illustrazione degli emendamenti.

Ricorda altresì che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 18 gennaio, è stato chiesto ai gruppi, stante il numero particolarmente elevato di emendamenti presentati (circa 3.200), di segnalare un numero massimo di emendamenti, pari a 265, da ripartire per una parte in misura fissa e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi stessi. In quella sede, aveva assicurato che avrebbe seguito una certa flessibilità nell'applicare tali criteri, in modo tale da consentire ai gruppi e alle componenti politiche del gruppo Misto di segnalare, nei limiti della ragionevolezza, un numero di proposte emendative superiore a quello che sarebbe spettato loro sulla base della predetta ripartizione.

Questo per evitare che qualche gruppo costretto a rinunciare a qualche emendamento ritenuto particolarmente significativo dai presentatori.

Alla luce di tali premesse, comunica che le proposte emendative segnalate risultano complessivamente 288 (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*).

Ritiene, quindi, che a questo punto vi siano le condizioni per lo svolgimento di un esame serio e approfondito del provvedimento in oggetto. Avverte pertanto che, come preannunciato nella suddetta riunione dell'Ufficio di presidenza, scriverà oggi stesso alla Presidente della Camera rappresentandole l'esigenza di concedere alla XII Commissione tempi più ampi da dedicare all'esame del provvedimento e chiedendole, quindi, di rinviarne l'avvio della discussione in Assemblea dal 30 gennaio – come prevede l'attuale calendario dei lavori – al 20 febbraio prossimo.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime apprezzamento per la volontà del presidente Marazziti di evitare ogni forma di compressione dei tempi del dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dà la parola alla relatrice, onorevole Lenzi, e alla rappresentante del Governo, per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, precisa che nella seduta odierna saranno espressi i pareri sugli articoli premissivi all'articolo 1 nonché sulle proposte emendative riferite ai primi quattro commi dello stesso articolo 1. Esprime pertanto parere contrario sugli articoli premissivi Fucci 01.01, Pagano 01.036 e 01.073, nonché sugli emendamenti Pagano 1.805, Roccella 1.1017, Pagano 1.783 e Fucci 1.60.

Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell'emendamento Roccella 1.1022, facendo presente che, altrimenti, il parere sarebbe contrario. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Roccella

1.1021, degli identici emendamenti Gigli 1.104 e Palmieri 1.1176 e degli emendamenti Bosco 1.1515 e Fucci 1.31.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Bosco 1.1864, 1.1079, 1.1298, 1.1278, 1.1277 e 1.1078, Pagano 1.2006 e 1.2092 e Fucci 1.21. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Bosco 1.1844, purché riformulato negli stessi termini dell'emendamento Ferranti 1.111, sul quale esprime parere favorevole. Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Bosco 1.1848 ed invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Silvia Giordano 1.10, facendo presente che, altrimenti, il parere sarebbe contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Binetti 1.160 e Pagano 1.2112, 1.2110 e 1.670.

Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Marazziti 1.54, Mantero 1.15, Locatelli 1.1, Nicchi 1.55, Ferranti 1.110, Silvia Giordano 1.14 e Stella Bianchi 1.108, purché siano tutti riformulati nel senso di aggiungere, alla fine del comma 2 dell'articolo 1, le parole: « o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia ».

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Carnevali 1.64, facendo presente che, altrimenti, il parere sarebbe contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mantero 1.11 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Fucci 1.28, Mantero 1.13 e 1.12 e Fucci 1.46, facendo presente che, altrimenti, il parere sarebbe contrario.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Menorello 1.144 ed invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Mantero 1.16, facendo presente che, altrimenti, il parere sarebbe contrario. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento Marazziti 1.53 ed invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Binetti 1.161, facendo presente che, altrimenti, il parere sarebbe contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Binetti 1.162 e Menorello 1.143.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Silvia Giordano 1.17, Locatelli 1.2, Roccella 1.1031, Calabrò 1.1512 e

Nicchi 1.56, purché siano tutti riformulati nel senso di sostituire, al comma 4 dell'articolo 1, le parole: « mediante strumenti informatici di comunicazione » con le seguenti: « attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico ».

La sottosegretaria Sesa AMICI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé espresso il parere.

La Commissione concorda sulle proposte di accantonamento avanzate dalla relatrice.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Fucci, nonché tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Binetti di cui l'onorevole Buttiglione è cofirmatario.

Alessandro PAGANO (LNA) annuncia anch'egli di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Fucci, nonché tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Binetti di cui l'onorevole Buttiglione è cofirmatario.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'articolo premissivo Fucci 01.01.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva che l'articolo premissivo Fucci 01.01 si pone il meritorio obiettivo di riscrivere integralmente il testo del provvedimento in oggetto, al fine di eliminarne i passaggi maggiormente problematici. Segnala, in particolare, che il suddetto articolo premissivo intende specificare meglio quale visione della vita si vuole affermare, introdurre una diversa concezione delle forme terapeutiche che deve erogare il Servizio sanitario nazionale e del ruolo del medico, nonché superare il più grande ostacolo presente nel testo, rappresentato dalla inaccettabile possibilità di sospendere la nutrizione e l'idratazione artifi-

ciali. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in discussione.

Alessandro PAGANO (LNA) fa presente di aver sottoscritto l'articolo premissivo in esame anche sulla scorta delle esperienze professionali maturate dal suo presentatore, l'onorevole Fucci, manifestando altresì stupore per il parere contrario espresso dalla relatrice. Chiarisce, quindi, che la proposta emendativa dell'onorevole Fucci è finalizzata a chiarire meglio le reali finalità del provvedimento, stabilendo il principio della garanzia della dignità delle persone e riconoscendo la vita quale sacra e inviolabile, in contrasto con l'attuale formulazione del testo che, introducendo delle vere e proprie forme di eutanasia, pone tutti i membri della Commissione dinanzi ad un rilevante problema di coscienza.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel manifestare delusione per il parere contrario espresso dalla relatrice sull'articolo premissivo Fucci 01.01, auspica che tale valutazione possa essere rivista, magari grazie all'individuazione di quei passaggi della proposta che, anche a seguito di un'eventuale riformulazione, potrebbero risultare condivisibili dalla Commissione.

Illustra quindi gli aspetti più qualificanti dell'articolo premissivo in esame, soffermandosi in particolare sulle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che recano misure di notevole importanza, la cui approvazione dovrebbe essere una priorità per chiunque abbia interesse a difendere i principi della nostra Carta costituzionale. Ricorda inoltre che la lettera *f)* del suddetto articolo premissivo, introducendo il fondamentale parametro della proporzionalità dei trattamenti sanitari cui possono essere sottoposti i pazienti, garantisce il pieno rispetto dei diritti e dell'autonomia di quest'ultimi. In conclusione, auspica che l'articolo premissivo Fucci 01.01 possa essere tenuto in adeguata considerazione ed essere approvato, anche se riformulato.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrivendo l'articolo premissivo Fucci 01.01,

auspica che la relatrice possa rivedere il parere contrario precedentemente espresso. Ritiene infatti che tale proposta emendativa definisca meglio i criteri interpretativi del testo in esame e consenta, in particolare, di chiarire uno dei passaggi più controversi dello stesso. Richiama, al riguardo, i principi costituzionali di tutela della salute, che concepiscono come ordinaria la cura della persona e non il contrario. Evidenzia infine che l'articolo premissivo in esame, grazie alle previsioni di cui alla lettera f), esclude il ricorso a forme di accanimento terapeutico.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) sottoscrive l'articolo premissivo Fucci 01.01, rilevando come una delle carenze del testo in esame sia proprio la mancata enunciazione dei principi che si intende affermare. Ricorda a tal proposito l'esempio della legge in materia di interruzione volontaria di gravidanza, che all'articolo 1 stabilisce importanti principi in tema di tutela della vita umana. Nel ritenere che l'attuale formulazione del provvedimento in oggetto sia fortemente divisiva, reputa opportuno introdurre un analogo richiamo sia al principio del *favor vitae* sia al principio di solidarietà, posto che il Servizio sanitario nazionale non può essere indifferente nei confronti di chi manifesta l'intenzione di rinunciare alle cure mediche.

La Commissione respinge l'emendamento premissivo Fucci 01.01.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità del suo articolo premissivo 01.036, volto ad introdurre precisi riferimenti alla tutela della salute dei cittadini da parte dello Stato, precisando che a non appaiono sufficienti i richiami agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione presenti nell'articolo 1 del provvedimento in esame. Entrando nel merito della proposta emendativa in discussione, sottolinea che la stessa prevede, quale principio cardine, un esplicito divieto ad ogni forma di eutanasia, rivolgendo quindi un appello ad agire

secondo coscienza a tutti i deputati che condividono tale affermazione.

Paola BINETTI (Misto-UDC) precisa di condividere in particolare il comma 1 dell'articolo premissivo Pagano 01.036 che, recando una definizione di eutanasia, fornisce anche una chiave interpretativa migliore di alcune disposizioni presenti nel provvedimento in esame. Ricorda infatti che alcuni atteggiamenti nei confronti dei pazienti possono configurarsi come forme omissive di eutanasia.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva che il testo unificato in esame appare ricevere un sostegno politico diverso da quello della maggioranza che sostiene il Governo, ciò che sembra confermato anche dall'atteggiamento della rappresentante del Governo la quale, nella fase di espressione dei pareri sulle proposte emendative in esame, ha preferito rimettersi alla volontà della Commissione. Reputa pertanto opportuna una pausa di riflessione nei lavori della Commissione medesima, anche per sgombrare il campo dal fatto che vi sia una volontà di introdurre nell'ordinamento italiano, in maniera di fatto surrettizia, delle forme di eutanasia. Ritiene, infine, che l'atteggiamento di neutralità del Governo dovrebbe consentire di giungere a posizioni maggiormente condivise su tali temi.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) reputa fondamentale riflettere in maniera approfondita su taluni elementi di principio che, se chiariti, sgombrerebbero il campo dai molti ostacoli che caratterizzano il seguito dell'*iter* del provvedimento. Ritiene, in particolare, che andrebbe specificato che il valore della vita non è un bene individuale ma piuttosto un bene della collettività, e che una tale affermazione di principio potrebbe consentire in talune circostanze una limitazione del diritto all'autodeterminazione, senza con ciò voler disconoscere tale diritto. Reputa altresì fondamentale introdurre nel testo la definizione di eutanasia per evitare che tale pratica sia avallata in qualche maniera. Richiama

quindi il giuramento di Ippocrate che è alla base della professione medica e che sancisce il divieto di praticare trattamenti volti a provocare la morte delle persone, sottolineando come anche evitare un trattamento o sospendere la nutrizione e l'idratazione artificiali possa considerarsi alla stregua di una pratica vietata.

Invita pertanto la relatrice a rivedere il parere negativo precedentemente espresso sull'articolo premissivo Pagano 01.036.

Daniela SBROLLINI (PD) ritiene di dover rassicurare taluni colleghi sul fatto che all'interno del suo gruppo si è svolto un dibattito lungo e approfondito, come sempre ispirato a criteri di democraticità, senza che sia stata conculcata la volontà dei singoli parlamentari.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) prospetta l'opportunità di accantonare l'arti-

colo premissivo in esame al fine di approfondire le disposizioni da esso recate e giungere ad una sua eventuale riformulazione, che possa essere condivisa da tutti.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) condivide la necessità, evidenziata da diversi colleghi, di introdurre nel testo unificato in esame specifiche disposizioni volte a limitare pratiche eutanasiche, anche alla luce della formulazione fortemente carente degli articoli in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Pagano 01.036.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10343 Gallinella: Sulle criticità sorte nell'attuazione della misura « promozione sui mercati dei Paesi terzi » dell'OCM vino	207
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	211
5-10344 Fedriga: Sugli interventi normativi e finanziari volti al rilancio del settore olivicolo e alla piena attuazione del PON	208
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	212
5-10345 Venittelli: Sull'emergenza provocata nel centro-sud dagli eccezionali fenomeni atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2017	208
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	214
5-10346 Zaccagnini: Sulla praticabilità di soluzioni quale quella delle stalle collettive per far fronte all'emergenza post-sismica per il settore zootecnico	208
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	215
5-10347 Russo: Sui ritardi nella corresponsione dei premi di cui alla misura 214 – Asse II – Pagamenti agro-ambientali	208
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	216

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del prof. Enrico Corali a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 94 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	209
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10343 Gallinella: Sulle criticità sorte nell'attuazione della misura « promozione sui mercati dei Paesi terzi » dell'OCM vino.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al di là dell'aver smentito la notizia di stampa della mancata partecipazione dei tecnici ministeriali ad una riunione indetta dalle regioni sulla gestione delle misure di promozione, rileva che il sottosegretario non ha chiarito quali decisioni il Ministero abbia assunto per superare l'*impasse* creatasi per le aziende vincitrici del bando promozione OCM Vino che, in attesa della pronuncia del giudice amministrativo, non avviano i progetti per il rischio che le risorse assegnate vengano messe in discussione.

5-10344 Fedriga: Sugli interventi normativi e finanziari volti al rilancio del settore olivicolo e alla piena attuazione del PON.

Guido GUIDESI (LNA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA), nel replicare, dopo aver preso atto che il Governo ritiene che le risorse stanziare siano adeguate e che siano stati realizzati tutti gli interventi necessari al rilancio del settore olivicolo, osserva che i dati di mercato hanno finora evidenziato una realtà diversa: il fabbisogno interno non risulta compensato e la competizione nel mercato internazionale è insostenibile per le aziende italiane nonostante l'altissima qualità del prodotto nazionale e le ampie potenzialità del settore in termini di incremento del PIL. Resta dunque in attesa di poter disporre dei prossimi dati di mercato per un successivo confronto con il Governo.

5-10345 Venitelli: Sull'emergenza provocata nel centro-sud dagli eccezionali fenomeni atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2017.

Laura VENITTELLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura VENITTELLI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-10346 Zaccagnini: Sulla praticabilità di soluzioni quale quella delle stalle collettive per far fronte all'emergenza post-sismica per il settore zootecnico.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto ritiene che la soluzione delle stalle collettive sia l'unica effettivamente percorribile per far fronte all'attuale emergenza sismica in tempi celeri. Invita pertanto il Governo ad assumere tutte le iniziative utili a rendere praticabile tale soluzione e a superare la contrarietà spesso manifestata, anche in passato, dagli allevatori, tenendo conto che l'attribuzione di stalle individuali allungherebbe oltre modo i tempi di realizzazione degli interventi a sostegno del settore.

5-10347 Russo: Sui ritardi nella corresponsione dei premi di cui alla misura 214 - Asse II - Pagamenti agro-ambientali.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, si dichiara molto soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che dimostra l'attenzione dell'Esecutivo nel monitorare la situazione fortemente critica subita da molte aziende campane a causa dei ritardi nel pagamento dei premi. Manifesta apprezzamento per la lucida analisi svolta dal sottosegretario che porta ad individuare in capo alla regione Campania la responsabilità dei ritardi, in particolare sotto il profilo della lunghezza e farraginosità delle procedure istruttorie. Valuta quindi con favore l'impegno assunto dal Governo di sollecitare la regione Campania a porre fine ai ritardi, nella consapevolezza che gli stessi contributi erogati con mesi di ritardo rappresentano una grave criticità per il settore.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina del prof. Enrico Corali a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Nomina n. 94.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla nomina in oggetto.

Massimo FIORIO (PD), avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina del prof. Enrico Corali a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Comunica che sono in missione i deputati Massimiliano Fedriga, Maurizio Lupi e Luca Sani.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti: 35.

Votanti: 26.

Astenuti: 9.

Maggioranza: 14.

Voti favorevoli: 26.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Luciano Agostini, Antezza, Franco Bordo, Capozzolo, Carra, Catania, Cova, Cuomo, Dal Moro, Faenzi, Fauttilli,

Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mognato (in sostituzione del deputato Zanin) Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Rostellato (in sostituzione del deputato Falcone), Schullian, Taricco, Terrosi, Venittelli e Zaccagnini.

Si sono astenuti i deputati: Benedetti, Massimiliano Bernini, Catanoso Genoese,

Di Stefano, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo e Russo.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, avverte che comunicherà il parere espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-10343 Gallinella: Sulle criticità sorte nell'attuazione della misura « promozione sui mercati dei Paesi terzi » dell'OCM vino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, è necessario innanzi tutto rassicurare gli interroganti circa l'impegno con cui il Ministero sta seguendo la gestione del bando promozione OCM Vino. Non corrisponde, infatti, al vero la segnalata mancanza di coordinamento del Ministero con le Amministrazioni regionali: gli Uffici del Ministero sono in contatto continuo sia con le Amministrazioni regionali che con AGEA con il fine comune di arrivare ad attivare tutte le azioni previste nel più breve tempo possibile.

In particolare, si precisa che, in riferimento alla notizia apparsa sulla stampa circa la mancata partecipazione di questa Amministrazione a una riunione indetta dalle Regioni, gli Uffici del Ministero che si occupano delle misure di promozione non hanno ricevuto alcun invito ad incontri specifici sul tema.

Diversamente nell'ultimo mese, risulta convocata dalle Regioni una riunione sull'OCM vino alla quale hanno partecipato i tecnici del Ministero, con riguardo al Piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, cornice strategica all'interno della quale insiste la misura promozione dell'Organizzazione Comune del Mercato del Vino.

Si informa inoltre che, per quanto riguarda in particolare la gestione della misura di promozione, al fine di collaborare al meglio con le competenti amministrazioni regionali e provinciali nonché con l'organismo pagatore AGEA, si è svolto presso il Ministero il giorno 23 gennaio una specifica riunione sul tema, nella quale tutte le Amministrazioni coinvolte, pur nel rispetto delle specifiche competenze, hanno condiviso il percorso amministrativo per consentire alle imprese di dare concreta attuazione alle misure.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-10344 Fedriga: Sugli interventi normativi e finanziari volti al rilancio del settore olivicolo e alla piena attuazione del PON.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, questo Ministero ha la massima attenzione in ordine a tutti i possibili interventi normativi e finanziari da mettere in atto al fine di porre le basi per un reale rilancio di settore del comparto produttivo oleicolo, dando piena attuazione al Piano Olivicolo Nazionale (PON), che per la prima volta è stato messo in campo a livello statale. Questo rappresenta una chiave fondamentale di supporto alla ripresa della competitività dei nostri olii extravergine di oliva.

Proprio per una sua più efficace attuazione il Governo ha individuato un mirato strumento finanziario, rappresentato dal Fondo di intervento per il settore olivicolo, istituito con il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 32 milioni di euro.

Nell'ambito della OCM, poi, sono previste misure specifiche di sostegno al settore dell'olio di oliva che prevedono un finanziamento comunitario di euro 108 milioni circa spalmati nel triennio di programmazione.

Sempre per dare sostegno al settore olivicolo l'Italia, con il decreto ministeriale 18 novembre 2014, ha deciso di destinare 70 milioni di euro l'anno del plafond totale per il sostegno accoppiato nell'ambito delle risorse Pac.

In ultimo, *asset* non meno rilevante, parliamo di uno strumento di organizza-

zione della produzione e della filiera. Il citato decreto-legge n. 91 di 2015 apporta inoltre una significativa innovazione nell'ambito delle relazioni di filiere modificando in modo incisivo la normativa sulle organizzazioni interprofessionali. Proprio grazie a questa norma si è arrivati al riconoscimento della prima organizzazione interprofessionale dell'olio mai fatta prima in Italia.

Per questo il Fondo nazionale di intervento va nella direzione di uno strategico supporto allo sviluppo delle forme organizzate: le risorse disponibili per oltre un terzo vengono destinate a supportare la crescita organizzativa delle Organizzazioni di produttori, chiamate ad affrontare una riforma che è imposta non solo dalla normativa di respiro comunitario ma anche dalle contingenze di mercato.

Accanto a tali obiettivi strategici, appena esemplificati alla Vostra attenzione, abbiamo collocato ambiti operativi non meno significativi ed efficaci tra i quali cito, in particolare l'attività di ricerca (1/4 delle risorse cioè circa 8 milioni di euro) e l'attività di promozione ed informazione che si attesta sull'ordine del 16 per cento delle risorse totali. Sono questi due i cardini su cui la filiera ha sempre manifestato una forte domanda e alla quale abbiamo inteso dare una risposta adeguata.

Entro il mese di dicembre 2016, stante la sua complessità, è stato elaborato ed

assegnato al CREA un primo stralcio del programma nazionale di ricerca olivicolo, per terminare la sua elaborazione entro il prossimo mese di febbraio.

In conclusione, segnalo che, nei giorni addietro, è stato dato avvio ai primi impegni di spesa – che riguardano in particolare il finanziamento delle attività di ricerca ed una prima *tranche* di finanzia-

mento per l'accesso al credito – ed è stato pubblicato un bando finalizzato alle Organizzazioni di produttori per la promozione dei sistemi di qualità.

A breve un ulteriore bando verrà pubblicato per le PMI costituite in reti di impresa e nei prossimi mesi il MIPAAF sarà impegnato nel completamento delle iniziative previste dal Piano.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-10345 Venittelli: Sull'emergenza provocata nel centro-sud dagli eccezionali fenomeni atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2017.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, come noto, le recenti scosse di terremoto, in combinazione con le nevicate dell'ultima settimana, hanno ulteriormente aggravato la già precaria situazione di molte aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla precedente ondata di maltempo nel centro sud del nostro Paese.

Al riguardo vorrei anzitutto evidenziare che, a seguito dell'incontro di ieri a Bruxelles tra il Ministro Maurizio Martina e il Commissario Hogan, verranno aumentati gli aiuti a favore dei nostri allevatori e agricoltori colpiti dal terremoto. L'utilizzo totalmente flessibile e accelerato degli strumenti della politica agricola europea permetterà di erogare 118 milioni di euro subito dando una risposta alla necessità di liquidità immediata per le aziende colpite dall'emergenza.

Salgono così a 35 milioni di euro gli aiuti per coprire il mancato reddito degli allevatori, grazie alla possibilità di aumentare del 200 per cento gli aiuti già autorizzati. Verranno pagati con procedure semplici e senza costi per le imprese. È la prima volta che si attua una misura a capo di bestiame con questa consistenza (400 euro a capo bovino e 60 euro per ovino posseduti prima del terremoto). Sono previsti aiuti anche per il settore suinicolo e per quello equino.

Allo stesso tempo si procederà al pagamento del 100 per cento in anticipo con procedure semplificate anche delle misure a superficie dei fondi dello sviluppo rurale per 83 milioni di euro.

Si è anche condivisa con il Commissario Hogan la necessità che la Commissione definisca un aiuto straordinario e specifico per il settore agricolo del territorio colpito con risorse europee del Fondo di solidarietà europeo contro le calamità.

Stiamo lavorando anche per dare risposte alle aziende danneggiate dall'eccezionale avversità atmosferica delle scorse settimane, in particolare nel Mezzogiorno e nelle isole. Considerando che lo strumento assicurativo agevolato nei territori colpiti dalle avversità segnalate dagli interroganti è scarsamente utilizzato dalle imprese agricole, segnalo che stiamo valutando l'introduzione di una deroga normativa *ad hoc* volta a consentire l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale anche per le imprese che non si sono assicurate. Il Ministro Martina ha comunque ribadito la più ampia disponibilità ad attivare gli strumenti previsti in questi casi, tra cui il Fondo di solidarietà nazionale, non appena le regioni avranno provveduto alla stima dei danni subiti.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-10346 Zaccagnini: Sulla praticabilità di soluzioni quale quella delle stalle collettive per far fronte all'emergenza post-sismica per il settore zootecnico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, tengo a rappresentare che sin dalle prime ore successive al Sisma del 24 agosto 2016, è stato attivato un coordinamento per la gestione degli interventi di soccorso agli allevamenti e agli animali con il coinvolgimento della Protezione civile, delle regioni e dei Ministeri. Questo centro di coordinamento di tutti gli interventi emergenziali in ambito DICOMAC – Direzione di comando e controllo – è stato attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sede di Rieti.

Alla DICOMAC hanno partecipato subito anche dirigenti del Ministero della salute e del MIPAAF per assumere le decisioni necessarie a gestire l'emergenza, in particolare quella relativa ai fabbisogni degli allevamenti zootecnici, compresa la gestione dell'alimentazione, delle mungitrici mobili, dei gruppi elettrogeni per l'alimentazione dell'energia necessaria al funzionamento delle apparecchiature e ogni altra occorrenza.

Attraverso le regioni sono state coordinate le diverse offerte di intervento compresa la messa a disposizione di strutture, anche collettive, utilizzabili per il ricovero di emergenza di animali appartenenti ad allevatori con stalle non più utilizzabili.

A questo proposito è necessario precisare che non esiste alcun vincolo sanitario a cui occorre derogare per attivare questa iniziativa.

Questa possibilità temporanea e per la stretta gestione della fase emergenziale è stata offerta a diversi allevatori, ma non tutti l'hanno accettata, anche a causa di difficoltà di carattere logistico, soprattutto per quanto concerne il trasporto dell'alimentazione necessaria ad assicurare l'attività produttiva. Bisogna lavorare affinché le regioni possano far fronte a tutte le richieste, dopo aver azzerato la burocrazia anche per gli interventi fatti dai privati e certamente accelerare la consegna delle strutture mobili da parte delle aziende impegnate nella loro costruzione.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-10347 Russo: Sui ritardi nella corresponsione dei premi di cui alla misura 214 – Asse II – Pagamenti agro-ambientali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, premetto che è priorità assoluta del Ministero rendere più efficienti le attività di pagamento dei contributi europei alle aziende agricole, proprio per sostenere i loro investimenti e garantire la liquidità necessaria.

Con riferimento ai dati rappresentati dall'interrogante, preciso che sono in corso le attività per venire incontro alle richieste delle imprese. In particolare nel 2016 gli agricoltori della regione Campania hanno presentato 676 domande riferite alla « Misura 214 » e la stessa regione ha autoriz-

zato al pagamento dell'anticipo (85 per cento dell'aiuto) 67 domande, cioè il 10 per cento del totale, che sono state già liquidate da AGEA, per un importo complessivo di 105.520 euro.

Inoltre, la medesima regione ha già chiuso l'istruttoria, a saldo di ulteriori 249 domande, per un importo di euro 752.605, che verranno liquidati da AGEA entro la corrente settimana. Il completamento delle istruttorie delle restanti 427 domande, secondo la stima della regione Campania, dovrebbe avvenire entro maggio 2017.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	217
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che il deputato Aniello Formisano ha cessato di fare parte della Commissione.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento

a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2017.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, non essendovi rilievi o osservazioni da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.**Nuovo testo C. 3671-bis Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI, *relatrice*, ricorda che il disegno di legge C. 3671, contenente una ampia delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, è stato presentato dal Governo alla Camera l'11 marzo 2016 ed è stato assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia.

Trattando in realtà non solo del fallimento ma, più in generale, di tutte le procedure di insolvenza, dal disegno di legge è stato stralciato l'articolo 15 – così da poter assegnare alla Commissione Attività produttive la disposizione relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 3671-*ter*) – e si è invece lasciato alla Commissione Giustizia il restante contenuto della riforma (A.C. 3671-*bis*).

È quest'ultimo il provvedimento che giunge ora all'esame della XIV Commissione dopo l'esame in Commissione Giustizia dove è stata svolta una indagine conoscitiva e sono stati approvati numerosi emendamenti al testo.

I principali profili innovativi del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, appaiono i seguenti:

nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di «allerta», finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;

la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;

la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;

la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie;

l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali;

l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; tale strumento vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;

una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti;

la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa;

la previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni;

le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza successiva alla introduzione dell'istituto, previsto dalla legge n. 3 del 2012;

colmando una lacuna dell'attuale legge fallimentare, viene introdotta una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del

provvedimento. Si limita qui a richiamare sinteticamente il contenuto dell'articolato.

L'articolo 1 delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per riformare:

le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, cosiddetta Legge fallimentare);

la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);

l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n. 270 del 1999, c.d. Prodi-*bis*; decreto-legge n. 347 del 2003, cosiddetto Marzano);

il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Il comma 2 precisa che nell'esercizio della delega il Governo deve « tenere conto » della normativa UE (sono espressamente richiamati il Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza e la Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza), nonché dei principi della *model law*, elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

L'articolo 2 del disegno di legge individua i principi generali sui quali si fonda la riforma, e interviene anzitutto sul lessico della riforma, prevedendo la sostituzione del termine « fallimento », con tutti i suoi derivati, con l'espressione « liquidazione giudiziale ».

Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999; verrà così meno l'unica ipotesi di fallibilità di ufficio prevista nell'ordinamento italiano.

La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza (lettera *c*). Per il concetto di insolvenza si dovrà confermare l'attuale nozione contenuta nella legge fallimentare, in base alla quale « lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni » (articolo 5, R.D. n. 267 del 1942).

Quanto alle procedure, il Governo è delegato ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici. A fronte di un avvio processuale unitario, alla diversa natura dei debitori dovranno corrispondere diversi esiti processuali, che tengano conto delle peculiarità oggettive e soggettive.

Infine, la lettera *o*) delega il Governo ad armonizzare le procedure di crisi e di insolvenza con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori. In particolare, il disegno di legge richiama l'esigenza di rispettare i seguenti atti dell'Unione europea, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE:

Carta sociale europea;

direttiva 2008/94/CE, sulla Protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro;

direttiva 2001/23/CE, sulla Tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un'impresa.

Il Capo II del provvedimento detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza.

In particolare, l'articolo 3 – non modificato dalla Commissione di merito – detta principi e criteri direttivi per la disciplina alla crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consen-

tire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

Con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede, sulla scorta delle raccomandazioni UE e delle linee guida internazionali, l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi.

La Commissione Giustizia ha quindi soppresso i principi di delega che originariamente regolavano il passaggio dalla fase volontaria a quella giudiziale, demandando al Governo (lettera *h*) il compito di disciplinare le conseguenze di un esito infruttuoso del tentativo operato dal debitore attraverso l'organismo di composizione della crisi.

L'articolo 5 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione – detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore. Si tratta, in particolare, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento, e delle convenzioni di moratoria.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo, oggi disciplinato dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

Anche su questo aspetto della riforma è intervenuta in modo rilevante la Commissione di merito che, ad esempio, ha respinto l'originaria impostazione della riforma, volta a concepire il concordato nell'ottica esclusiva della continuità di impresa (cosiddetto concordato in continuità) con conseguente inammissibilità di propo-

ste che mirino nella sostanza alla liquidazione dell'azienda. A seguito delle modifiche apportate, il Governo dovrà consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l'apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20 per cento dei crediti chirografari.

L'articolo 7 individua numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale (comma 1) che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

L'articolo 8, non modificato dalla Commissione di merito, detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione (procedura rivolta ai soggetti che per motivi che esulano dalla propria volontà sono sovra indebitati, consentendo loro di liberarsi dai debiti e di disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali).

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, al fine di armonizzarla con le modifiche apportate all'insolvenza e alla crisi di impresa e incentivarne l'utilizzo.

L'articolo 10 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, operando su un doppio piano: riducendo i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva); adeguando, di conseguenza, l'ordine della cause legittime di prelazione.

L'articolo 11 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia – detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari, in particolare attraverso l'introduzione nell'ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria.

L'articolo 11-*bis* prevede una delega annuale al Governo per l'adozione di disposizioni che stabiliscano l'obbligo di stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell'atto o del contratto di trasferimento non immediato di immobili

da costruire o di altri diritti reali di godimento su tali immobili. La finalità dell'intervento normativo è di garantire il controllo di legalità da parte del notaio dell'effettivo rilascio da parte del costruttore sia della fideiussione che della polizza assicurativa previste dal decreto legislativo n. 122 del 2005, per il cui inadempimento è prevista la nullità del contratto di acquisto dell'immobile.

L'articolo 12 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione – stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare (ora di liquidazione giudiziale) si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale (sequestro e confisca).

L'articolo 13 autorizza il Governo, in sede di riforma, a modificare alcune disposizioni del codice civile.

L'articolo 14 del disegno di legge detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Lo scopo del legislatore delegante è, in particolare, quello di riportare anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta (si pensi ad esempio alle società cooperative) nell'alveo della disciplina comune, circoscrivendo tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione; ovvero la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate; intermediari finanziari; imprese assicurative e assimilate.

L'articolo 16 reca la disposizione di invarianza finanziaria del provvedimento.

Fanno eccezione due disposizioni del disegno di legge per le quali dovranno prevedersi specifiche autorizzazioni di spesa ovvero:

quella relativa all'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo dei professionisti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo delle procedure concorsuali (articolo 2, comma 2, lettera *n*));

quella per la costituzione del registro informatizzato delle garanzie mobiliari non possessorie (articolo 11, comma 1, lettera *a*)).

Verificata, in conclusione, la conformità del provvedimento con la normativa dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Atto n. 365.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2016.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Massimo Enrico BARONI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sulla vigente normativa in materia di contrasto

alla corruzione e di incompatibilità degli incarichi, ricordando che le disposizioni recate dalla Legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190) e dai relativi decreti attuativi sono state significativamente indebolite a seguito dell'approvazione della Legge Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124), il cui decreto legislativo di attuazione n. 97 del 2016 ha soppresso diverse fattispecie previste appunto dalla Legge Severino.

Nel momento in cui l'Unione europea chiede maggiore rigore in materia di conflitti di interesse, si deve registrare in Italia una evidente inerzia e difficoltà nell'attuazione delle norme anticorruzione, anche per l'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ritiene opportuno circoscrivere le perplessità manifestate dal collega Baroni, che si rivolgono in particolare al fenomeno corruttivo in ambito pubblico.

Rileva come lo schema di decreto in esame si concentri invece sulla lotta alla corruzione nel settore privato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che il terzo settore, composto principalmente di persone giuridiche private, impiega in Italia circa 10 milioni di lavoratori e opera prevalentemente con il settore pubblico, soggiacendo alla disciplina degli appalti pubblici.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ritiene che lo schema di decreto in esame vada nella direzione auspicata dal collega Baroni, poiché applica al settore privato le medesime cautele adottate in ambito pubblico, ampliando le misure di controllo.

Gea SCHIRÒ (PD) evidenzia come le modifiche apportate dallo schema di decreto all'articolo 2635 del codice civile (a

sua volta modificato dalla citata legge Severino) siano proprio rivolte – con l'obiettivo di conformarsi alla normativa europea – ad estendere ad altri enti privati, e non più al solo ambito societario, le ipotesi corruttive passive ed attive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2016.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, preannuncia la formulazione di una proposta di parere nella seduta della Commissione già prevista per la giornata di domani.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia, Fabio Venzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	223
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Massimo Criscuoli Tortora (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224

Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia, Fabio Venzi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Fabio Venzi, Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia. Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella scorsa riunione sull'opportunità di convocarlo per svolgere una audizione a testimo-

nianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le domande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Avverte quindi il dottor Venzi che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti. Lo invita poi a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale, indicando le proprie generalità.

Fabio VENZI, *Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale.

Rosy BINDI, *presidente*, rivolge le domande al testimone, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno. Propone inoltre che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Fabio VENZI, *Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Fabio Venzi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.35.

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Massimo Criscuoli Tortora.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Massimo Criscuoli Tortora, Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori. Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella scorsa riunione sull'opportunità di convocarlo per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le domande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Av-

verte quindi il dottor Criscuoli Tortora che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti. Lo invita poi a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale, indicando le proprie generalità.

Massimo CRISCUOLI TORTORA, *Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale.

Rosy BINDI, *presidente*, rivolge le domande al testimone, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno. Propone inoltre che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Massimo CRISCUOLI TORTORA, *Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Criscuoli Tortora per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri	225
---	-----

Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.20.

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Paolo GENTILONI SILVERI, il

quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e dai deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti della società ALIPLAST (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
Audizione di rappresentanti del consorzio CO.RI.PET (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
Comunicazioni del Presidente	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione di rappresentanti della società ALIPLAST.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Alessandro Stocco, responsabile del sistema di gestione pari della società ALIPLAST, che ringrazia della presenza.

Alessandro STOCO, *responsabile del sistema di gestione pari della società ALIPLAST*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Alessandro STOCO, *responsabile del sistema di gestione pari della società ALIPLAST*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del consorzio CO.RI.PET.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giancarlo Longhi, presidente del consorzio CO.RI.PET, accompagnato dall'avvocato Simone Micono, consulente legale del consorzio CO.RI.PET, che ringrazia della presenza.

Giancarlo LONGHI, *presidente del consorzio CO.RI.PET*, svolge una relazione.

Simone MICONO, *consulente legale del consorzio CO.RI.PET*, rende alcune precisazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giancarlo LONGHI, *presidente del consorzio CO.RI.PET*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, è stato deliberato che una delegazione della Commissione effettui due missioni in Campania, rispettivamente il 3 febbraio 2017 e dall'8 al 10 febbraio 2017. È stato altresì stabilito che abbia luogo una missione in Toscana dal 14 al 17 febbraio 2017 e una missione in provincia di Roma il 21 e il 22 febbraio 2017.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Umberto Ambrosetti, professore associato di Audiologia e Foniatria dell'Università di Milano e Direttore f.f. dell'Unità Operativa di Audiologia, e della dott.ssa Eleonora Carravieri, logopedista, presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228
Sulla pubblicità dei lavori	228

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Umberto Ambrosetti, professore associato di Audiologia e Foniatria dell'Università di Milano e Direttore f.f. dell'Unità Operativa di Audiologia, e della dott.ssa Eleonora Carravieri, logopedista, presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essen-

dovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Umberto AMBROSETTI, *professore associato di Audiologia e Foniatria dell'Università di Milano e Direttore f.f. dell'Unità Operativa di Audiologia, presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Eleonora CARRAVIERI, *logopedista, presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe ROMANINI (PD), Francesco PRINA (PD), la deputata Vittoria D'INCECCO (PD), e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese.

Umberto AMBROSETTI, *professore associato di Audiologia e Foniatria dell'Università di Milano e Direttore f.f. dell'Unità Operativa di Audiologia*, e Eleonora CAR-

RAVIERI, logopedista, presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al

resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro (Svolgimento e conclusione)	230

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al dottor Carmelo Zuccaro.

Carmelo ZUCCARO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, svolge una relazione sul tema dell'audizione, richiedendo in due occasioni di svolgere parte della relazione in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Paolo BENI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Elena CARNEVALI (PD) e Giuseppe BRESCIA (M5S), ai quali risponde il dottor Carmelo ZUCCARO, richiedendo in una occasione di svolgere parte della replica in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Zuccaro per il contributo fornito.

Carmelo ZUCCARO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, nel ringraziare la Commissione per l'attenzione ricevuta, auspica che le soluzioni adottate in tema di accoglienza dei migranti tengano conto anche delle implicazioni sulla lotta alla criminalità, non solo quella di origine mafiosa, ma anche con riferimento a quella legata alla corruzione degli apparati pubblici.

Federico GELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	232
Audizione dell'ex Presidente di DigitPA, Francesco Beltrame (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	232
Audizione dell'ex Direttore generale di AgID, Agostino Ragosa (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	233
Comunicazioni del presidente	233

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

*Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza
del presidente Paolo COPPOLA.*

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione dell'ex Presidente di DigitPA,
Francesco Beltrame.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex Presidente di DigitPA Francesco Beltrame, che ringrazia della presenza.

Francesco BELTRAME, *ex Presidente di DigitPA*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Francesco BELTRAME, *ex Presidente di DigitPA*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.40, riprende alle 11.45.

**Audizione dell'ex Direttore generale di AgID,
Agostino Ragosa.**

(Svolgimento e rinvio).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex Direttore generale di AgID, Agostino Ragosa, accompagnato da Attilio Nertempi, che ringrazia della presenza.

Agostino RAGOSA, *ex Direttore generale di AgID*, svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Agostino RAGOSA, *ex Direttore generale di AgID*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che, in aggiunta a quelli già comunicati precedentemente, la Commissione ha ricevuto altri due documenti liberi, che quindi, a norma dell'articolo 1 della Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, saranno pubblicati sul sito web della Commissione: la relazione «Le azioni svolte e i risultati conseguiti 1993-2000», trasmessa da Guido Rey, *ex Presidente dell'AIPA*, e il Parere 29/2008 su SIAM, trasmesso da Livio Zoffoli, *ex Presidente del CNIPA*.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono, per l'Istat, il presidente, Giorgio Alleva, il responsabile della Direzione centrale per le Statistiche ambientali e territoriali, Sandro Cruciani, il responsabile della Direzione centrale per lo Sviluppo dell'informazione e della cultura statistica, Giovanni Alfredo Barbieri, il ricercatore presso la Direzione centrale per le Statistiche ambientali e territoriali, Fabio Lipizzi.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva.
(*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'Istat*, svolge una relazione. Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiari-

mento, il deputato Vincenzo PISO (Misto), la deputata Daniela Matilde Maria GASPARI (PD), i deputati Roberto MORA (PD) e Paolo GANDOLFI (PD), la deputata Claudia MANNINO (M5S), il deputato Marco MICCOLI (PD), e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'Istat*, e Sandro CRUCIANI, *responsabile della Direzione centrale per le Statistiche ambientali e territoriali dell'Istat*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.35 alle 13.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sport, Luca Lotti, sulle linee programmatiche del suo Dicastero <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)</i>	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)</i>	4
Audizione di rappresentanti di Invitalia	4
Sull'ordine dei lavori	5

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Poste Italiane SpA, sulle tematiche relative al collocamento al pubblico di strumenti finanziari da parte del gruppo Poste Italiane	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	9
Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL)). Doc. XII, n. 1070 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)</i>	17

ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Emendamenti C. 1178-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. Emendamenti C. 4113, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	18
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	25

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	27
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	36

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti)	38
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a La Valletta, l'8 e il 9 novembre, sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo all'interno di una cornice giuridica »	30
---	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	44
7-01162 Cicchitto: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.	
7-01168 Manlio Di Stefano: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia italiana per l'Artico.	
Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	47
Sui lavori della Commissione	47

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	48
-----------------------------------	----

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa. COM(2016)950 final (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	49
---	----

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa Festival. C. 4113, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
---	----

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	57
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
---	-----

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) .	132
---	-----

Sui lavori della Commissione	151
------------------------------------	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival (esame C. 4113-A, approvata dal Senato – rel. Piccoli Nardelli) (C. 4113-A, approvata dal Senato)	152
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
---	-----

Variazione nella composizione della Commissione	153
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	154
--	-----

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	158
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	164

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016 (COP22)	161
ALLEGATO 2 (<i>Relazione</i>)	166
Sulla missione svoltasi il 19 dicembre nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e di ottobre 2016	162
ALLEGATO 3 (<i>Relazione</i>)	171

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Emendamenti C. 1178-A Iacono ed altri	177
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federacciai, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final)	178
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di <i>dumping</i> da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final)	178

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo</i>)	194
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
--	-----

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	198
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202
---	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10343 Gallinella: Sulle criticità sorte nell'attuazione della misura « promozione sui mercati dei Paesi terzi » dell'OCM vino	207
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	211
5-10344 Fedriga: Sugli interventi normativi e finanziari volti al rilancio del settore olivicolo e alla piena attuazione del PON	208
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	212
5-10345 Venittelli: Sull'emergenza provocata nel centro-sud dagli eccezionali fenomeni atmosferici verificatisi nel mese di gennaio 2017	208
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	214
5-10346 Zaccagnini: Sulla praticabilità di soluzioni quale quella delle stalle collettive per far fronte all'emergenza post-sismica per il settore zootecnico	208
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	215
5-10347 Russo: Sui ritardi nella corresponsione dei premi di cui alla misura 214 – Asse II – Pagamenti agro-ambientali	208
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	216

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del prof. Enrico Corali a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 94 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	209
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	217
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nuovo testo C. 3671-bis Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	221
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia, Fabio Venzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	223
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, del Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia – Ordine Generale degli Antichi Liberi Accettati Muratori, Massimo Criscuoli Tortora (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri	225
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di rappresentanti della società ALIPLAST (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
Audizione di rappresentanti del consorzio CO.RI.PET (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	226
Comunicazioni del Presidente	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di Umberto Ambrosetti, professore associato di Audiologia e Foniatria dell'Università di Milano e Direttore f.f. dell'Unità Operativa di Audiologia, e della dott.ssa Eleonora Carravieri, logopedista, presso la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228
Sulla pubblicità dei lavori	228

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	230
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	232
Audizione dell'ex Presidente di DigitPA, Francesco Beltrame (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	232
Audizione dell'ex Direttore generale di AgID, Agostino Ragosa (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	233
Comunicazioni del presidente	233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizione del presidente dell'Istat, Giorgio Alleva (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007710